This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

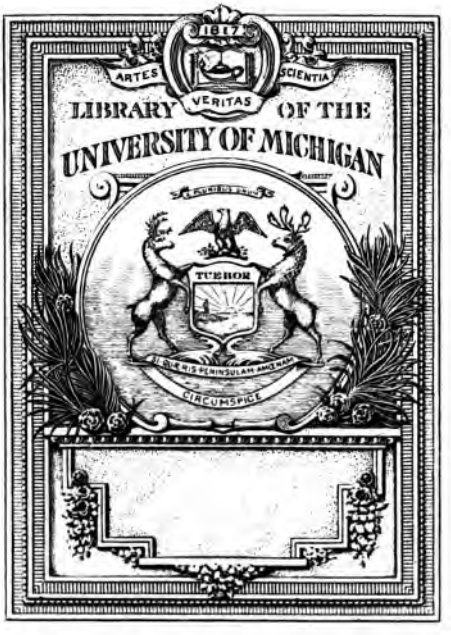
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

LUGO MONSELISE
Via Agnello, 6
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1834.

356-45
L842
A25
1834
v.1

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1834.

N.° 1.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1834.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1834		
1	*Gennajo* 20	È vietata ogni specie di raffinazione e ricomposizione del sale	1
2	*detto* 30	Modo con cui verranno trattate le obbligazioni erariali degli stati della Boemia sortite nell'estrazione 2 gennajo 1834 della serie 436	3
3	*Febbrajo* 17	Convenzione stabilita fra S. M. I. R. A. e le corti di Russia e Prussia per la reciproca consegna dei colpevoli del delitto di alto tradimento, di rivolta, ecc.	4
4	*Marzo* 15	Istruzione pei farmacisti	9
5	*detto*	Disposizioni di legge in riguardo alla sovrana patente del 18 gennajo 1818 contro le armi proibite	17
6	*detto* 20	Sovrane determinazioni relativamente all' istituto degli agenti aulici	19
7	*detto* 22	È vietato ai sudditi austriaci di accettare diplomi onorifici di dottore da università straniere	22
8	*detto* 24	Giurisdizione competente per gl' individui di basso servigio degli ambasciatori	23
9	*Aprile* 1.°	Trattamento delle obbligazioni di banco sortite nell' estrazione del 1.° marzo 1834 nella serie 69. . . .	25

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
10	1834 *Aprile* 8	Riduzione dei termini fissati dalla notificazione 20 novembre 1828, n.° 15171-2470 per la validità delle bollette originarie delle mercanzie forestiere	26
11	*detto* 15	Determinazioni relative all' esercizio della navigazione a vapore	28
12	*detto* 21	Leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l'anno 1834. .	30
13	*Maggio* 5	Disposizioni pei violatori del cordone contro la peste	31
14	*detto* 20	Prescrizioni auliche intorno al commercio dei filati di cotone.	33
15	*detto* 31	Dichiarazione intorno agli editti da pubblicarsi nelle gazzette per la citazione degli emigrati	39
16	*detto*	Trattamento dei capitali dell' antico debito dello stato estratti a sorte il 1.° di maggio 1834 nella serie 260.	41
17	*Giugno* 28	Regolamento per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone	43
18	*detto* 30	Alcune disposizioni contenute nel regolamento per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone sono protratte al 15 agosto p.° v.°	79
19	*detto*	Trattamento de' capitali erariali degli stati della Carinzia e della Carniola estratti a sorte nel giorno 2 giugno 1834 colla serie n.° 410. . .	81

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *È vietata ogni specie di raffinazione e ricomposizione del sale.*

20 gennajo 1834.

N.° 40664-3699.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo avvenuti alcuni casi di ricomposizione del sale sciolto, scomposto e contenuto nélle acque salate provenienti dalla confezione dei gelati, dei formaggi, ecc., così per togliere ogni dubbio sulla facoltà di tale operazione, e nello stesso tempo per impedire ogni abuso a danno dell'umana salute e della finanza, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, dietro i concerti presi coll'imperiale regia camera aulica generale, ha ordinato con ossequiato decreto

15 dicembre 1833, n.° 12523 che si dichiari a miglior istruzione del pubblico, che i decreti italici 31 dicembre 1803, 13 maggio 1810 e 10 ottobre 1811 vietano non solamente la fabbricazione, ma ogni specie pur anco di raffinazione del sale, e che quindi anche la ricomposizione suddetta dev' essere riguardata e trattata come un atto contrario alle veglianti leggi, qualunque sia il modo con cui la si eseguisce e qualunque la derivazione originaria del sale come sopra adoperato, coll' applicazione ai trasgressori delle multe portate dai suenunciati decreti italici.

Tanto si reca a pubblica notizia per generale norma e per la puntuale osservanza.

Milano, il 20 gennajo 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CORBETTA, *Segretario.*

(N.° 2.) *Modo con cui verranno trattate le obbligazioni erariali degli stati della Boemia sortite nell' estrazione 2 gennajo 1834 della serie 436.*

N.° $\frac{378}{P.}$ 30 gennajo 1834.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni erariali degli stati della Boemia sortite nell' estrazione 2 gennajo 1834 della serie 436.

A tenore d' un dispaccio 3 corrente dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla notificazione di quest' imperiale regio governo 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si rende noto che le obbligazioni erariali degli stati della Boemia sortite nell' estrazione 2 gennajo corrente della serie 436 dal n.° 150193 fino al n.° 151318 inclusivamente al tre e mezzo, quattro e cinque per cento verranno a termini della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con altrettante nuove obbligazioni

dello stato al tre e mezzo, quattro e cinque per cento.

Milano, il 30 gennajo 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CORBETTA, *Segretario.*

(N.° 3.) *CONVENZIONE stabilita fra S. M. I. R. A. e le corti di Russia e Prussia per la reciproca consegna dei colpevoli del delitto di alto tradimento, di rivolta, ecc.*

N.° $\frac{743}{P.}$ 17 febbrajo 1834.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell' ossequiato decreto di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 31 gennajo p.° p.°, n.° $\frac{169}{Sup.}$, viene oggi pubblicata nel regno lombardo-veneto la quì unita sovrana patente 4 gennajo p.° p.° portante la

convenzione stabilita fra S. M. I. R. A. e le corti di Russia e Prussia, in forza della quale i rispettivi sudditi resisi colpevoli del delitto di alto tradimento, di rivolta, ecc. non troveranno più protezione, nè asilo negli stati delle altre due potenze; anzi, venendo i medesimi reclamati dal governo, saranno consegnati.

Milano, il 17 febbrajo 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

NOI FRANCESCO I.° *per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA, *Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

Zu mehrerer Befestigung der zwischen Uns und JJ. MM. dem Kaiser von Rußland, König von Pohlen, und dem Könige von Preußen, und Unsern Staaten bestehenden innigen freundschaftlichen und nachbarlichen Verhältnisse, und bei dem gleichen Interesse der drei Mächte an der Aufrechthaltung der Ruhe und gesetzlichen Ordnung in den Ihrer Herrschaft unterworfenen pohlnischen Provinzen, sind Wir mit gedacht Ihren Majestäten über nachstehende Bestimmungen übereingekommen.

All'oggetto di vie più consolidare i rapporti d'amicizia e vicinanza esistenti fra noi e le LL. MM. l'imperatore di Russia, re di Polonia, ed il re di Prussia e i nostri stati, ed interessando egualmente alle tre potenze la conservazione della tranquillità e dell'ordine legittimo nelle provincie di Polonia soggette al loro dominio, siamo convenuti colle prelodate LL. MM. nelle seguenti determinazioni:

Wer in den österreichischen, russischen und preußischen Staaten sich der Verbrechen des Hochverraths, der beleidigten Majestät, oder der bewaffneten Empörung schuldig gemacht, oder sich in eine gegen die Sicherheit des Thrones und der Regierung gerichtete Verbindung eingelassen hat, soll in den andern der drei Staaten weder Schutz noch Zuflucht finden.

Die drei Höfe verbinden sich vielmehr die unmittelbare Auslieferung jedes, der erwähnten Verbrechen, beizichtigten Individuums anzuordnen, wenn dasselbe von der Regierung, welcher es angehört, reklamirt wird.

Dabei ist aber verstanden, daß diese Bestimmungen keine rückwirkende Kraft haben sollen.

Nachdem Wir mit S. Majestät dem Kaiser von Rußland, König von Pohlen, und S. Majestät dem Könige von Preußen übereingekommen sind, daß vorstehende Verabredungen gleichzeitig in den drei Staaten zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden sollen, so machen Wir selbe mit gegenwärtigem Edikte Unsern Unterthanen zu ihrer Wissenschaft und Richtschnur bekannt, und befehlen zugleich allen Unsern Zivil- und Militär-Beamten und andern Obrigkeiten darauf zu

Chi negli stati austriaci, russi o prussiani si è reso colpevole dei delitti di alto tradimento, di lesa maestà o di sollevazione a mano armata, ovvero aggregato a combriccole dirette contro la sicurezza del trono e del governo, non deve in veruno dei tre stati trovare nè protezione, nè asilo.

Le tre corti qui si obbligano d'ordinare l'immediata consegna di qualunque individuo indiziato de' mentovati delitti, qualora il medesimo venga richiesto dal governo a cui appartiene.

S'intende per altro che queste determinazioni non hanno effetto retroattivo.

Essendo noi convenuti con S. M. l'imperatore di Russia, re di Polonia e S. M. il re di Prussia che il promesso accordo venga contemporaneamente recato a pubblica notizia nei tre stati, lo rendiamo perciò noto col presente editto ai nostri sudditi per loro intelligenza e norma, e comandiamo ad un tempo a tutti i nostri impiegati civili e militari, non che alle altre autorità, di tener man ferma, affinchè il medesimo a datare dal 1.°

halten, daß selbe vom 1. März 1834 angefangen, ihrem ganzen Umfange und Innhalte nach vollzogen werden.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenz-Stadt Wien am 4 Monatstag Jänner im Jahre nach Christi Geburt, Ein tausend acht hundert vier und dreißig, Unserer Reiche im zwei und vierzigsten.

Franz.

(L. S.)

Anton Friedrich Graf Mittrowsky von Mittrowitz und Nemischl, Oberster Kanzler.

August Longin Fürst von Lobkowitz, Herzog von Raudnitz, Hofkanzler.

Franz Freyherr von Pillersdorf, Kanzler.

Johann Limbeck Ritter von Lilienau, Vicekanzler.

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Befehle:

Franz von Radherny.

mento 1834 venga eseguito in tutta la sua estensione e secondo il suo tenore.

Dato dalla nostra capitale e imperiale residenza di Vienna questo giorno quattro gennajo dell' anno mille ottocento trentaquattro, e quarantesimosecondo de' nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

ANTONIO FEDERICO CONTE MITTROWSKY DI MITTROWITZ E NEMISCHL, *Gran Cancelliere.*

AUGUSTO LONGINO PRINCIPE DI LOBKOWITZ, DUCA DI RAUDNITZ, *Cancelliere aulico.*

FRANCESCO BARONE DI PILLERSDORF, *Cancelliere.*

GIOVANNI LIMBECK CAV. DI LILIENAU, *Vicecancelliere.*

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,

FRANCESCO DI NADHERNY.

(N.° 4.) *Istruzione pei farmacisti.*

15 marzo 1834.

N.° 4037-279.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In conseguenza degli ordini impartiti da S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio del giorno 28 p.° p.° mese di gennajo, n.° 1022, il governo di Milano deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e per l'esatta osservanza, per parte di quelli cui tale obbligo incumbe, le annesse istruzioni pei farmacisti approvate dall'imperiale regia cancelleria aulica unita con decreto 12 scorso gennajo, n.° 31151-2329.

Milano, il 15 marzo 1834.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

D.r Mosetig, *Consigliere.*

ISTRUZIONE

pei farmacisti delle provincie lombarde.

1.° I farmacisti tanto della città che della campagna dipendono dall' imperiale regio governo e sono sotto l' immediata sorveglianza della rispettiva delegazione provinciale.

2.° Per dirigere una speziaria occorre sempre, oltre il tirocinio e la pratica a termini dei regolamenti, il diploma di speziale approvato e gli altri requisiti di buona condotta e di età legale, la superiore governativa autorizzazione.

3.° La farmacopea superiormente sancita stabilisce le sostanze medicamentose semplici e composte, delle quali debbe sempre essere provveduta una speziaria.

4.° Riguardo al modo di apparecchiare e comporre le medicine, lo speziale si atterrà impreteribilmente alle prescrizioni della farmacopea ed alla tariffa in corso per ciò che riguarda i prezzi di vendita delle medicine stesse.

5.° Tutto l' assortimento farmaceutico si deve tenere in pronto di buona qualità ed in quantità sufficiente all' ordinario annuo consumo.

6.° I locali, gli utensili, i vasi ed i serbatoi debbono essere tali che le medicine non abbiano a contrarre per essi proprietà nocive o a perdere di loro efficacia.

7.° Non si farà uso di altri pesi che di quelli che sono ammessi per le farmacie dello stato. Tanto questi poi, che le bilance ed i pesaliquori dovranno essere dell' ultima precisione.

8.° L'ordine, l'esattezza e la pulizia devono essere mantenuti in tutto ciò che ha rapporto agli oggetti della spezieria.

9.° Le iscrizioni sui vasi e serbatoi in cui si custodiscono le medicine devono essere in lingua latina a caratteri chiari e senza abbreviature.

10.° Le cassettine destinate a contenere i medicinali non devono contenere suddivisioni, onde evitare che le varie specie di essi medicinali che non fossero collocate insieme abbiano a mescolarsi insieme; e per lo stesso motivo le suddivisioni negli scaffali devono avere il proprio coperchio particolare a ciascuna, e non già un solo comune a tutte.

11.° Le medicine così dette tossiche e quelle velenose si riporranno in luoghi separati, osservandosi esattamente per le ultime quanto è prescritto dai veglianti regolamenti ed in specie dalla notificazione 24 marzo 1820.

12.° Tutte le medicine che avessero perduto la loro attività o si fossero in altro modo guastate, dovranno essere distrutte.

13.° È dovere degli speziali di usare sempre nell'esercizio della loro professione un contegno civile, e di tenersi al corrente di tutte le cognizioni che riguardano i progressi dell'arte.

14.° In caso di malattia o di assenza lo speziale non potrà abbandonare la propria officina a persona non autorizzata, ma dovrà farsi supplire da persona idonea da riconoscersi come tale dall'imperiale regia delegazione.

15.° Le medicine devono distribuirsi a tutti con modi urbani, con lealtà e con sollecitudine sì di giorno che di notte; che se il medico ha dichiarato nella ricetta l'urgenza della spedizione coll'avvertenza *detur statim*, la medicina dovrà essere somministrata nello spazio di tempo possibilmente più breve e di preferenza a tutte le altre.

16.° Lo speziale può ad ogni ricerca rilasciare soltanto quei farmachi che siano per loro natura affatto innocui o di blando effetto.

17.° Le sostanze medicamentose però di molta efficacia e generalmente i così detti rimedj eroici, come sono gli emetici, i purganti drastici, i preparati mercuriali, antimoniali, di piombo, di rame, i caustici, gli oppiati, i rimedj creduti capaci di procurare l'aborto e simili, che sono indicati con asterisco nell'elenco generale già diramato, non potranno dispensarsi dagli speziali se non sopra ricetta del legalmente autorizzato esercente medico o chirurgo.

Rispetto alla vendita dei veleni lo speziale dovrà osservare le leggi vigenti in proposito. Quei particolari che senza ricetta del legalmente autorizzato esercente medico o chirurgo chiederanno medicamenti velenosi o alimenti sospetti, saranno segretamente denunziati dallo speziale alla politica autorità.

18.° Gli speziali non potranno eseguire se non quelle ricette che saranno firmate da un medico, chirurgo o veterinario approvato e legalmente autorizzato all'esercizio della sua professione nei limiti però delle rispettive loro attribuzioni. Le ripetizioni di una medesima ricetta d'antica data e specialmente quelle contenenti ingredienti eroici dovranno esser fatte per ordine in iscritto da legalmente autorizzato esercente con la firma e la data della ripetizione. Non possono essere spedite copie di ricette col nome di medici autorizzati od anche originali portanti la firma di medici non conosciuti, e ciò sotto la comminatoria della penale portata dalle vigenti leggi.

19.° Lo speziale non dovrà mai permettersi di fare osservazioni o commenti su d'una ricetta o

sul medico che l'ha prescritta, e ciò molto meno in presenza delle persone che gliela hanno presentata, nè potrà lasciar leggere da altri le ricette che gli vengono esibite.

20.° Si guarderà dal mantenere segrete intelligenze col medico o chirurgo a danno degli ammalati e degli avventori.

21.° Lo speziale nell'apparecchiare le medicine si regolerà scrupolosamente secondo la ricetta del medico, e quindi non si permetterà di deviare menomamente dalla medesima sostituendo dei farmachi che gli sembrassero di eguale efficacia ai prescritti.

22.° Se una ricetta non fosse leggibile o non riescisse allo speziale di comprenderla, egli non potrà spedirla se prima non se ne sarà procurata dal medico la spiegazione.

23.° Che se il farmacista credesse di avere scoperto nella ricetta uno sbaglio che potesse riescire di nocumento alla vita dell'ammalato, paleserà privatamente al medico o chirurgo ordinatore la propria opinione prima di dar esito alla ricetta stessa. Se ciò poi non fosse possibile per l'assenza o la troppa distanza dei detti individui, e si trovassero prescritti nella ricetta rimedj violenti in maniera ed in quantità tale che non potessero riescire per suo convincimento che di pregiudizio all'ammalato, in tal caso gli è permesso, anzi è suo dovere di cangiare la ricetta in modo che corrisponda alle prescrizioni ordinarie. Di tale mutamento però dovrà lo speziale entro il più breve termine e in maniera prudente e senza pubblicità rendere inteso l'esercente che avrà rilasciata la ricetta.

24.° Non si deve mai affidare agli allievi della spezieria l'apparecchio di medicinali eroici o di molta efficacia e che richiedono esattezza particolare.

25.° Tutte le ricette dovranno essere tenute in ordine progressivo numerico, e conservate colle indicazioni del cognome e nome dell'ammalato, del nome dello speditore e tassatore, del giorno, mese ed anno della eseguita spedizione, e del prezzo relativo fino al seguito pagamento.

26.° Nell'apposito libro già prescritto per la giustificazione della vendita e compera dei veleni propriamente detti si noteranno esattamente le quantità vendute colle volute cautele senza ricetta medica; e al libro medesimo verranno annesse le copie delle ricette mediche che contenessero come ingrediente una delle predette sostanze velenose, a fine di giustificare l'acquisto ed il consumo.

27.° Il farmacista conserverà parimente in aggiunta alla presente istruzione tutte le notificazioni e circolari che vengono dall'autorità superiore diramate negli oggetti del suo esercizio.

28.° Nelle visite delle farmacie che si eseguiscono nei modi regolari lo speziale userà un contegno decente, prestandosi all'adempimento degli ordini che gli saranno dati dai visitatori. Che se egli si credesse gravato dal loro giudizio relativamente alla cattiva qualità di un medicinale, verrà questo involto sotto un doppio sigillo e spedito all'imperiale regia delegazione od all'imperiale regio governo per la definitiva decisione.

29.° Lo speziale è obbligato di prestarsi ad ogni richiesta dei medici approvati della monarchia austriaca, i quali venissero nella spezieria all'oggetto di assicurarsi della bontà o qualità di qualunque farmaco.

30.° Non è permesso sotto verun pretesto agli speziali d'intraprendere cure di malattie interne od esterne.

31.° L'unico mezzo che abbia lo speziale per procurare grido e credito alla sua spezieria è quello

di mantenerla continuamente nello stato il più soddisfacente. L'intrigo, il dir male dei compagni dell'arte, le frodi, il togliere dal servizio altrui gli esperti assistenti di spezieria ed altri mezzi di cui potrebbero per avventura servirsi gli speziali per riescire nel suddivisato intento sono tutte azioni altamente riprovevoli.

32.° Lo speziale od il provveditore sono responsabili dell'operato degli assistenti e degli allievi della loro officina, e perciò incumbe ad essi di sorvegliarli gelosamente.

33.° Il proprietario od il sovrastante della spezieria invigileranno inoltre sulla condotta morale degli assistenti ed allievi, li tratteranno con benevolenza e procureranno nel miglior modo possibile il loro scientifico avanzamento, somministrando ad essi quei libri che valgano ad istruirli nell'arte.

34.° Nessuno può venire regolarmente ammesso come assistente in una farmacia se non faccia constare con apposito documento di avere compiuto il tirocinio prescritto e non presenti un attestato di buona condotta. Ove poi egli avesse già servito in tale qualità in un'altra spezieria, dovrà pure riportare dal proprietario o sovrastante della medesima un certificato della condotta tenuta durante il tempo del suo ultimo servizio da presentarsi al nuovo principale in unione al ricordato documento del compiuto tirocinio.

35.° Il tempo della pratica degli allievi dura per quattro anni.

36.° Ond'essere ammesso ad imparare la professione il giovane deve avere compiuta l'età d'anni 15, essere di buona salute e sufficiente robustezza, ed avere la capacità necessaria per apprendere l'arte farmaceutica. Le altre condizioni indispensabili sono di aver fatto il corso regolare degli studj

ginnasiali sino alla quarta classe inclusivamente, col conseguimento della nota di prima classe in tutte le materie, e di essere di una buona condotta da provarsi debitamente.

37.° Il proprietario o il sovrastante della spezieria veglieranno con zelo paterno sui costumi degli allievi, avendo cura ch' essi facciano progressi nell' apprendere l'arte, e perciò non dovranno mai impiegarli in lavori servili, ma unicamente in quelli che hanno rapporto alla professione.

38.° L'accettazione di un allievo si fa dal medico di delegazione mediante l'esame delle qualità volute dal § 37 in concorso dello speziale più vicino; dovendo essere altresì sottoposti al *visto* dello stesso medico di delegazione gli appuntamenti relativi che verranno stabiliti tra lo speziale e l'allievo.

39.° I certificati comprovanti che l'allievo abbia appreso l'arte devono nel predetto caso firmarsi dal medico di delegazione, dal farmacista dal quale avrà ricevuto l'insegnamento, e da un altro speziale a ciò espressamente invitato.

40.° Nessun allievo può conseguire l'attestato di avere appreso l'arte se non dimostra per mezzo di un altro esame sostenuto innanzi ai detti individui di avere acquistate le cognizioni necessarie ad un assistente.

41.° Chi non dà prova in questi esami di sufficiente istruzione viene rimandato a continuare lo studio per un tempo proporzionato e finchè possa mostrare con altri esami di avere acquistate le cognizioni necessarie.

Milano, il 15 marzo 1834.

(N.° 5.) *Disposizioni di legge in riguardo alla sovrana patente del 18 gennajo 1818 contro le armi proibite.*

15 marzo 1834.

N.° 6041-695.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l'imperatore e re sul quesito, se ed entro quale termine le contravvenzioni alla sovrana patente del 18 gennajo 1818 contro le armi proibite sieno soggette a prescrizione, colla veneratissima sovrana risoluzione del 14 gennajo p.° p.° si è degnata di sanzionare, sopra le concordi proposizioni dell'aulica cancelleria riunita e dell'aulica commissione di legislazione in oggetti giudiziarj, le seguenti disposizioni di legge:

1.° Le contravvenzioni alla sovrana patente del 18 gennajo 1818 sulle armi proibite vengono prescritte secondo le determinazioni generali portate dalla sovrana risoluzione del 16 marzo 1833 (notificazione 1.° maggio 1833, n.° 9221-1080) entro il termine di tre mesi.

2.° Concorrendo una tale contravvenzione con un delitto, dovrà essere modificata la procedura prescritta dalla notificazione governativa dell'11 novembre 1825 in guisa che

per procedere contro tali contravvenzioni non abbia da attendersi che sia terminata l'inquisizione criminale, ma che in vece già nel corso dell' inquisizione criminale (per quanto lo permettano le circostanze), in ogni caso però seguita la sentenza criminale, immediatamente dopo dal giudice criminale venga somministrata all' autorità destinata alla procedura contro le contravvenzioni alla patente sulle armi proibite l'opportunità di procedere contro la contravvenzione alla patente sulle armi, e di pronunciare la relativa di lei sentenza; e che la pena, quando essa cioè fosse personale, venga scontata dopo che sarà consumata la pena criminale.

3.° La prescrizione delle contravvenzioni alla sovrana patente del 18 gennajo 1818, per quanto dessa non fosse interrotta cogli atti dell' autorità destinata alla relativa procedura, viene sospesa coll' incamminamento della procedura criminale fino all' epoca in cui l' autorità competente viene abilitata ad incamminare la propria procedura.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione dell' ossequiato decreto dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica 22 p.° p.° gennajo, n.° 1648-120.

Milano, il 15 marzo 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Sovrane determinazioni relativamente all' istituto degli agenti aulici.*

20 marzo 1834.

N.° 6184-709.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Gli essenziali cambiamenti avvenuti nei bisogni e rapporti della società hanno mosso S. M. l' imperatore e re ad emanare con veneratissima sovrana risoluzione 9 aprile 1833 relativamente all' istituto degli agenti aulici le seguenti determinazioni:

1.° Dovrà essere anco per l'avvenire libero, siccome lo è attualmente, di trattare da per sè i proprj affari, o di farsi rappresentare da altri di propria scelta, eccettuati i casi in cui la legge ne conferisse espressamente il patrocinio a persone autorizzate.

2.° Viene soppresso l' istituto degli agenti aulici, e con ciò non se ne potranno nominare di nuovi; gli attuali però saranno mantenuti nel godimento delle prerogative e dei diritti acquisiti.

3.° All' istituto degli agenti aulici verranno sostituiti dei pubblici agenti formalmente autorizzati.

4.° Per ottenere il diritto a pubblica agenzia in affari privati deve il petente regolarmente comprovare le seguenti qualificazioni:

a) di avere passata l'età di 24 anni;

b) di avere con buon successo terminati in una università od in un liceo dell'impero austriaco gli studj legali prescritti;

c) di avere pel corso di tre anni praticato o presso di un pubblico ufficio di stato, o presso di un avvocato o di un pubblico agente abilitato;

d) di avere con buon successo sostenuto un esame sui principali oggetti delle materie relative. Gli esaminatori saranno un consigliere di governo ed un consigliere d'appello;

e) dovranno i petenti far regolarmente constare la loro buona condotta morale e probità; e finalmente

f) prestare una cauzione di dieci mila fiorini moneta di convenzione nel modo prescritto per gl'impiegati dello stato tenuti a cauzione.

5.° Il governo è abilitato di conferire per la provincia da esso amministrata l'autorizzazione a pubbliche amministrazioni in affari privati od agenzie, ma nel solo caso in cui concorrano esattamente tutte le condizioni citate all'art. 4.°

Contro il rifiuto del governo è libero il riclamo alla cancelleria aulica riunita.

6.° Gli agenti pubblici sono autorizzati ad offerire l'opera loro ed a trattare tutti quegli affari che dalle leggi vigenti non sono espressamente riservati ad altre persone, come pure

ad aprire cancellerie per affari privati e *bureaux* di ragguaglio, esigendo dalle parti le competenze convenute.

7.° Gli agenti aulici attualmente esistenti godranno, oltre i diritti acquisiti, di tutte le prerogative di pubblici amministratori di affari privati senza essere tenuti alle nuove condizioni.

8.° Saranno le cancellerie per affari privati attualmente esistenti rigorosamente sorvegliate e soppresse alla prima irregolarità in cui fossero per incorrere.

Tali determinazioni recate dall' ossequiato dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica unita 16 aprile 1833, n.° 8782-1106 si deducono a pubblica notizia, in adempimento dell' altro ossequiato aulico decreto 31 gennajo prossimo passato, n.° 30565-4396, per comune intelligenza e norma.

Milano, il 20 marzo 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 7.) *È vietato ai sudditi austriaci di accettare diplomi onorifici di dottore da università straniere.*

22 marzo 1834.

N.° 6188-919.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione 17 aprile 1832 comunicata con dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita in data 16 gennajo scorso, n.° 1133-109 si è degnata di ordinare che « i sudditi » austriaci in generale non abbiano ad accet- » tare diplomi onorifici di dottore da univer- » sità straniere. »

In adempimento degli ordini del prefato aulico dicastero si reca ciò a pubblica notizia per la corrispondente osservanza.

Milano, il 22 marzo 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 8.) *Giurisdizione competente per gl' individui di basso servigio degli ambasciatori.*

24 marzo 1834.

N.° 7064-795.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con veneratissima sovrana risoluzione 1.° febbrajo p.° p.° S. M. l'imperatore e re si è degnata di emanare la seguente determinazione relativamente alla giurisdizione sopra gl' individui di basso servigio privato di un ambasciatore estero residente in Vienna:

« Non soggiaciono all' ordinaria giurisdi-
» zione civile que' domestici e quegl' individui
» di basso servigio di un ambasciatore, i
» quali sono sudditi immediati dello stato
» cui esso appartiene.

» I sudditi de' miei stati e di altre potenze
» estere all' incontro sono soggetti alla giu-
» risdizione civile delle ordinarie magistrature
» giudiziarie fin a tanto che relativamente a
» delle singole ambasciate non venisse con-
» chiuso un accordo con eccezione alla re-
» gola. »

Ciò si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini portati dall' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica 17 febbrajo p.° p.°, n.° 4015-673.

Milano, il 24 marzo 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere*.

(N.° 9.) *Trattamento delle obbligazioni di banco sortite nell' estrazione del 1.° marzo 1834 nella serie 69.*

N.° $\frac{1837}{P.}$ 1.° aprile 1834.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

circa il trattamento delle obbligazioni di banco sortite nell' estrazione del 1.° marzo 1834 nella serie 69.

In seguito d'un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 marzo prossimo passato ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si fa noto che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100, estratte il 1.° marzo anno corrente nella 69 serie dal n.° 61241 inclusivamente al n.° 62148, verranno, conformemente alle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate con nuove obbligazioni dello stato danti l' interesse del 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 1.° aprile 1834.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 10.) *Riduzione dei termini fissati dalla notificazione 20 novembre 1828, n.° 15171-2470 per la validità delle bollette originarie delle mercanzie forestiere.*

8 aprile 1834.

N.° 9781-913.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I termini fissati dalla notificazione del 20 novembre 1828, n.° 15171-2470, art. 9, trascorsi i quali non si possono più accettare per valide le bollette delle merci indicate nella suddetta notificazione, art. 7, non essendo più adattati agli attuali rapporti del commercio ed alla durata per la quale si sogliono provvedere scorte di mercanzie di tali qualità, nè alle disposizioni che agevolano la deposizione delle merci negli emporj o nelle dogane, vengono perciò stabiliti i suddetti termini per la farina di zucchero, per lo zucchero, pel siroppo di zucchero e pel caffè *a mesi sei*, e per tutte le altre merci indicate nel surriferito articolo 9 *ad un anno.*

Questa disposizione deve andare in vigore per le bollette che verranno rilasciate dopo il 10 aprile del corrente anno.

Onde in pari tempo agevolare alle parti commercianti il ritiro di tali merci, la competenza di magazzinaggio per le medesime viene dal sopraccennato giorno in avanti ribassata alla metà della misura generale.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale in data 25 febbrajo prossimo passato, n.° 6810-665.

Milano, l' 8 aprile 1834.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 11.) *Determinazioni relative all' esercizio della navigazione a vapore.*

15 aprile 1834.

N.° 7789-693.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del 28 p.° p.° gennajo si è degnata relativamente all'esercizio della navigazione a vapore di abbassare le seguenti determinazioni:

Le direttive speciali dell'anno 1817 (pubblicate da questo governo con notificazione 27 dicembre dell' anno stesso) sono soppresse in quanto alla navigazione a vapore per mare, e questa è da trattarsi come qualunque altra navigazione.

Sono tuttavia da osservarsi a tale riguardo esattamente le misure di sicurezza prescritte con dispaccio dell' aulica cancelleria in data 30 marzo 1831, n.° 7627-686 (pubblicato con governativa notificazione 28 giugno 1831).

Resta pure ulteriormente accordata agl'imprenditori della navigazione a vapore l' agevolezza contemplata nel § 7 delle direttive dell'anno 1817. All'opposto rimangono ancora

in pieno vigore le direttive dell' anno 1817 riguardo ai laghi, fiumi e canali.

Per ciò che concerne la costruzione delle barche a vapore destinate a navigare per mare, devesi, nei casi in cui vengono per tale costruzione chiesti privilegi esclusivi, procedere conformemente alle disposizioni della patente de' privilegi del 31 marzo 1832, ed è permesso che le macchine a vapore e gli altri requisiti relativi allo scopo della navigazione vengano, fino a tanto che sarà necessario, fatti venire dall' estero coll' esenzione del dazio.

S' intende pel resto che i privilegi di navigazione a vapore per mare validamente ancora sussistenti vengono conservati pel periodo della loro durata.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento delle prescrizioni portate dal dispaccio 22 febbrajo p.° p.°, n.° 5775-232 dell' imperiale regia camera aulica generale.

Milano, il 15 aprile 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA., *Consigliere.*

(N.° 12.) *Leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l'anno 1834.*

21 aprile 1834.

N.° 10477-1193 = 10920-1243.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto pel corrente anno 1834 è stata determinata dagli eccelsi imperiali regj dicasteri aulici in uomini n.° 6006, dei quali spettano alle provincie lombarde n.° 3226.

Mediante le occorrenti coadequazioni saranno bonificati ai singoli comuni gl' individui loro rispettivamente appartenenti che fossero già entrati al servizio militare tanto volontariamente, quanto in via di arrolamento coattivo, a termini delle disposizioni contenute nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte dalle sezioni XII e successive della patente medesima avranno principio col giorno 24 corrente, e la consegna al militare dei coscritti requisiti incomincerà col giorno 11 giugno p.° v.°

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che le riguarda, dell'esecuzione di tali disposizioni.

Milano, il 21 aprile 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

(N.° 13.) *DISPOSIZIONI pei violatori del cordone contro la peste.*

5 maggio 1834.

N.° 10532-1197.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione sovrana 25 gennajo ultimo scorso si è degnata di approvare le seguenti disposizioni proposte dall' imperiale regio comando generale militare della Dalmazia in riguardo a coloro che violassero il cordone contro la peste.

1.° Formato e messo in attività il cordone contro la peste, qualora qualcuno tentasse violarlo, la guardia del cordone stesso, dopo di aver data la voce d'intimazione per la ritirata, e non restando altro mezzo per impedire il passo all'individuo, farà fuoco contro di lui senza distinzione se il cordone sia di prima, seconda o terza linea.

2.° Se poi ad onta della forza opposta qualcuno riuscisse colla violenza a superare il cordone, oppure se alcuno lo oltrepassasse clandestinamente, sarà egli sottoposto al giudizio statario, condannato alla morte e fucilato.

3.° Chi rompesse o trasgredisse la contumacia sarà punito severamente a norma delle leggi veglianti.

In esecuzione degli ordini dati da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato rescritto 27 marzo p.° p.°, n.° 3421, vengono tali disposizioni pubblicate anche in queste provincie ad intelligenza e norma di quegli abitanti delle medesime i quali potessero trovarsi nella circostanza di andarvi soggetti.

Milano, il 5 maggio 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

(N.° 14.) *Prescrizioni auliche intorno al commercio dei filati di cotone.*

20 maggio 1834.

N.° 14590-1383.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In vista degli abusi che si commettono con ricapiti irregolari o di antica data concernenti l'acquisto e la provenienza dei filati di cotone, l'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 25 febbrajo p.°p.°, n.° 31897-3013 ha ordinato quanto segue:

« 1.° Entro il termine di dieci giorni, cominciando dal momento in cui sarà stata in ogni luogo pubblicata la presente notificazione, ogni *mercante* o *negoziante*, il quale traffica con filati di cotone o con merci di cotone, ed ogni esercente, il quale si occupa della fabbricazione, dell' apparecchio o di altra lavorazione di merci di filati di cotone miste e non miste d'altra materia, deve presentare al più prossimo ufficio daziario (ricevitoria), oppure, non trovandosene alcuno in vicinanza, al più prossimo dispensiere delle privative, od all'intendenza di finanza della provincia in cui dimora

la parte, insieme ad un elenco da unirsi in doppio, le *bollette dazjarie*, e le note o siano fatture dell' acquisto o della *vendita* fatta dai *filatoi* di cotone *nazionali* per quei filati di cotone ch' egli possiede presso sè medesimo o presso la gente che travaglia per di lui conto, preparati in istato ancor naturale, ossia non lavorati, tinti o già convertiti in merci o manifatture di cotone. Se prima della scadenza del prescritto termine dovesse aver luogo una revisione ossia visita all' impresa della fabbrica o del depositorio per le vendite, le bollette e le fatture d' acquisto possono presentarsi anche agl' impiegati che eseguiscono la visita o revisione.

» 2.° L' elenco dev' essere compilato secondo l' unito modello; ha da contenere il nome della parte che ha rilasciata la fattura dell' acquisto o dell' ufficio che ha emessa la bolletta, il giorno ossia la data della emissione, il numero col quale è marcata la bolletta o la fattura, la qualità e quantità dei filati espressa nel ricapito; deve anche indicare la quantità di essi che si trova presso la parte non ancora lavorata o ridotta in merce, ed in quali articoli. Questi elenchi e le rispettive loro accompagnatorie non vanno sottoposti al bollo.

» 3.° Se una parte avesse unito bollette o fatture d' acquisto di filati di cotone ad una

quantità di filati di cotone o d' altre merci da lei altrove spedite che al momento della presentazione dell' elenco si trovano in cammino pel luogo della loro destinazione, se ne dovrà fare l' avvertenza nella rubrica delle osservazioni dell' elenco stesso, esprimendo la quantità e la specie delle spedite merci, la data in cui ebbe luogo la spedizione, il nome di quello cui sono dirette ed il luogo dov' è destinata la spedizione.

» 4.° Portando qualche parte che non sa scrivere ad un ufficio bollette o fatture d' acquisto, l' ufficio cui vengono presentati i ricapiti deve compilare l' elenco secondo il contenuto dei medesimi e secondo l' indicazione della parte, glielo leggerà poi chiaramente e lo farà dalla medesima con un segno di croce confermare alla presenza di due testimonj, che come tali hanno da sottoscrivere l' elenco.

» 5.° Un esemplare dell' elenco verrà tosto restituito alla parte colla dichiarazione della seguita presentazione, e le servirà di prova che sono stati presentati i prescritti ricapiti.

» 6.° I proprietarj dei *filatoi del cotone* debbono presentare nello stesso modo e dentro il medesimo termine le bollette daziarie e le fatture dell' acquisto del *cotone greggio* o *filato* che si trova presso di loro.

» 7.° Se uno stesso tenesse in due o più luoghi varie fabbriche o magazzini per la vendita, si debbono descrivere e presentare separatamente le bollette e fatture d'acquisto che si trovano in ciascun di essi.

» 8.° Le bollette e fatture che avrebbero dovuto presentarsi in forza della presente prescrizione, e che non fossero state presentate sino alla scadenza dello stabilito termine, spirato che sia, non verranno più ritenute valide per giustificare la provenienza de' filati di cotone o d'altre merci di cotone, nè per coprire le scorte di cotone greggio e dei filati di cotone che si trovassero presso i filatori del cotone.

» 9.° Ha luogo una eccezione unicamente per quelle bollette e fatture le quali durante il prescritto termine dei 10 giorni accompagnavano una spedizione in quel frattempo in cammino al luogo di sua destinazione, purchè sia stata dallo speditore debitamente adempita la premessa disposizione (§ 3), e che la parte che la riceve produca entro giorni 3 dopo il ricevimento i pervenutile ricapiti nel modo prescritto.

» 10.° Le bollette daziarie e le fatture d'acquisto che sono state regolarmente presentate in forza della presente disposizione non ottengono in conseguenza della presentazione e

della restituzione alle parti dopo essere state ispezionate dalle autorità daziarie verun altra o maggior forza di prova di quella che loro appartiene giusta le veglianti prescrizioni. »

Tanto si porta a pubblica notizia in adempimento del succitato aulico dispaccio, onde serva di norma e direzione a chiunque vi ha interesse.

Milano, il 20 maggio 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

Elenco dei ricapiti presentati da N. N. a . . . . . .

Numero progressivo.	Nome e cognome della parte che gli ha emessi.	Data dell' emissione.	Num.	Qualità dei filati.	QUANTITA' DEI FILATI						OSSERVAZIONI.
					Espressa nel ricapito o nella bolletta.	CHE SI TROVA EFFETTIVAMENTE					
						in istato naturale		LAVORATI.			
						bianchi.	tinti.	Qualità della merce.	Numero delle pezze.	Quantità dei filati.	
						Libbre.				Libbre.	

(N.° 15.) *Dichiarazione intorno agli editti da pubblicarsi nelle gazzette per la citazione degli emigrati.*

31 maggio 1834.

N.° 13586-1557.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio promosso, se a tenore dei §§ 7 lettera *e*, 26, 27, 28 e 32 della sovrana patente sull'emigrazione l'inserzione nei pubblici fogli degli editti speciali di citazione abbia da farsi una sola volta o tre volte per ciascuno di questi editti, la cancelleria aulica riunita di concerto colla commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria trovò di emanare con ossequiato dispaccio 10 aprile prossimo scorso, n.° 8857-795 la dichiarazione seguente:

« Dalla confrontazione dei §§ 7 lettera *e*,
» 26, 27, 28 e 29 della sovrana patente del 24
» marzo 1832 sulla emigrazione risulta che
» nel caso del § 7 lettera *e* e del § 32 l'unico
» editto di citazione da rilasciarsi dovrà essere

» pubblicato ne' volte nel modo prescritto
» con mezzo delle gazzette, che però nel caso
» del § 27 ciascuno dei tre editti da rila-
» sciarsi dovrà essere pubblicato una sola
» volta nella gazzetta, cioè tutti insieme tre
» volte. »

Tanto si dichiara per comune intelligenza giusta quanto è prescritto con aulico dispaccio del 10 aprile prossimo passato, n.° 8857-795.

Milano, il 31 maggio 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 16) *Trattamento dei capitali dell'antico debito dello stato estratti a sorte il 1.° di maggio 1834 nella serie 260.*

N.° $\frac{3209}{P.}$ 31 maggio 1834.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO

NOTIFICAZIONE

sul trattamento dei capitali dell' antico debito dello stato estratti a sorte il 1.° di maggio 1834 nella serie 260.

Per decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 corrente ed inerentemente alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$ si notifica che le obbligazioni della regia camera aulica d'Ungheria estratte il 1.° di maggio anno corrente nella serie 260 del 3 $\frac{1}{2}$ per 100, del 4 e 5 per 100, incominciando dal n.° 2055 sino al n.° 3175 incluso con tutte le somme del capitale; n.° 3176 con un quarto della somma del capitale, non che le obbligazioni sovrane n.° 1 del 4 $\frac{1}{2}$ per 100 con un quindicesimo della somma del capitale, e n.° 92 al 4 per 100 colla metà della

somme del capitale, saranno cambiate a norma della sovrana patente del 2 marzo 1818 contro obbligazioni nuove dello stato portanti l'interesse del 3 $\frac{1}{2}$ per 100, 4 per 100, 4 $\frac{1}{2}$ per 100 e 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 31 maggio 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 17.) *Regolamento per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone.*

28 giugno 1834.

N.° 19837-1879.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Ad oggetto di completare le misure che richiede il mantenimento delle leggi daziarie riguardo alle manifatture fabbricate col cotone, l' imperiale regia camera aulica generale in appendice alle disposizioni del 22 novembre 1829, n.° 28255 pubblicate il 25 gennajo 1830, n.° 16813-3137 C. ha stabilito il quì annesso regolamento, che si deduce a cognizione del pubblico per generale norma e contegno, avvertendo che le prescrizioni circa il *trattamento dei filatoi a macchina*, circa la *tenuta dei registri per parte delle fabbriche di merci di cotone* (a meno che esse non fossero già obbligate alla tenuta dei registri dal regolamento 22 novembre 1829), circa il controllo dell' andamento interno di fabbrica, circa il metodo o processo

da osservarsi nello smercio delle merci di cotone o nelle spedizioni di esse andranno in vigore col 1.° di luglio anno corrente. Dalla pubblicazione poi del presente regolamento saranno attivate le altre prescrizioni che vi sono contenute.

Le fabbriche o siano i filatoi del cotone debbono col 6 *luglio* anno corrente presentare tanto i registri di vendita, quanto le ordinate legittimazioni pei mesi di maggio e giugno anno corrente, e così continuare regolarmente in seguito.

Milano, il 28 giugno 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CHIFFA, *Consigliere.*

REGNO LOMBARDO-VENETO.

REGOLAMENTO

intorno alle misure per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone.

I.

Circa la fabbricazione delle manifatture di cotone.

1.°

Filatoi del cotone: acquisto del cotone pei filatoi.

1.° Il *cotone greggio* necessario per l' esercizio dei *filatoi* può venire daziato o direttamente in nome d'un filatojo, o ritirato da un *negoziante* o *trafficante*. Nel secondo caso il cotone dev' essere presentato ad una dogana o ad una (*Hauptzollamt*) ricevitoria principale, ed è da prodursi la bolletta del pagamento ossia del daziato. L'ufficio rilascia all'appoggio di quest' ultima una bolletta in testa del filatojo. In amendue i casi non trovandosi il filatojo nel luogo medesimo della stazione dell' ufficio, il cotone, previa pesatura ed ispezione, vien posto sotto sigillo e diretto, per l'apertura dei sigilli, all'ufficio daziario che trovasi nel luogo del filatojo, oppure, se quivi non sussistesse un tale ufficio, ad altri uffici vicini di finanza.

La dichiarazione che il cotone è stato presentato e che furono levati i sigilli viene posta *a tergo* della bolletta.

Vendita di cotone per parte dei filatoi.

2.° È permesso ai filatoi di *vendere i cascami di cotone* che in proporzionata quantità loro rimangono dall'esercizio della filatura e dei quali non possono più giovarsi per la fabbricazione dei filati, al quale scopo l'impresa ossia lo stabilimento è destinato. Se all'opposto il cotone provveduto pel bisogno d'un filatojo avesse ad essere riconosciuto in tutto od in parte non adattato all'uso del medesimo, e si avesse intenzione di alienare quel cotone che per qualità o quantità non può considerarsi cascame proporzionato all'esercizio del filatojo, ogni consimile vendita dev' essere preventivamente notificata all'ufficio daziario del luogo (e se quivi non ve ne fosse, all'autorità incaricata della sorveglianza del filatojo) per l'esame delle circostanze danti motivo alla vendita e per la vidimazione della nota ossia fattura da rilasciarsi pel cotone.

Spedizione di cotone greggio da un filatojo all'altro.

3.° La premessa preventiva notificazione deve aver luogo anche quando si vuole spedire da un filatojo in altra fabbrica di filati del cotone che non sia cascame dei lavori del filatojo, sia che amendue le imprese di fabbrica appartengano ad un medesimo proprietario od a persone diverse. Questa spedizione di cotone dev' essere posta sotto sigillo d'ufficio ed assegnata per la rimozione dei sigilli, come prescrive il § 1.° suddetto.

Quantità per la quale le bollette del cotone servono di giustificazione pel filatojo.

4.° Verificandosi all'atto di daziare o di mettere in ispedizione, oppure nel luogo della destinazione

all'arrivo del cotone greggio destinato per un filatojo, che la quantità è minore di quella stata espressa nella dichiarazione allo scopo del daziato, o che apparisse dalla bolletta, quest'ultima dee servire di legittimazione al filatojo solo per la quantità effettivamente rinvenuta, ancorchè fosse stato pagato il dazio per una quantità maggiore. In questo caso può quindi nei libri del filatojo registrarsi in entrata soltanto la quantità di cotone effettivamente pervenutavi.

Tenuta dei registri della fabbrica.

5.° I registri dei filatoi debbono tenersi esattamente secondo il citato regolamento del 22 novembre 1829, e sono da chiudersi colla fine di ciascun mese.

Presentazione del registro delle vendite e d'alcuni prospetti giustificativi.

6.° Il *registro delle vendite d'ogni filatojo* dev'essere consegnato regolarmente chiuso all'autorità camerale del distretto, *di due mesi in due mesi*, al più tardi pel *sesto giorno del terzo mese*, quindi costantemente pel 6 di marzo pei mesi di gennajo e febbrajo, pel 6 di maggio pei mesi di marzo ed aprile, e così successivamente. Le bollette del cotone ritirato nel decorso del periodo dei due mesi debbono contemporaneamente prodursi accompagnate da un prospetto da compilarsi in doppio originale secondo l'annesso modello *A*.

È da aggiugnersi inoltre un prospetto secondo il modello *B* intorno ai lavoranti stati nella fabbrica occupati durante i due decorsi mesi. Le autorità sono incaricate di prendere le misure opportune compatibili colle circostanze locali, onde agevolare possibilmente ai filatoi la presentazione del

registro delle vendite e dei menzionati prospetti; anzi, trovandosi vicino un ufficio di finanza che può venir incaricato del ricevimento per la trasmissione all' imperiale regia intendenza delle finanze, dovranno destinare appunto un tale ufficio.

Modo di regolarsi nel ricevimento.

7.° Il prospetto delle bollette del ritirato cotone greggio verrà all' atto del ricevimento confrontato colle bollette, ed un esemplare di esso restituito sul fatto alla fabbrica corredato della dichiarazione d'ufficio che sono stati presentati il registro di vendita, le bollette del cotone ed il prospetto concernente i lavoratori. Tale prospetto munito della dichiarazione come sopra serve alla fabbrica di giustificazione riguardo al cotone espresso nelle bollette ed all' adempimento dell' obbligo imposto dal precedente paragrafo.

Restituzione dei registri di vendita.

8.° I registri di vendita dei filatoi verranno loro restituiti tosto che più non occorrono ad uso di ufficio.

Commercio con filati di cotone stranieri e custodia dei medesimi nei filatoi.

9.° La fabbricazione dei filati di cotone *non* comprende in sè il diritto di *ritirare filati di cotone forestieri e di negoziare con tali filati.* Non possono sotto verun pretesto venir custoditi filati di cotone d' origine straniera nei *ripostigli*, *locali e spazj ad uso della fabbrica di filati di cotone.* Sotto questa

disposizione sono contemplati anche le botteghe ed i depositori o magazzini che trovansi nell' edificio della fabbrica destinati allo spaccio dei proprj filati. All' opposto non viene con ciò vietato ai possessori o comproprietarj di filatoi di cotone (in quanto che dessi indipendentemente da questa fabbricazione siano, giusta le veglianti prescrizioni relative, autorizzati a commerciare con filati di cotone o ad altro esercizio od arte diretta alla lavorazione ed all' apparecchio di filati già fabbricati) di ritirare e far uso di filati di cotone esteri per siffatto commercio, esercizio od arte, ciò che però deve aver luogo separatamente dalla fabbricazione dei filati di cotone e fuori dei locali al filatojo addetti. D'un tale commercio od esercizio devesi tenere un regolare registro separato dai registri della fabbrica.

10.° Se una qualche impresa, la quale occupasi della lavorazione o preparazione dei filati di cotone, venisse esercitata *in immediata comunione* col filatojo del cotone e nel caseggiato medesimo di quest' ultimo, ed il proprietario dell' impresa desiderasse di far uso, oltre ai filati di cotone nazionali, anche di quelli provenienti dall' estero, se ne deve fare rapporto all' imperiale regia intendenza di finanza, la quale senza intralciare l' esercizio prenderà le occorrenti misure di sorveglianza.

In tal caso questa impresa è sottoposta a quelle discipline d' ispezione volute pei filatoi, eccettuata la regolare produzione dei registri di vendita delle merci fabbricate coi filati di cotone.

Trattamento dei filatoi a macchina.

11.° Le disposizioni intorno ai filatoi di cotone sono applicabili anche a quei filatori che fabbricano

filati di cotone con delle *macchine*. Non essendo essi provveduti di una patente di fabbrica, vengono però, se lo domandano, esentati dalla tenuta dei registri. In tal caso giustificando essi la quantità del cotone greggio che hanno ritirato, verranno, a *convenienti* intervalli, muniti di fatture di vendita predisposte d' ufficio per una quantità di filati corrispondente a quella della premessa giustificazione. In questo caso essi non possono per conseguenza far uso d' altre fatture per lo spaccio dei loro filati fuor di quelle che sono loro state rilasciate, avendo essi poi da riempirle col nome del compratore, colla data della emissione, col numero della finezza dei filati e col luogo della loro destinazione, apponendovi inoltre la loro firma. A quei filatori che non esercitano il loro mestiere a guisa di fabbrica, ed ai quali con riguardo al loro bisogno riuscirebbe gravoso il ritirare il cotone greggio direttamente dall' estero o per via di qualche dogana, si può inoltre permettere qualche deviazione dal regolamento generale adattata ai rapporti della loro industria ossia del loro esercizio.

Filatori a mano.

12.° Sono eccettuati dall' applicazione del regolamento presente i *filatori a mano*. È però loro dovere, dietro ricerca dell' autorità finanziaria, di giustificare l' acquisto del cotone che trovasi presso di loro tanto in natura, quanto già convertito in filati.

2.°

Tenuta di registro delle fabbriche di merci di cotone.

In generale.

13.° Si debbono tenere *registri regolari* sotto l'esatta osservanza del regolamento 22 novembre 1829 (vedi notificazione governativa 25 gennajo 1830, n.° 16813-3137) non solamente per l'esercizio di fabbriche da filare il cotone e delle fabbriche di merci di cotone e stamperie, ma in generale per l'esercizio di tutte le fabbriche le quali si occupano dell' *apparecchio* o della *lavorazione* di filati di cotone, oppure della *lavorazione* o dell' *apparecchio* d' altre *manifatture* o siano *produzioni di cotone.*

Registri particolari intorno al giro interno della fabbrica.

14.° Riguardo al cotone, ai filati di cotone o mercanzie che da una fabbrica vengono altrove spedite per la *lavorazione*, trasformazione o per l'apparecchio, per esempio per la filatura, tessitura, tintura, stampa, imbiancatura e simili, colla destinazione del *ritorno nella fabbrica*, dopo tale operazione si debbono tenere in perfetto accordo col registro di fabbrica dei *libri particolari* secondo il modello *C* indicanti il ramo del lavoro ossia dell'esercizio pel quale sono destinati; per esempio = libro ossia registro della tessitura, imbiancatura, gualchiera o follatura, della tintoria, ecc.

Forma ossia disposizione di tali registri.

15.° In questi registri dell'andamento interno della fabbrica si deve esprimere la qualità dell'oggetto che viene spedito e la rispettiva *quantità*; e riguardo ai filati anche il *numero della finezza*, il *nome* dell'esercente al quale vien fatta la spedizione, il *processo* cui dee sottoporsi l'oggetto, l'*epoca* della spedizione, il *periodo di tempo* entro il quale l'oggetto o la rispettiva manifattura deve ritornare alla fabbrica, lo *stradale* che deve percorrere la spedizione nell'andata e nel ritorno alla fabbrica, finalmente il *giorno* in cui l'oggetto vi è rientrato.

16.° Si deve aprire un apposito registro per cadauna *impresa di manifattura* colla quale la fabbrica è in relazione per alcuno dei rami o siano scopi premessi, e nominativamente per cadaun tessitore, lavoratore a maglia e simili cui vengono consegnati filati o mercanzie per un processo ossia lavoro da eseguirsi per conto della fabbrica, nel qual registro debbono riportarsi tutte le spedizioni, distribuzioni e restituzioni che hanno luogo fra questi esercenti o manifattori e la fabbrica stessa.

La spedizione od il rilascio di materia gregge o d'altre merci fuori della fabbrica, e così il ritorno in essa dell'oggetto lavorato debbono confermarsi dal direttore ossia capo della fabbrica, o dall'individuo che lo rappresenta colla propria sottoscrizione, e cadauna volta, tanto al rilascio che al ricevimento, riportarsi con chiarezza nel registro di fabbricazione.

I numeri o siano le cifre nei libri pel giro interno della fabbrica debbono sempre venir espressi in lettere.

Uso dei medesimi.

17.° Questi registri hanno da accompagnare gli articoli spediti dalla fabbrica sia nell'andata al sito della lavorazione da eseguirsi, sia nel ritorno alla fabbrica. Servono essi anche all'esercente o manifattore cui furono spediti o consegnati, finchè sia compiuta l'operazione nel luogo del proprio esercizio, di giustificazione a carico della fabbrica.

Fuori d'un tal luogo e dello stradale designato nel registro per l'andata e il ritorno, siffatti libri non possono ammettersi per giustificazione, e nemmeno impiegarsi da verun altro esercente fuori di quello al cui nome sono intestati, onde guarentire le materie o le merci che si trovano in sue mani.

Disposizione speciale risguardante le fabbriche vicine ai confini.

18.° Per le spedizioni che dalle fabbriche situate entro e fuori del circondario confinante vengono fatte pel detto circondario ad oggetto del loro interno andamento debbono presentarsi i registri relativi predisposti per cadaun singolo esercente col quale la fabbrica è in relazione, e prima che essa ne faccia uso all'ufficio daziario che trovasi nel luogo, oppure, se quivi non ve ne fosse, all'ufficio al quale è assegnata per parte dell'imperiale regia intendenza di finanza la fabbrica allo scopo di una tale operazione d'ufficio. L'ufficio esamina le formalità estrinseche del registro ed ha soprattutto da avvertire che per le spedizioni reciproche venga indicato lo stradale diritto che d'ordinario serve di comunicazione fra il luogo della fabbrica e

quello in cui dee eseguirsi il processo del lavoro, e che il tempo da impiegarsi nel percorrere un tale cammino venga fissato in una misura corrispondente all'effettivo bisogno. Non presentandosi difficoltà sotto verun aspetto, si appone l'attestazione o dichiarazione d'ufficio al primo foglio del registro, senza la quale desso non può servire di giustificazione.

Metodo pei singoli esercenti non obbligati alla tenuta dei registri.

19.° Se un esercente o manifattore non provveduto di una patente di fabbrica spedisce o trasporta in altro luogo cotone, filati di cotone od altre merci di cotone perchè siano lavorate, diversamente fazzonate od apparecchiate, colla destinazione di riceverle di bel nuovo lavorate in altro modo, questi scambievoli trasporti debbono trattarsi giusta le disposizioni generali intorno alle spedizioni di manifatture di cotone (§§ 29.° e 43.°). Ma s'egli desiderasse di valersi, in vece dell'applicazione di tali prescrizioni, dei registri voluti per l'interno movimento delle fabbriche, ciò gli è concesso a condizione ch'egli tenga non solamente i registri speciali prescritti pel giro interno di fabbrica, ma in generale i registri nel modo ordinato per le fabbriche, con regolarità, precisione e senza interruzione alcuna.

II.

Intorno al commercio e giro delle manifatture di cotone.

1.°

Tenuta dei libri per parte delle persone commercianti.

20.° Le *persone ch' esercitano il commercio*, le quali in forza delle veglianti prescrizioni sono obbligate a tenere dei registri di commercio regolari, debbono, volendo negoziare in cotone, filati di cotone od altre manifatture di cotone, esporre in tali registri con chiarezza, integrità e verità gli affari che vi si riferiscono.

2.°

Ricapiti.

Documenti a giustificazione dei filati di cotone.

21.° I *filati di cotone* che trovansi presso esercenti debbono essere muniti, onde giustificarne l' acquisto e la provenienza, di *bollette emesse da un ufficio daziario* o di *fatture di vendita per parte di un filatojo di cotone nazionale.* Altre fatture di vendita per filati di cotone non sono da accettarsi a giustificazione degli esercenti. Per esercenti s' intendono in questo ed in tutti gli altri paragrafi del presente regolamento non solamente le persone che si occupano della fabbricazione, di lavoro diverso o dell' apparecchio dei filati di cotone o d' altre manifatture di cotone, ma ben anche quelle che ne fanno commercio o versano nella spedizione di mercanzie.

22.° Le bollette e fatture di vendita dei filati di cotone, perchè possano guarentire gli esercenti, hanno da *essere intestate al nome di tali persone* o state loro *cedute* sotto l' osservanza del regolamento 22 novembre 1829, §§ 3 e 4.

23.° *Bollette* o fatture di vendita che per parte di *bottegai* o merciajuoli ambulanti od altre *persone* non contemplate nella classe degli esercenti fossero state cedute a *fabbriche* od a *persone che hanno commercio* non valgono a giustificare il loro esercizio. Debbono parimente venire rifiutate quali documenti giustificativi anche per le *imprese* o *maestranze di minore entità* che si occupano della preparazione o fabbricazione di manifatture di cotone le bollette o fatture che fossero state loro cedute da *merciajuoli girovaghi* o da *persone che non esercitano traffico di cotone.*

3.°

Metodo per la vendita delle merci di cotone. Quali documenti o ricapiti siano da cedersi.

24.° Venendo per parte di un *tintore* ceduto del *filato tinto*, od in generale per parte di un *producente* (vale a dire quegli che ha fabbricata od apparecchiata la merce, o fatta fabbricare ed apparecchiare per conto proprio) ceduta una merce fabbricata di filati di cotone con o senza promiscuità d' altre materie a *qualche altro esercente*, si deve cedere al compratore, oltre all' emissione della fattura dell' oggetto venduto, la bolletta o fattura d' acquisto dei *filati di cotone contenutivi.* La fattura dell' oggetto venduto può stendersi a *tergo* della bolletta o fattura d' acquisto del filato: qualora poi il ricapito del filato o non presentasse lo spazio

sufficiente, o consistesse in più separate pezze, o in generale che la parte preferisse di rilasciare la fattura dell' alienato oggetto mediante un separato foglio, devesi in quest' ultimo citare chiaramente non solo le bollette o fatture d' acquisto dei filati contenuti nella merce, ma è d'uopo inoltre citare a tergo dei ceduti ricapiti del filato la fattura che viene contemporaneamente rilasciata, indicando in succinto la specie della merce cui essa appartiene. Per esempio « come da fattura d' oggi n.° . . . . . » ceduta a N. N. a garanzia di cotoni greggi. »

25.° Lo stesso metodo è da osservarsi anche nelle ulteriori vendite della merce fino al momento che per cura di un ufficio di finanza viene secondo le prescrizioni *ritirata* la giustificazione intorno ai filati contenuti nell' oggetto (§§ 26.° e 54.°).

Le fatture per gli oggetti fabbricati con filati di cotone, o per filati di cotone tinti possono in conseguenza venire a giustificazione accettati solo in quanto che vi siano unite anco le bollette o le fatture, o siano i ricapiti giustificativi dei filati lavorati o *fazzonati*, o che sia provato che vennero ritirati da un ufficio di finanza.

Agevolezza circa le cessioni.

a) *Per istanza verbale fatta ad un ufficio di finanza.*

26.° Esercenti i quali non sono obbligati a tenere i registri possono nella vendita o spedizione dei proprj loro prodotti esonerarsi dall' emettere le fatture in iscritto e dalla cessione in iscritto a tergo delle bollette o fatture d' acquisto dei filati di cotone col presentare tali ricapiti ad un ufficio di finanza che trovasi nel luogo od a questo vicino, al quale incumbe l' ispezione d' ufficio nella

spedizione di manifatture di cotone, comunicandogli verbalmente l' affare di cui si tratta. L' ufficio ritirando i ricapiti giustificativi del filato rilascia l' occorrente carta di spedizione.

b) *Divisione delle bollette e delle fatture d'acquisto.*

27.° Onde *agevolare la divisione* delle giustificazioni intorno ai filati di cotone sono incaricati gli uffici daziarj di rilasciare le bollette circa i filati di cotone daziati sopra domanda delle parti o unitamente per tutta la spedizione ritirata in una sola volta, oppure separatamente in più piccole ripartizioni sino alla quantità di quattordici libbre, peso metrico. Si dispone inoltre che presso le ricevitorie principali, dogane od altri uffici di finanza, presso i quali pei rapporti del traffico rendesi necessaria una tale misura, si possano *ritirare verso la consegna di bollette* di pagamento per filati di cotone delle *bollette parziali*, *bollette di rimpiazzo* o di sostituzione per delle quantità minori; finalmente che nei casi in cui le fatture di acquisto dei filatoi nazionali prodotte al momento dell'alienazione o spedizione di manifatture di cotone portano una quantità di filati maggiore di quella contenuta nelle merci alienate o spedite venga per parte dell' ufficio al quale furono insinuati tali ricapiti rilasciata una carta d' acquisto.

Tassa ossia diritto di spedizione ossia di rilascio.

28.° Per l' emissione di ogni taglio di quitanza, bolletta di pagamento e di sostituzione viene fissata la competenza *in cinque centesimi.* Non si esige verun diritto per le carte di acquisto o di spedizione.

4.°

Spedizione di manifatture di cotone.

a) *Ricapiti di spedizione.*
In quali casi siano questi necessarj.

29.° *Ricapiti* o siano *documenti in iscritto* sono da emettersi non solamente nelle vendite che si fanno ad un esercente, ma in generale anche allor quando *vengono fuori del luogo spedite manifatture di cotone*, e che la loro *quantità* arriva a *mezza libbra di bobinett*, *cinque libbre di filato di cotone e ventotto libbre peso metrico d' altre manifatture di cotone.*

Contenuto dei medesimi.

30.° Le fatture degli articoli che vengono spediti fuori del luogo *debbono*, oltre ai requisiti voluti dal regolamento 22 novembre 1829, § 1.°, *esprimere*

a) il numero e la *marca* delle *casse*, dei *pacchi* o *colli*, qualora si spedisca la merce imballata ossia impaccata;

b) l' *epoca della spedizione*;

c) lo *stradale* che deve prendere il carico spedito;

d) il *tempo* entro il quale esso dee arrivare al luogo destinato;

e) il *nome*, *cognome*, il *luogo della dimora* di quello per mezzo del quale viene fatta la spedizione. Le cifre indicanti la *quantità* degli oggetti spediti, il *giorno della spedizione* ed il *tempo* prefisso per l'*arrivo nel luogo* della destinazione debbono essere scritti con parole.

Se la *lettera di spedizione* di carico o *di porto* contiene tutti i requisiti voluti per le fatture di acquisto, non è necessario emettere una simile fattura speciale, e la lettera di spedizione o di carico può quindi impiegarsi in luogo di essa.

Uso dei ricapiti.

31.° La fattura e la lettera di carico dee *accompagnare la spedizione*, e può venire accettata a giustificazione soltanto sopra lo stradale in questo ricapito designato pel trasporto e nel luogo della destinazione dopo l'arrivo, in quanto che siano state osservate le prescrizioni relative alla spedizione, al trasporto ed all'arrivo nel luogo della destinazione.

Eccezione per gli esercenti non obbligati alla tenuta di registri.

32.° *Se un esercente, il quale non è obbligato alla tenuta di registri* trasporta in persona o spedisce per mezzo di un individuo appartenente alla propria sua famiglia o servitù *una manifattura sua propria*, ovvero *i filati di cotone destinati all' esercizio per conto proprio* in altro luogo, egli non è già in dovere di rilasciare una fattura; il trasporto dee però essere scortato del ricapito giustificativo dei filati trasportati in istato naturale ossia non lavorati, ovvero contenuti nella manifattura di cotone.

b) *Consegna ossia presentazione agli uffici di finanza di articoli in ispedizione. Nel luogo della spedizione.*

33.° Se viene fatta la spedizione di manifatture di cotone nella quantità indicata di sopra (§ 29.°) dal

luogo in cui è stabilito un *ufficio daziario* o *altro ufficio* di finanza autorizzato ad eseguire le operazioni daziarie nei casi di spedizione di manifatture di cotone, l'oggetto destinato alla spedizione *dev'essere presentato a quest' ufficio quivi dichiarato, producendo la giustificazione regolare intorno all' acquisto del medesimo, non che dei filati lavorati* (§§ 21.° e 25.°).

Se l'oggetto destinato alla spedizione consiste in *bobinett* o *nankin* d'estera provenienza, è da giustificarsene il legale acquisto.

La dichiarazione può farsi *verbalmente* nei casi nei quali sono le parti esonerate dall'emissione di fatture o di lettere di carico in iscritto (§§ 26.° e 32.°).

Negli altri casi la fattura o la lettera di carico tiene luogo della dichiarazione scritta, purchè sia corredata dei requisiti prescritti.

Procedura per parte dell'ufficio.

34.° L'ufficio verifica la *qualità* ed il *peso della merce, esamina i prodotti ricapiti giustificativi* e rilascia un *certificato* della seguita operazione. Se l'oggetto è destinato per un luogo in cui trovasi una ricevitoria od altro ufficio autorizzato al processo daziario nelle spedizioni di merci, si applica il sigillo di finanza all'oggetto, e questo viene assegnato all'ufficio come sopra.

Assegnamento del carico ad altro ufficio per l'esame dei prescritti ricapiti.

35.° La *prestazione delle giustificazioni prescritte* contiene per verità una condizione, senza il cui adempimento non può di regola permettersi alle manifatture di cotone, le quali sono state presentate ad un ufficio di finanza, il trasporto ad altro

luogo. Tuttavia, caso che la spedizione sia destinata per un luogo in cui trovasi una *dogana principale* od una *dogana*, si può permettere a persone *sicure* e *conosciute*, o *danti cauzione*, dietro loro domanda, di mettere in regola i prescritti documenti giustificativi presso l' ufficio del luogo in cui la spedizione è destinata. In questo caso la parte deve obbligarsi mediante *una dichiarazione* in iscritto di presentare la merce a quell' ufficio cui essa verrà assegnata, e se ciò venisse ommesso entro il termine prefisso, di pagare l' importo della multa risultante per l' ommessa giustificazione dell' acquisto della spedita merce.

I documenti che servono di giustificazione debbono al tempo stesso venir consegnati all' ufficio, il quale li suggella e restituisce alla parte insieme alla bolletta di spedizione o di carico, onde recarli a quell' ufficio cui è assegnato il carico stesso.

Presentazione ad un ufficio durante il trasporto ossia viaggio.

36.° Se nel luogo donde vengono spedite manifatture di cotone nella quantità accennata al § 29.° non si trovasse alcun ufficio autorizzato al processo daziario per le spedizioni di mercanzie, che però il convoglio prendesse una direzione in cui havvi un tal ufficio, dee rassegnarvisi; e qualora varj fossero gli uffici sopra lo stradale da intraprendersi, all' ufficio più vicino, dal quale si procederà nel modo prescritto dai precedenti §§ 33.°-35.° Questa disposizione non si estende però a quegli oggetti che si spediscono per mezzo delle diligenze o messaggerie da un luogo in cui non trovasi un ufficio incaricato a ricevere la professione daziaria in caso di spedizione di merci.

Nel luogo della destinazione.

37.° Finalmente se una spedizione di manifatture di cotone della natura indicata al § 29.° è stata destinata per un luogo nel quale sussiste un ufficio autorizzato per la professione della spedizione di mercanzie, *arrivata che sia in un tal luogo, e prima di scaricarla* dev'essere presentata all'ufficio, il quale procede secondo il metodo prescritto ai §§ 33.°-35.° Se la merce era assegnata all'ufficio sotto sigillo, viene da esso levato e rilasciato certificato relativo.

Disposizioni speciali per le spedizioni che dall'interno dello stato si dirigono verso i confini.

38.° Le manifatture di cotone che all'atto della spedizione o lungo il trasporto vennero presentate ad un ufficio di finanza, e quivi sottoposte al processo d'ufficio, e che non sono destinate ad essere condotte nel luogo di stazione d'un ufficio incaricato delle operazioni necessarie nelle spedizioni di merci, sono di regola *esentate dall' obbligo di presentarsi* ad un secondo ufficio. È tuttavia riservato a quegli uffici che ricevono la professione delle spedizioni premesse di porre sotto sigillo le manifatture di cotone che dall'interno del *paese sono dirette verso il confine straniero*, e di assegnarle per la rimozione dei sigilli ad un ufficio di finanza vicino al luogo della destinazione.

Non per ciò si può obbligare la parte ad un notabile giro di strada.

Trattamento delle manifatture di cotone nel commercio coll' Ungheria e Transilvania.

39.° Le manifatture di cotone che sono destinate per l'*Ungheria* o la *Transilvania* verranno assegnate

sotto sigillo all'ufficio daziario della linea intermedia sopra la quale dee aver luogo l'uscita nelle provincie ungheresi. Per le manifatture di cotone che arrivassero dalle provincie d'Ungheria o da altre degli stati imperiali presso un ufficio daziario della linea intermedia senz'essere state prima sottoposte al processo d'ufficio prescritto per le spedizioni di merci, l'ufficio procede secondo le prescrizioni volute per la spedizione di merci di cotone (§§ 33.°-35.°).

Metodo da osservarsi durante il trasporto di oggetti che si spediscono sotto sigillazione.

40.° Le spedizioni di manifatture di cotone *assegnate sotto sigillo* ad un altro ufficio soggiaciono *durante il trasporto* alle discipline vigenti per le *merci di transito* (regolamento dell' 8 aprile 1829, §§ 27.° sino al 33.°) (vedi notificazione 25 giugno 1829, n.° 7521-1326).

Riguardo alle spedizioni che non sono sotto sigillo in caso di qualche cambiamento nella direzione.

41.° Venendo durante il trasporto d'una spedizione di merci non *sottoposta a sigillazione* data ad essa una direzione diversa da quella espressa nella lettera di carico o nella carta di spedizione, e trovandosi o sul sito donde si abbandona la prima direzione, o sopra la nuova direzione sostituita un ufficio di finanza autorizzato a ricevere le professioni delle spedizioni di merci, il carico deve rassegnarsi a quest'ufficio dichiarandogli la direzione intrapresa. Quest' ufficio, se la merce non è stata sottoposta nè all' atto della spedizione, nè lungo il viaggio presso qualche altro ufficio alle operazioni

prescritte, procede alle medesime (§§ 33.°-35.°); caso diverso, egli, previa ispezione del carico, indica sulla carta di spedizione colla quale è arrivato la nuova direzione ed il periodo di tempo entro il quale la merce dee giungere al suo destino.

Nel caso di vendita d'una parte del carico.

42.° Se una parte, durante il viaggio pel luogo della destinazione, vende porzione del carico, e che questo non sia sotto sigillo, il venditore deve ritirare dal compratore dell' alienata merce un confesso scritto, nel quale è da esprimersi la qualità e quantità del venduto oggetto, la data ed il luogo della vendita. Questo confesso ossia dichiarazione può farsi anche a tergo della lettera di carico o della carta di spedizione.

Sui mercati.

43.° Se la vendita d' una parte del carico è stata fatta *al minuto in un mercato*, e non si trova nel luogo alcun ufficio di finanza abilitato ad intraprendere le operazioni d' ufficio nelle spedizioni di merci, la parte deve notare con chiarezza la quantità venduta sulla lettera di carico o sulla carta di spedizione, ma questa lettera o questa carta dee propriamente esprimere = pel trasporto al mercato. = Se questo documento poi era emesso non solamente per l'andata al mercato, ma ben anche pel ritorno, desso serve anche per quest' ultimo, riguardo alla quantità invenduta. Se nel luogo del mercato avvi un ufficio autorizzato alle premesse operazioni, dopo l'arrivo in luogo si procede giusta la disposizione generale (§ 37.°). A questo ufficio vien

anche presentata l'invenduta quantità prima che abbandoni il luogo del mercato. In questo caso l'ufficio indica sulla lettera di carico o sulla carta di spedizione la direzione che prenderà la merce ed il tempo che dovrà impiegare per giugnere al luogo destinato.

Destinazione degli uffici autorizzati alle operazioni per le spedizioni delle merci.

44.° Sono autorizzate al processo daziario relativo alle spedizioni (*die Gränzzollämter, die Hauptzollämter und Zoll-Legstätten*) le ricevitorie sussidiarie, le ricevitorie principali e le dogane. Qualora venissero incaricati di queste operazioni altri uffici di finanza, ciò verrà fatto conoscere al pubblico mediante avvisi appositi. Questa disposizione non si estende però a quegli altri uffici i quali vengono abilitati *unicamente a levare i sigilli di finanza*, e non anche alle altre incumbenze prescritte dal presente regolamento (§§ 33.°-39.°), i quali non debbono per conseguenza considerarsi per uffici ai quali abbiansi da presentare le merci all'atto della *spedizione* o durante *il trasporto* (§§ 33.°-36.°).

Operazioni d'ufficio gratuite o siano esenti da pagamento.

45.° Le operazioni circa le spedizioni di manifatture di cotone debbono eseguirsi affatto *gratuitamente*. Per questo titolo non si esigerà *quindi alcuna competenza o diritto di sorta.*

Eccezione dalla presentazione agli uffici di finanza pel giro o movimento interno di fabbrica.

46.° *I movimenti del giro interno di fabbrica* (§ 14.°) sono eccettuati dalle discipline concernenti la *presentazione delle spedizioni* ad un ufficio di finanza all' atto della partenza, lungo il cammino od all' arrivo nel luogo della destinazione, finchè tanto i registri di fabbrica in generale, quanto i registri speciali prescritti pel giro di fabbrica vengono tenuti con regolarità e precisione, e non si abusa delle imprese d' industria, colle quali ha luogo il reciproco movimento di fabbrica, per esercitare il contrabbando o per aver sussidio nel commetterlo.

Facilitazioni ossia agevolezze accordate nell' applicazione del regolamento.

47.° (*Die Kameral-Landes Behörden*) *Le autorità camerali delle provincie* (i magistrati camerali) sono anche autorizzate, allorchè sia necessario per ravvivare il commercio e per ispingere l' attività dell' industria, a concedere nell' applicazione delle stabilite disposizioni intorno alle spedizioni di manifatture di cotone delle agevolezze, le quali sono compatibili collo scopo della disposizione.

5.°

Periodo di tempo entro il quale si possono far valere a giustificazione i ricapiti.

Per filati di cotone.

48.° *Le bollette di pagamento delle ricevitorie principali e delle dogane e le fatture dei filatoi di cotone*

nazionali per filato di cotone non possono valere più *d' un anno*; le bollette di pagamento *per filati di cotone* emesse dalle (*Commercial-Aemter*) ricevitorie sussidiarie all'opposto non più di *sei mesi*, contando dal giorno della emissione, a giustificazione *degli esercenti* per le scorte di *filati di cotone bianchi o tinti* che si potessero presso di essi trovare, oppure dei *fabbricatori di merci di cotone pei filati di cotone da essi lavorati* e per le *manifatture che ne hanno fatte*. Se il fabbricatore d' una merce avesse all' atto della vendita di essa ceduto al compratore *prima della scadenza di tali termini* i ricapiti o le bollette di filati di cotone, onde possa egli giustificare i filati di cotone lavorati o siano contenuti nell' oggetto vendutogli, siffatti documenti sono pel compratore in concorso della fattura stata rilasciata per la merce validi, ossia da non escludersi, fin a tanto che è accettabile la fattura, onde giustificare la provenienza.

Riguardo ad altre manifatture di cotone.

49.° Non si possono impiegare a giustificazione al *di là di due anni*, contando dal giorno della emissione, i *ricapiti* di provenienza ossia *d'acquisto delle merci fabbricate coi filati di cotone*.

Riguardo ai documenti vecchi.

50.° Riguardo ai ricapiti i quali furono rilasciati prima della pubblicazione del presente regolamento, i termini stabiliti debbono cominciare a decorrere da questo punto.

Concessione d'una proroga del termine.

51.° Se alcuno all' avvicinarsi dei prefissi termini si trovasse ancora in possesso degli oggetti espressi

in un documento di provenienza o d' una parte di essi, può egli domandare la *proroga del termine* all' autorità camerale del distretto: ma la domanda dee presentarsi al più tardi *quattordici giorni prima della scadenza* del termine. Quì però è da giustificarsi tanto la circostanza che l' oggetto che si presenta è l' identico pel quale è stato rilasciato il ricapito in discorso, quanto anche le circostanze le quali tennero incagliate le scorte.

6.°

Ritiramento dei ricapiti di provenienza

a) *Nelle visite delle fabbriche o siano imprese d' industria.*

Obbligo delle parti di presentare ed indicare tutti gli esistenti ricapiti.

52.° Nelle *visite* che intraprendono le autorità di finanza ed i loro agenti o siano delegati *presso un fabbricatore* loro si debbono presentare *tutti* i ricapiti che trovasi possedere l' esercente, i quali servono a giustificare il daziato, l' acquisto o la provenienza di mercanzie. Se fossero stati spediti altrove oggetti colla destinazione del ritorno presso il fabbricatore od esercente, per esempio al mercato, all' apparecchio, all' imbiancatura e simili, sono da indicarsi all' atto della visita anche i ricapiti che avessero servito di scorta a tali spedizioni. Que' documenti che in opposizione alla presente disciplina fossero stati occultati non sono più da contemplarsi in una visita successiva.

Ritiro dei documenti vecchi o scaduti ed esauriti.

53.° Quei documenti che attesa la scadenza dello *stabilito termine* non sono più validi a giustificare la provenienza, o l'oggetto dei quali più non sussiste, dovranno dal possessore in occasione della visita venire consegnati. Desiderando tuttavia la parte che gli vengano restituiti, ciò avrà luogo sopra di lei istanza da farsi al momento della consegna, fattone l'uso d'ufficio.

b) *Nelle operazioni d'ufficio riguardo alle spedizioni.*

54.° I documenti che vengono consegnati agli uffici di finanza (autorizzati alle operazioni nei casi di spedizione) intorno ai *filati convertiti in manifatture di cotone*, debbono per parte dei suddetti uffici venire trattenuti, in quanto che i prodotti ricapiti concordino rispetto alla quantità, qualità ed al numero della finezza dei filati espressivi colla quantità e qualità della merce, rilasciando alle parti certificato relativo. Si rilascerà poi alle medesime uno speciale certificato circa la quantità della quale il contenuto dei prodotti ricapiti supera il bisogno della giustificazione da prestarsi.

c) *Procedimento in caso che nascano controversie o siano discrepanze di opinione.*

55.° Nascendo nelle visite o nella professione delle merci spedite discrepanza d'idee fra la parte e l'ufficio di finanza, o fra i delegati delle autorità finanziarie riguardo alla quantità, qualità od al numero di fino, su di che devesi rendere ragione,

in tal caso è da ricorrere all'imparziale giudizio di periti, che dee servire di base all'operazione. Non trovandosi nel luogo periti adattati, deesi dirigere allo scopo d'un tale giudizio un campione della merce, o se la sua qualità non permettesse di staccarne un pezzo, o che la parte il preferisse, la merce stessa in un luogo in cui non sussista cotal impedimento.

III.

Prescrizioni generali.

Idea ossia definizione delle manifatture di cotone.

56.° Per *merci di cotone o siano manifatture di cotone* s'intendono in questo regolamento non solamente oggetti fabbricati di semplice cotone, ma eziandio quelli che *sono misti* d'altre materie, come seta, lana, lino e simili. All'opposto desso non è applicabile agli *effetti di vestiario usati.*

Registrazione delle vendite nei libri di negozio.

57.° Gli esercenti che sono obbligati a tenere i registri di negozio o di fabbrica (§§ 5.°, 13.° e 20.°) debbono sempre riportare con chiarezza ed esattezza nell'apposito registro cadauna vendita, intorno alla quale a tenore delle premesse disposizioni è da emettersi una fattura in iscritto (§§ 24.°, 25.° e 29.°) prima che *venga rilasciata quest' ultima.* Questa registrazione dee farsi ancorchè il compratore non chiedesse una fattura scritta.

Dello smercio al minuto.

58.° *Lo smercio che si fa al minuto ossia al dettaglio* dee riportarsi nei registri, almeno sommariamente, *in fine d'ogni settimana.*

Emissione o rilascio d' irregolari documenti.

59.° *L' irregolare emissione d' una fattura di vendita* d' oggetti che per parte dell' emittente o non sono stati minimamente venduti e consegnati a quello cui la fattura è intestata, o non nella quantità o nella qualità espressavi, è da considerarsi come *sussidio prestato pel contrabbando*, e soggiace alle pene legali stabilite per tale sussidio, sia che s' abbia ancora l' oggetto, ed il contrabbandiere sia o no fuggito (legge 22 dicembre 1803, art. 28 e 34). Riguardo a quegli esercenti che sono in obbligo di tenere i registri, qualora o non fosse stato minimamente riportato il tenore d' una fattura di vendita nei registri di negozio o di fabbrica dell' emittente, oppure in una quantità inferiore, oppure in una qualità diversa da quella espressa nella fattura, questa circostanza verrà considerata qual prova che la vendita non è stata effettuata per nulla o non in quella quantità o qualità conformemente alla fattura medesima.

Cessione irregolare di validi ricapiti.

60.° Sotto la premessa disposizione è compreso anche il caso in cui venga ceduta ad alcuno una *bolletta di pagamento* o *di sostituzione* od una *fattura d' acquisto* senza che sia stato contemporaneamente venduto e consegnato l' oggetto, a giustificazione del quale è stato in origine rilasciato il ceduto documento.

Conseguenza dell' omessa presentazione di manifattura di cotone agli uffici di finanza.

61.° *L' adempimento dell' obbligo di presentare agli uffici di finanza le manifatture di cotone e l' osservanza*

delle discipline prescritte pel trasporto (§§ 33.° e 43.°) contengono la condizione senza la quale non possono venir contemplati i documenti prodotti a giustificazione del daziato e dell'acquisto. *L' infrazione dei sigilli daziarj* soggiace alle pene di legge.

Conseguenza dei vizj o siano difetti dei ricapiti.

62.° Riguardo alla *forma di questi ricapiti* vengono mantenute in pieno vigore tutte le massime pronunciate dal regolamento 22 novembre 1829. Documenti mancanti d' uno dei voluti requisiti, o che non corrispondono precisamente allo stato della spedizione della merce, sono da considerarsi come se non vi fossero. *Durante il trasporto* da un luogo all' altro segnatamente non possono i ricapiti servire di giustificazione trascorso che sia il *periodo di tempo* entro cui a tenore di essi doveva essere compiuto il viaggio, a meno che non ne venga pienamente giustificato il ritardo.

Validità ossia forza di prova dei documenti scevri da vizj o difetti.

63.° Da ciò non deesi tuttavia inferire che ogni documento munito di tutti i requisiti ordinati *debba* venir accettato in prova della provenienza dell' acquisto della merce. In particolare mediante la fissazione *d' un termine*, spirato il quale i documenti non possono più valutarsi per le giustificazioni dovute, non vien loro attribuita verun' altra o maggiore validità o forza di prova di quella che loro appartiene giusta l' intrinseca loro natura.

Validità o forza di prova delle carte di ritiro; ed in particolare dei certificati d'ufficio.

64.° Le carte di spedizione o di acquisto che vengono rilasciate dagli uffici a ciò destinati, ed in particolare i *certificati d'ufficio* emessi nelle operazioni risguardanti le spedizioni sono da considerarsi solamente qual prova che la parte ha prodotto dei documenti, e che furono sottoposti alla professione d'ufficio prescritta gli spediti articoli. La forza di prova dei prodotti documenti non viene per effetto di ciò cambiata od aumentata, e qualora essi non contengano la prova dell'origine della merce, tal prova, in forza della carta di spedizione o di ritiro e dei certificati d'ufficio, non viene nè integrata, nè supplita.

Mantenimento delle prescrizioni intorno al circondario confinante.

65.° Le discipline concernenti il circondario confinante debbono anche in avvenire, riguardo alle manifatture di cotone, eseguirsi in armonia col presente regolamento.

Il 25 febbrajo 1834.

MODELLO A.

PROVINCIA DI . . . . . FILATOJO IN . . . . . .

Dal . . . al . . . 183 . .

PROSPETTO delle bollette consegnate all' I. R. amministrazione camerale distrettuale in . . . . intorno al ritirato cotone greggio.

Num.° progressivo.	Emissione delle bollette.			Cotone ritirato.			Osservazioni.
	Ufficio.	Giorno e data.	Num.°	Specie.	Peso sporco.	Peso netto.	
					Libbre.		
1.	Vienna	4 gennajo	D. 576	Macedonia	780	645	
2.	Lubiana	20 detto	412	d' Ostenda d' India	635	584	

MODELLO B.

PROVINCIA DI . . . . . FILATOJO IN . . . . .

Dal . . . . . al . . . . . 183 . .

PROSPETTO dei lavoranti.

Numero progressivo.	NUMERO dei lavoranti occupati.	QUALITÀ in cui vengono adoperati.	OSSERVAZIONI.

Modello C.

Provincia N. *N. N. Fabbrica in N. N.*
Circolo o Delegazione N. *del N. N.*

REGISTRO DI TESSITURA

Per N. N.

abitante in . . . . . casa n.° . . . .

Questo registro serve di giustificazione ai filati di cotone, alla spedizione fuori della fabbrica ed alle cotonerie gregge che ne vengono fabbricate pel trasporto alla fabbrica stessa. Lo stradale da percorrersi, andata e ritorno, passa pei luoghi sottindicati.

N. N. *N. N.* *N. N.*

Devé compiersi il viaggio entro . . . . . ore . . . .

N. . . . . il . . . . . 183 . .

Visto dall' I. R. Ufficio . . . . . .
a N. il . . . . . N. 183 . .

N. N.
N. N.

(L. S.)

N. N.
direttore della fabbrica.

Numero progressivo.	DATA o numero del rilascio fuori della fabbrica.	Riferimento al registro di fabbrica o d' esercizio.	Qualità e numero della finezza.	OGGETTO. Filato. Pacchi.	OGGETTO. Filato. Peso. Libbre.	MERCE TESSUTA. Deve arrivare alla fabbrica pel	MERCE TESSUTA. Arrivata alla fabbrica il ..... al	MERCE TESSUTA. Specie.	MERCE TESSUTA. Numero delle pezze.

(N.° 18.) *Alcune disposizioni contenute nel regolamento per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone sono protratte al 15 agosto p.° v.°*

30 giugno 1834.

N.° 19905-1883.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avuto riguardo al tempo che richiedono la spedizione e la pubblicazione del regolamento 25 febbrajo prossimo passato, n.° 31897-3013, pubblicato colla notificazione 28 andante giugno, intorno alle misure di sorveglianza della fabbricazione e dello spaccio delle manifatture di cotone, e nella vista di agevolare alle parti il modo di predisporsi all'esatta esecuzione del regolamento anzidetto, l'imperiale regia camera aulica generale ha trovato di estendere fino al 15 agosto anno corrente l'epoca in cui debbono essere poste in esecuzione le disposizioni di un tale regolamento riguardo al trattamento dei filatoi a macchina, riguardo al controllo del giro ossia

traffico interno di fabbricazione, e riguardo al metodo da osservarsi nella vendita delle merci di cotone e nelle spedizioni di esse.

All' opposto le disposizioni del mentovato regolamento circa la spedizione dei filati di cotone e circa la presentazione dei medesimi agli uffici di finanza vanno in vigore col 1.° luglio anno corrente.

Rimangono altresì in vigore tutte le altre disposizioni del regolamento 25 febbrajo p.° p.° che non furono colla presente espressamente cambiate.

Tanto si porta a pubblica notizia in adempimento del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica 11 corrente, n.° 25219-2337, onde serva di norma e direzione a chiunque vi ha interesse.

Milano, il 30 giugno 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CRIFFA, *Consigliere*.

(N.° 19.) *TRATTAMENTO de' capitali erariali degli stati della Carinzia e della Carniola estratti a sorte nel giorno 2 giugno 1834 colla serie n.° 410.*

N.° $\frac{4019}{P.}$ 30 giugno 1834.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento de' capitali erariali degli stati della Carinzia e della Carniola estratti a sorte nel giorno 2 giugno 1834 colla serie n.° 410.

In adempimento del decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 3 corrente ed in relazione alla notificazione di quest' imperiale regio governo 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni erariali degli stati della Carinzia per imprestiti di guerra estratte nel giorno 2 giugno anno corrente colla serie n.° 410 al 5 per 100 dal n.° 2969 sino al n.° 11744 incluso, e le obbligazioni erariali degli stati della Carniola contenute in questa serie al

3 $\frac{1}{2}$ per 100 dal n.° 4 sino al n.° 3407 inclusivamente saranno a tenore della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con nuove obbligazioni dello stato portanti l' interesse del 5, non che del 3 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 30 giugno 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

GRIPPA, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1834.

N.° 1.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1834.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1834		
1	*Gennajo* 10	Non può essere accettato come supplente nell'imperiale regia armata un artigiano per esercitarvi la propria arte	1
2	*detto* 11	Istruzioni sulla dominante epizoozia .	2
3	*detto*	Dichiarazione vicereale intorno la ritenuta del 2 per 100 sopra lo stipendio degl'impiegati comunali . .	8
4	*detto* 13	L'abbuono dei refrattarj ammette il rinvio dei coscritti che sono marciati in loro vece	10
5	*detto* 24	Le tasse delle sentenze pronunciate in contumacia sono da pagarsi dall'attore allora soltanto che il reo convenuto trovasi assente e non è provveduto di un patrocinatore appositamente istituito	12
6	*detto* 30	Disposizioni date dall'imperiale regio comando generale militare per non lasciare alcun vuoto nelle leve . . .	14
7	*Febbrajo* 7	Nuove disposizioni per gli aspiranti agli studj superiori di matematica .	20
8	*detto* 10	Decreto aulico intorno la fabbricazione delle acque minerali e la nuova denominazione da darsi alle medesime	23

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1834.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1834.		
1	*Gennajo* 10	Non può essere accettato come supplente nell'imperiale regia armata un artigiano per esercitarvi la propria arte	1
2	*detto* 11	Istruzioni sulla dominante epizoozia .	2
3	*detto*	Dichiarazione vicereale intorno la ritenuta del 2 per 100 sopra lo stipendio degl'impiegati comunali . .	8
4	*detto* 13	L'abbuono dei refrattarj ammette il rinvio dei coscritti che sono marciati in loro vece	10
5	*detto* 24	Le tasse delle sentenze pronunciate in contumacia sono da pagarsi dall'attore allora soltanto che il reo convenuto trovasi assente e non è provveduto di un patrocinatore appositamente istituito	12
6	*detto* 30	Disposizioni date dall'imperiale regio comando generale militare per non lasciare alcun vuoto nelle leve . . .	14
7	*Febbrajo* 7	Nuove disposizioni per gli aspiranti agli studj superiori di matematica .	20
8	*detto* 10	Decreto aulico intorno la fabbricazione delle acque minerali e la nuova denominazione da darsi alle medesime	23

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
9	1834 *Febbrajo* 18	I privati maestri ginnasiali patentati prima della pubblicazione del regolamento 26 settembre 1833 sono dichiarati soggetti alle discipline stabilite dagli articoli 42 e 43 dello stesso regolamento	25
10	*detto* 22	Norme da seguirsi nel caso di suppliche per dispensa dall'età di oltre quarant'anni onde poter conseguire un impiego dello stato	27
11	*detto* 26	Discipline pei condottieri o proprietarj di carri e vetture di condotta. Pene ai contravventori	29
12	*detto* 27	Discipline e cautele prescritte per le spedizioni degli olj d'Istria ammessi a facilitazioni daziarie	32
13	*detto* 28	Gli alunni di concetto e gli ascoltanti assistiti dall'*adjutum* vi devono rinunciare nel caso che acquistino una rendita maggiore dell'*adjutum*.	42
14	*Marzo* 6	Si richiama l'esatta osservanza del § 421 del regolamento giudiziario concernente la terza subasta dei fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali	44
15	*detto*	Norma da seguirsi nel caso che alle parti chiedenti pensione riesca difficile il comprovare il sofferto sconto del 2 per 100	46
16	*detto* 11	Massima da osservarsi nell'assegnare le pensioni in cui devono concorrere i comuni	47
17	*detto* 14	Nomina del signor consigliere aulico nobile *De Capitani* alla carica di vicepresidente dell'imperiale regia giunta del censimento	49
18	*detto* 17	Ranco di diversi impiegati del governo, delle delegazioni e congregazioni provinciali	50

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1834		
19	*Marzo* 21	Gl' impiegati subalterni delle preture urbane riguardo alle competenze per diete e spese di viaggio sono parificati a quelli delle preture foresi	52
20	*detto* 22	Modo con cui devesi procedere cogli studenti espulsi dall' imperiale regia accademia Teresiana o da altri convitti che domandano di essere ammessi in qualunque stabilimento di pubblica istruzione	54
21	*detto* 29	Capitoli normali da osservarsi nei contratti d' appalto delle ricevitorie comunali	57
22	*detto* 31	Le legne confiscate per effetto di una contravvenzione boschiva sono da restituirsi ai proprietarj danneggiati, prededotto il decimo competente all' amministrazione boschiva.	70
23	*Aprile* 9	Norme da seguirsi dalle autorità comunali e dai parrochi pel rilascio dei certificati di moralità	71
24	*detto* 14	Modo con cui devono trattarsi gli emigrati con permesso che fanno ritorno negli stati austriaci	73
25	*detto* 16	Prescrizioni per gli aspiranti alle cattedre di teologia	75
26	*detto* 27	Il conte *Meraviglia*, ciambellano e colonnello, nominato consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè . . .	78
27	*detto* 30	Le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno diritto alla gratuita somministrazione di locali appositi per la scuola dei militari . .	79
28	*Maggio* 3	Nomina del presidente del magistrato camerale *Giuseppe* nobile di *Weingarten* a governatore nel Litorale ed alla dignità di consigliere intimo.	80

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
29	1834 *Maggio* 6	Sovrana risoluzione intorno la dispensa dall' età di quarant' anni per ottenere un impiego dello stato.	81
30	*detto* 12	Introduzione dei così detti libretti dei postiglioni anche per le corse ordinarie	83
31	*detto* 13	Istruzioni pei casi in cui un deputato o suo parente aspiri ad un'asta per vendita od alienazione a titolo enfiteutico di stabili di ragion comunale	85
32	*detto* 20	Per passare agli studj filosofici è necessaria la produzione dell' assolutorio degli studj ginnasiali ovvero di tutt' i certificati semestrali	87
33	*detto* 21	Dichiarazione del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia sull' uso della carta bollata che dalla finanza si accredita alle prime istanze giudiziarie	89
34	*detto* 28	La prerogativa di imperiale regia fabbrica nazionale privilegiata stata concessa allo stabilimento dei fratelli *Robert* di Brescia, conciatori di pelli, deve continuare in favore della nuova ditta *Bartolomeo Federici* di Brescia	91
35	*Giugno* 14	Il § 2.° della sovrana patente pei privilegi del 31 marzo 1832 non è applicabile alla preparazione e raffinazione dello zucchero	92
36	*detto* 15	Dichiarazione aulica intorno all' uso delle multe imposte dalla sovrana patente 24 marzo 1834 agl' illegalmente assenti	94
37	*detto* 21	Le condanne per certe gravi trasgressioni politiche non portano l' esclusione dai pubblici impieghi.	95

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1834		
38	*Giugno* 23	Applicazione della tassa arti e commercio nel caso di qualche nuovo esercizio non compreso nella tariffa.	97
39	*detto* 24	Norme per le imperiali regie delegazioni nei casi di alienazioni enfiteutiche di beni spettanti a stabilimenti di pubblica beneficenza, di culto o d'istruzione pubblica . .	100
40	*detto*	Scioglimento di alcuni dubbj stati proposti dal governo in merito alla competenza passiva delle spese di ricovero e cura dei sifilitici indigenti.	101
41	*detto* 27	Prescrizioni pel trattamento delle reclute consegnate al servigio militare in via forzata	105
42	*detto*	È autorizzata l'escussione privilegiata per la tassa da pagarsi ai medici provinciali per la visita regolare delle spezierie	106
43	*detto*	Prescrizioni intorno al commercio delle armi e degli strumenti insidiosi.	107
44	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1834, ecc.	111
45	. . . . .	Descrizione dell'essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, ecc. . .	154

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *Non può essere accettato come supplente nell' imperiale regia armata un artigiano per esercitarvi la propria arte.*

10 gennajo 1834.

N.° 209-30. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In forza del decreto del consiglio di guerra in data 1.° dicembre p.° p.°, n.° 3571 l' imperiale regio comando generale militare lombardo-veneto ha fatto conoscere essere mente del predetto consiglio aulico che nessun artigiano di un ramo militare sia accettato con servizio permanente di artigiano nell' imperiale regia armata in qualità di supplente di un coscritto o di un soldato da congedarsi contro offerta di supplente.

Ciò si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza nei contingibili casi.

Milano, il 10 gennajo 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 2.) *Istruzioni sulla dominante epizoozia.*

11 gennajo 1834.

Al n.° 700-49.

ISTRUZIONI

ai proprietarj e tenitori di bestie d'unghia fessa sulla dominante epizoozia detta volgarmente cancro volante e zoppina.

Si è manifestato verso la fine di novembre p.° p.° negli animali d' unghia fessa di diversi comuni delle provincie di Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Mantova e Milano il cancro volante e la zoppina. Vedendo che la malattia, sebbene di carattere mite e non micidiale, continua ad estendersi, e premendo d' altronde di guarentire il bestiame che ne è tuttora

immune, si trova opportuno di far conoscere ai proprietarj e custodi d'animali d'unghia fessa il modo con cui la malattia si appalesa, il metodo di cura e di preservamento da adottarsi.

Descrizione della malattia.

Il cancro volante attacca a preferenza la lingua ed anco altre parti della bocca. Questa malattia si scopre facilmente quando la bestia, da prima spossata ed indisposta, mostra difficoltà nel prender cibo o lo ricusa, e le si fanno spumanti di bava la bocca e le labbra, e quando in fine apertale la bocca vi si scorge una o più vesciche o piaghe sulla lingua, non che anco delle esulcerazioni od escoriazioni in altre parti della bocca.

La zoppina si dà a conoscere dal vedere che gli ammalati alzano l'un piede o l'altro, gli scuotono di frequente come per liberarsi da una cosa che lor dia molestia, guardansi di covente le parti ammalate e cercano di leccare i piedi infetti, non sopportano ogni leggiere tocco in dette parti, in fine zoppicano. Osservando poi con attenzione i piedi ammalati, si scopre nel solco di divisione dell'ugna anteriormente o nella parte posteriore una o due vescichette che screpolate lasciano una o due piaghe.

Cura.

Facile è la cura del cancro volante, consistendo essa nel confricare più volte il giorno la lingua e le altre parti ammalate della bocca con un pezzo di tela grossa di canapa piegata a più doppj imbevuta d'aceto, in cui sia stato disciolto del sale comune ed in cui sieno pria stati messi in macerazione parecchi capi d'aglio pestato.

Circa la zoppina poi si procurerà di tener pulite e deterse le piaghe coi lavacri d'aceto e sale, tenendole indi coperte con della stoppa asciutta e col far riposare le bestie ammalate in un comodo, pulito e ben asciutto letto, sempre ritenuto però che detta malattia sia di carattere mite.

Discipline preservative per gli animali non ancora infetti nella stalla sospetta.

Scoperta che sia la malattia, sarà la prima misura da prendersi quella di separare subito al momento il malato, levando in pari tempo il fieno che gli stava dinanzi, la paglia o ciò che gli servì di letto, lavando indi colla lisciva la mangiatoja e facendo anco ben netto il di lui posto.

Le persone incaricate del governo delle bestie ammalate non dovranno avvicinarsi alle

sane ed adopereranno per le malate appositi attrezzi.

Le bestie non ancora infette si terranno nelle stalle a conveniente distanza le une dalle altre; ed il proprietario raddoppierà la sua sorveglianza sulla salute di queste bestie, facendo loro esaminare attentamente più volte nella giornata la bocca ed i piedi.

Regole dietetiche e preservative da osservarsi in ogni stalla di bestiame d' ugna fessa.

Onde meglio guarentire gli animali non ancora colpiti dalla malattia tanto ne' luoghi ove questa fosse già comparsa, quanto in quelli stati finora immuni, rendonsi necessarie le seguenti regole dietetiche e preservative, utili anco a tener lontane le altre affezioni carbonchiose, non che la polmonea, malattia micidiale e di cui si deve molto più temere lo sviluppo.

Siccome nella presente stagione invernale il bestiame si tiene di continuo o per la maggior parte della giornata installato, sieno le stalle mantenute convenientemente pulite, asciutte e ventilate, col cambiarvi di spesso l' aria, collo sgombrarle da ogni sorta d' immondizie e rinnovare di spesso alle bestie il

letto; nè sieno soverchiamente calde, vaporose, ingombre di letame, come in taluni siti si riscontra, e come nelle stalle di alcuni massari o bifolchi avviene di frequente di osservare, dove insieme ai bovini giacciono nella medesima stalla anco i majali, e dove eziandio per la maggior parte del giorno si accumula dentro quantità di persone, di uomini, di donne e di fanciulli, per cui l'aria, oltre ad essere troppo calda ed umida, vi è corrotta, guasta e malsana.

Si riuniscano gli animali ne' loro ricoveri in un discreto e piuttosto scarso numero, loro si procuri un comodo letto, loro si pratichino con diligenza delle frequenti fregagioni sulla superficie del corpo, e loro si mantenga ben pulita la pelle colla stregghia e brusca.

Si deve avere poi anco un particolare riguardo alla scelta e distribuzione dei foraggi, tanto più che per le continue nebbie o piogge della prossima passata estate gli strami ed i fieni riuscirono di una qualità più inferiore del solito, per cui rendesi necessario dargliene piuttosto in scarsa quantità ed a più riprese, non che lo spruzzare sui fieni e gli strami dell'acqua leggermente salata, somministrando di tratto in tratto al bestiame anche un poco di sale di cucina per bocca, mediante il quale si mantiene in appetito e gli vien facilitata la digestione.

Per meglio conservare in salute gli animali loro si presentino di tempo in tempo delle bevande rinfrescative coll' acqua farinata, coll' acqua di orusca o con acqua acidulata, e si abbeveri il bestiame per lo meno due o tre volte al giorno.

Si cerchi di risparmiare i bovini da troppo faticosi lavori; dopo il cibo loro si lasci qualche ora di riposo, essendo in loro tarda la digestione, e tostochè vengono condotti nelle stalle non si ommetta ogni volta di ben pulirli dal fango o da altre immondizie e di asciugar loro ben bene i piedi.

Si ricorda poi in pari tempo ai proprietarj e tenitori di bestiame l' obbligo che loro incumbe di denunciare senza frappor ritardo all' autorità locale i casi di manifestazione della presente malattia, onde non incorrere nelle pene portate dal § 154 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Si avverte che il poco latte che le bestie infette forniscono durante lo stadio febbrile (che si limita a 2, 3 o 4 giorni sul principio della malattia) è assolutamente nocivo alla salute e non si dovrà farne uso alcuno.

Milano, l' 11 gennajo 1834.

(N.° 3.) *Dichiarazione vicereale intorno la ritenuta del 2 per 100 sopra lo stipendio degl' impiegati comunali.*

11 gennajo 1834.

N.° 311-39. Circolare.

L' imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Avendo l'imperiale regio governo di Venezia promosso alcuni dubbj intorno al modo di dare adempimento alle vigenti disposizioni di massima che prescrivono la ritenuta del 2 per 100 sopra lo stipendio degl' impiegati comunali, S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè, dopo avere sulla pratica in proposito osservata nelle provincie di Lombardia consultato questo governo, si è con rispettato dispaccio in data 1.° corrente, n.° $\frac{13211}{V.L.}$, stato diretto all'imperiale regio governo di Venezia e comunicato in copia anche a questo governo, degnata di dichiarare

1.° Che gl'impiegati dei comuni aventi municipj e che hanno adottate le direttive austriache siano tenuti a scontare il solo 2 per 100 sopra i loro stipendj, senza essere soggetti alle tasse dette di carattere e di carenza;

2.° Che non siano tenuti nemmeno a questo sconto del 2 per 100 nè prima della giubilazione, nè all' atto di ricevere la pensione quegl' impiegati i cui comuni si sono riservati o possano determinare di volta in volta per atto di grazia delle pensioni o gratificazioni, facendo uso della facoltà loro accordata dalla sovrana risoluzione 20 giugno 1825 comunicata col vicereale decreto del 24 giugno anno suddetto, n.° 4695;

3.° Che gli agenti e cursori comunali non abbiano diritto a trattamento normale;

4.° Che le soluzioni ai primi due quesiti sotto i n.i 1 e 2 siano da applicarsi anche ai maestri elementari ed a quelli dei ginnasj comunali, secondo che il comune a cui appartengono abbia congregazione municipale ed abbia adottate le normali austriache, ovvero che siasi in vece riservata la facoltà, o che possa accordare pensioni o gratificazioni in via di grazia, salva però in ogni caso l' osservanza dei patti particolari coi quali fossero stati i detti maestri nominati;

5.° Che la decorrenza della ritenuta del 2 per 100 abbia per le provincie venete da incominciare dalla data dell' aulico dispaccio 21 ottobre 1830 in poi.

Tanto le si comunica per di lei norma e notizia.

Milano, l' 11 gennajo 1834.

HARTIG.

(N.° 4.) *L' abbuono dei refrattarj ammette il rinvio dei coscritti che sono marciati in loro vece.*

13 gennajo 1834.

N.° 120-16. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta alla governativa circolare 18 ottobre p.° p.°, n.° 32432-4365 si comunica in copia a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma un dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, col quale viene dichiarato, dietro i concerti coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, che intorno all' abbuono d' un refrattario si debba attenersi strettamente al contenuto della sovrana risoluzione 12 agosto 1827 comunicata a cotesta delegazione provinciale colla circolare governativa 22 settembre detto anno, n.° 29135-3815, e secondo la quale è ammesso il rinvio di quei coscritti che sono marciati in vece dei refrattarj, allorchè questi ultimi siano in quale vogliasi tempo ritornati, presentati ed accettati al reggimento.

Milano, il 13 gennajo 1834.

HARTIG.

Copia.

N.° 30470-2434. Lombardia.

In aggiunta al decreto 22 prossimo passato settembre, n.° 23265-1880 si dichiara al governo che fermo sempre il principio che l'abbuono d'un volontario non possa mai operare il rinvio di un coscritto già presentato ed accettato dal militare, intorno all'abbuono d'un refrattario si debba attenersi strettamente al contenuto della sovrana risoluzione 12 agosto 1827 comunicata con dispaccio 21 dello stesso mese ed anno, n.° 22094-2102, secondo la quale è ammesso il rinvio di quei requisiti che sono marciati in vece de' refrattarj, allorchè questi ultimi siano in qualsivoglia tempo ritornati, presentati ed accettati al reggimento.

Può ben darsi il caso che un requisito rimandato come sopra venga di nuovo consegnato al militare a saldo del contingente del proprio comune, in tal caso dovrà, a tenore della sopraccitata sovrana risoluzione, valutarsi al medesimo il tempo che ha servito in vece del refrattario assente.

Ciò servirà al governo per opportuna sua norma e direzione, aggiungendo che per parte del consiglio aulico di guerra siano già state date le necessarie disposizioni in proposito all'imperiale regio comando generale militare di Verona.

Vienna, il 13 dicembre 1833.

Firmato PILLERSDORFF.

Per copia conforme,

Il Direttore dell' Ufficio di spedizione dell' I. R. Governo di Milano

Firmat. KNITTELMAYER.

(N.° 6.) *Le tasse delle sentenze pronunciate in contumacia sono da pagarsi dall' attore allora soltanto che il reo convenuto trovasi assente e non è provveduto di un patrocinatore appositamente istituito.*

24 gennajo 1834.

N.° 1967-404. CIRCOLARE.

L' imp. regio Magistrato camerale agli Uffici tassatorj presso gl' imperiali regj Tribunali e presso le imp. regie Preture.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, in seguito ai concerti presi coll' imperiale camera aulica generale, si è degnata di dichiarare mediante ossequiato dispaccio 16 corrente, n.° 475 che secondo lo scopo e le letterali disposizioni dell' aulico dispaccio 1.° dicembre 1786, applicato poscia alle provincie lombardo-venete, le tasse di una sentenza pronunciata in contumacia debbono essere pagate dall' attore allora soltanto che il reo convenuto trovasi assente e non è provveduto di un patrocinatore appositamente istituito.

Mentre si notifica per la corrispondente osservanza a tutti gli uffici tassatorj la premessa superiore determinazione a schiarimento delle

circolari demaniali 22 marzo 1822, n.° 3893, 23 agosto 1823, n.° 18071 e di quella del magistrato camerale in data 25 aprile 1832, n.° 11109-271 V., si avvertono i medesimi che per conseguenza nei casi di contumacia procedente da tutt' altra circostanza estranea a quella dell' assenza del reo convenuto senza destinazione di patrocinatore le tasse delle sentenze di che si tratta, al cui pagamento fosse stato in esse condannato il convenuto stesso, dovranno esigersi direttamente da lui o dal suo patrocinatore se lo avesse costituito.

Milano, il 24 gennajo 1834.

WEINGARTEN.

MOZZONI.

(N.° 6.) *Disposizioni date dall' imperiale regio comando generale militare per non lasciare alcun vuoto nelle leve.*

30 gennajo 1834.

N.° 40003-5306 del 1833. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare ha comunicato al governo alcune disposizioni che egli ha creduto di dare alle autorità da lui dipendenti in conseguenza delle determinazioni prese di concerto tra l' imperiale regia cancelleria aulica unita e l' imperiale regio consiglio aulico di guerra, colle quali mentre fu dichiarato che debbano tenersi per estinti i debiti rimasti sulle leve militari arretrate fino a tutto lo scorso 1831, venne prescritto che non debba più lasciarsi alcun vuoto nelle leve successive.

Le disposizioni dell' imperiale regio comando generale militare sarebbero le seguenti:

1.° Che venendo consegnato qualche individuo rendutosi refrattario ad alcuna delle suddette leve arretrate, egli non possa produrre il rinvio del coscritto che fosse stato

requisito in sua vece; ma debba bonificarsi in una delle leve venture, ponendolo in conto del relativo contingente se la leva non è ancora compiuta riguardo al comune cui appartiene l'individuo, o nel caso contrario riportando la bonificazione alla leva susseguente mediante perequazione;

2.° Che riguardo ai coscritti i quali all'epoca della loro requisizione si trovano detenuti, se essi vengono condannati a semplice arresto per delitto non infamante, qual sarebbe quello di baruffe o simili, dopo scontata la pena possono essere accettati al servizio militare; ma che se il titolo della condanna è per sè stesso infamante, cioè di furto o simile, e quando la commissione d'accettazione abbia appena su di ciò alcun dubbio, prima di accettarli debba sempre farsene rapporto ad esso imperiale regio comando generale, e che quei detenuti poi i quali per fisiche imperfezioni siano già riconosciuti inabili al servizio militare, o che morissero prima di essere dimessi dal carcere, debbano immediatamente essere sostituiti con altri coscritti, e non sia da lasciarsi per essi alcun vuoto nel contingente della leva;

3.° Che i volontarj, i quali non siano stati a suo tempo bonificati ai rispettivi comuni in via di perequazione, vengano computati nel

contingente della leva che si trovasse in corso, purchè questo non sia già compiuto, ed in caso diverso siano bonificati nella leva successiva mediante perequazione.

La prima di tali disposizioni sarebbe consentanea alla superiore determinazione che venne comunicata a cotesta imperiale regia delegazione col decreto 18 ottobre p.° p.°, n.° 32432-4365: ma, come si è avvertito coll'altro decreto 13 corrente, n.° 120-16, avendo poi l'imperiale regia cancelleria aulica dichiarato che in quanto ai refrattarj debba star ferma la sovrana risoluzione 12 agosto 1827, per la quale allorquando viene consegnato un refrattario dee sempre essere rinviato quel coscritto che fu requisito in sua vece, il governo non dubita che lo stesso imperiale regio comando generale avrà modificate o sarà per modificare su questo punto le sue disposizioni.

In quanto al secondo articolo che riguarda i coscritti, i quali all'atto della loro requisizione si trovano detenuti, non incontra difficoltà, che cessando essi di vivere, verificandosi in loro difetti pei quali risultino inabili al servizio militare, o venendo eglino condannati ad una pena per la quale restino esclusi dal servizio medesimo, si proceda immediatamente alla requisizione d'altri coscritti in loro vece; giacchè se in massima è stabilito

che pei coscritti detenuti in tempo di pace debba lasciarsi il corrispondente vuoto nel contingente sino a che, scontata la pena, o dimessi altrimenti dal carcere, essi possano essere consegnati al militare, ciò non esclude che il contingente debba essere saldato con altri coscritti quando risulta evidentemente impossibile la presentazione dei detenuti stessi per alcuna delle succennate circostanze; ma secondo le dichiarazioni fatte dall' imperiale regia cancelleria aulica col rispettato dispaccio 24 novembre 1832, n.° 27290-2428 e partecipate a cotesta imperiale regia delegazione provinciale col decreto 10 dicembre 1832, n.° 37760-4824 in causa di delitti commessi restano esclusi dalla requisizione soltanto quei coscritti che abbiano subito una condanna a *carcere duro o durissimo.*

La prescrizione fatta dall' imperiale regio comando generale, che possano accettarsi liberamente quei coscritti soltanto che siano stati condannati *ad arresto semplice per titolo non infamante*, e che trattandosi di delitto *infamante od in caso di semplice dubbio* debba farsi rapporto a lui prima dell' accettazione dell' individuo, non è dunque conforme alle superiori determinazioni, alle quali verrebbe data così una maggiore estensione, su di che si mette espressamente in avvertenza cotesta

imperiale regia delegazione provinciale perchè dal canto suo non si diparta da quanto le fu indicato col precitato decreto 10 dicembre 1832, n.° 57760-4824.

La terza ed ultima disposizione data dall' imperiale regio comando generale riguardo alla bonificazione dei volontarj nei termini nei quali essa è annunciata sarebbe conforme alle determinazioni risultanti dal rispettato dispaccio 27 settembre p.° p.°, n.° 22980-1874 dell' imperiale regia cancelleria aulica unita comunicato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con altro del 14 ottobre successivo, n.° 10242 e notificato a cotesta imperiale regia delegazione col decreto 23 ottobre p.° p.°, n.° 33875-4556.

L' imperiale regio comando generale nella relativa sua circolare 7 dicembre, n.° 6068 ai comandi dei depositi di coscrizione ha però voluto soggiungere in via d' istruzione alcune dichiarazioni che in fatto contrasterebbero e sarebbero in opposizione colla massima stabilita. Imperocchè tra le altre cose dichiarò che ogni qual volta la delegazione provinciale chiedesse la bonificazione di un volontario a conto del contingente non per anco saldato del rispettivo comune debba riportarsene l'approvazione di esso comando generale, e che in tutti gli altri casi non si possa computare

nel contingente un volontario accettato dal militare, ma debba esso comprendersi nel relativo elenco.

L'imperiale regia delegazione si atterrà quindi strettamente alle superiori determinazioni disopra mentovate a tale riguardo. L'imperiale regio comando generale militare colla citata circolare avrebbe indicato altresì per condizione necessaria alla bonificazione di un volontario che esso sia entrato in un corpo di truppa lombardo-veneta, mentre secondo il dispaccio 10 marzo 1827, n.° 8869-747 dell'imperiale regia cancelleria aulica sono da bonificarsi ai rispettivi comuni tutti gl'individui soggetti alla coscrizione che prendono volontariamente servigio in un corpo militare qualunque per l'intiero corso della capitolazione; ed in generale poi giusta le disposizioni in corso sono da bonificarsi anche quegl' individui non soggetti alla coscrizione che si arruolano volontariamente non solo nei reggimenti italiani, ma ben anco nel corpo dell'artiglieria, in quello della marina e nei due battaglioni de' cacciatori, nei quali si ricevono reclute lombardo-venete.

L' imperiale regia delegazione non si farà quindi carico alcuno per sua parte neppure di tali disposizioni del comando generale, che al pari delle altre le saranno comunicate col

mezzo di cotesto comando del deposito di coscrizione fino a che non riceva dal governo altri ordini a norma delle ulteriori determinazioni che potessero essere prese dall' autorità superiore, alla quale si fa rapporto in proposito.

Milano, il 30 gennajo 1834.

HARTIG.

(N.° 7.) *Nuove disposizioni per gli aspiranti agli studj superiori di matematica.*

7 febbrajo 1834.

N.° 4023-581. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 17 gennajo scorso, n.° 6862-907 relativo alla veneratissima sovrana risoluzione emanata intorno agli aspiranti agli studj superiori di matematica ha stabilito le seguenti norme:

« La sovrana risoluzione del 5 maggio 1833 » ha da ottenere immediatamente il suo effetto.

» Tuttavia quelli fra gli scolari che domandano
» di passare gli studj matematici, ma che ab-
» biano riportata una seconda classe nell' uno
» o nell' altro corso di filosofia, dovranno
» ripararla onde poter essere accolti.

» Si rimette alla decisione del governo la
» fissazione del termine di tale riparazione
» d' esame, non da differirsi però oltre un
» anno a mente del decreto 4 dicembre 1830,
» n.° 5831. — Pel 1834-35 poi si procederà a
» tutto rigore delle prescrizioni speciali sta-
» bilite per tali esami.

» I giovani poi iniziati nello studio mate-
» matico, e che non riportassero la prima
» classe di progresso, dovranno riparare l' ot-
» tenuta cattiva classe entro la prima quin-
» dicina del nuovo anno scolastico, onde po-
» ter essere ammessi ad un corso superiore
» dello stesso studio. — Qualora però si veri-
» ficasse tuttavia il caso che taluno scolare
» tralasci la riparazione d' esame, egli potrà
» bensì frequentare il successivo corso in
» conseguenza del disposto dal decreto 26
» luglio 1828, n.° 3736, ma comunque egli
» riporti nel medesimo la prima classe in tutti
» gli oggetti di studio, non gli sarà poi lecito
» di passare nuovamente ad un corso supe-
» riore, ma dovrà prima ripetere lo studio
» di quello antecedente nel quale riportò una
» seconda classe.

» Se poi lo studente conseguisse di bel
» nuovo una seconda classe in seguito alla
» seconda classe già riportata, converrebbe
» interdirgli la continuazione degli studj, a
» senso del decreto 28 febbrajo 1832, n.° 499.»

Ella curerà l'osservanza delle succennate norme superiori, colle quali rimangono modificate quelle state a lei comunicate col circolare dispaccio 11 ottobre prossimo passato, n.° 29714-4219.

E siccome importa che i giovani studiosi ai quali si riferiscono le disposizioni recate dal suddetto aulico dispaccio ne abbiano piena cognizione, così ella vorrà provvedere che i professori siano diligenti di darne la lettura e la spiegazione opportuna nelle rispettive scuole in modo che nessuno abbia a rimanerne ignaro a proprio pregiudizio.

Milano, il 7 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 8.) *Decreto aulico intorno la fabbricazione delle acque minerali e la nuova denominazione da darsi alle medesime.*

10 febbrajo 1834.

N.° 4566-306. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con venerata risoluzione del 7 p.° p.° mese di gennajo ha stabilito che gli individui attualmente in possesso legale di fabbricare acque minerali possano durante la loro vita continuare nel predetto esercizio, ma che non si possano d' ora innanzi accordare simili autorizzazioni.

L' imperiale regia delegazione cui si comunica copia del relativo aulico decreto vedrà pure come debbano essere d' ora innanzi denominate le acque minerali che si fabbricano artificialmente.

La prefata comunicazione servirà a cotesta magistratura di debita norma per curare l' osservanza delle disposizioni in essa comprese e per non accordare permessi nuovi di sorta in questo genere.

Milano, il 10 febbrajo 1834.

HARTIG.

Copia.

N.° 1239-97. Lombardia.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 7 gennajo 1834 ha graziosamente permesso che tutti quelli in Lombardia che già ottennero dalle autorità la concessione per l'artificiale composizione di acque minerali possano restare nel possesso e nell'esercizio della medesima fino alla loro morte, colla quale sarà estinta e non si accorderanno più altri permessi.

Resta però a coloro, sotto pena della perdita della concessione, rigorosamente proibito di nominare le acque artificiali coi nomi delle acque minerali naturali, per esempio l'acqua artificiale di Egger, di Selter, ecc., e queste acque artificiali hanno da ricevere il nome dall'insieme delle parti specifiche, per esempio acqua minerale artificiale, con soda, con ferro, con sale amaro, ecc., e sotto questa denominazione solamente potranno essere annunziate e vendute.

S'intende che le autorità debbano tenere esatta vigilanza sulla vera e buona qualità di queste acque artificiali.

Vienna, il 19 gennajo 1834.

Firmat. PILLERSDORFF.

Sott. STUPPAN.

(N.° 9.) *I privati maestri ginnasiali patentati prima della pubblicazione del regolamento 26 settembre 1833 sono dichiarati soggetti alle discipline stabilite dagli articoli 42 e 43 dello stesso regolamento.*

18 febbrajo 1834.

N.° 4976-746. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo agl' imperiali regj Delegati provinciali.

Per dichiarazione fatta dall' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 29 gennajo passato, n.° 233-66 sono soggetti anche i maestri privati ginnasiali muniti di patente di abilitazione anteriore al regolamento pubblicato colla notificazione 16 settembre 1833, n.° 28004-4020 alla disciplina stabilita dagli articoli 42 e 43 dello stesso regolamento, che limita la durata di dette patenti ad un sejennio, salvo al patentato di produrle prima della scadenza del tempo ivi prescritto per la conferma ogni sei anni della patente medesima.

Ella darà le partecipazioni e le disposizioni occorrenti per l' adempimento della succennata aulica dichiarazione. E per l' applicazione

ma nel caso di quelli pei quali fosse già oltrepassato il sejennio da che si trovano muniti della patente di abilitazione al privato insegnamento ginnasiale, si avverte che rimane loro accordato il tempo di un anno a cominciare dal 1.° marzo a. v., perchè possano procurarsi la conferma alla quale aspirassero della patente, onde poter continuare nell' esercizio della privata istruzione. Spirato questo tempo dunque al 1.° del mese di marzo 1835, non essendo stata rinnovata la patente, essa si riterrà estinta.

Milano, il 18 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 101) *Norme da seguirsi nel caso di suppliche per dispensa dall' età di oltre quarant' anni onde poter conseguire un impiego dello stato.*

21 febbrajo 1834.

N.° 5708-828. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da una dimanda per dispensa dall' età di quarant' anni trascorsi onde poter conseguire un impiego dello stato, S. M. I. e R. con sovrana risoluzione 29 dicembre 1833 si è degnata di emanare le seguenti prescrizioni generali:

1.° Non potranno aver luogo giammai a vantaggio di un individuo in modo generale ed assoluto de' conferimenti di dispensa dall' età, ma dovrà egli sempre invocare tale dispensa per quel determinato posto che desiderasse conseguire.

2.° La ricerca pel conseguimento di una dispensa dall' età sarà sempre corredata della fede di battesimo.

Tale sovrana risoluzione comunicata al governo dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 30 gennajo

p.° p.°, n.° 769-196 si porta a conoscenza di cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua intelligenza e norma, con avvertenza che le suppliche di persone, le quali avendo oltrepassato il quarantesimo anno di età chieggono la dispensa per un determinato posto, dovranno rassegnarsi con separato rapporto informativo prima della nomina al posto medesimo qualora si tratti di nomina di competenza della delegazione, ovvero contemporaneamente alla proposizione qualora si tratti d'impiego di nomina del governo o delle autorità superiori.

Milano, il 22 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 11.) *Discipline pei condottieri o proprietarj di carri e vetture di condotta. Pene ai contravventori.*

26 febbrajo 1834.

N.° 4124-434. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Onde servire alle combinate vedute di assicurare nel miglior modo possibile e coi mezzi più opportuni l' esecuzione delle discipline portate dal regolamento 23 agosto 1810 pei carri e vetture di condotta, e di agevolare il modo alle autorità politiche ed amministrative di antivenire i gravi e frequenti disordini e gl' infortunj derivanti dall' incuria de' condottieri di detti carri nel tenersi costantemente a guida dei loro cavalli e nel cedere il passo alle diligenze pubbliche ed altri legni in posta, il governo ha determinato che a datare dal giorno 1.° di giugno p.° v.° ogni carro o vettura serviente alle condotte di commercio, e segnatamente le così dette barre debbano portare impressi sul lato sinistro od in altro luogo visibile e con caratteri abbastanza grandi per essere comodamente leggibili anche a qualche distanza il

nome della ditta per conto della quale si esercita la condotta ed il luogo del suo domicilio.

Dopo il detto giorno 1.° giugno p.° v.° si procederà, in conformità del disposto nel titolo VIII del citato regolamento 23 agosto 1810 contro i condottieri o proprietarj di carri e vetture di condotta mancanti della prescritta iscrizione, ad interdirne la circolazione.

Le imperiali regie delegazioni vengono incaricate di portare a comune notizia la presente disposizione mediante avviso a stampa da pubblicarsi nella rispettiva provincia, e nel quale verrà fatta altresì menzione dell'obbligo ai condottieri, vetturini e carrettieri, a termini dell'art. 30 del decreto 16 luglio 1813, di cedere la mano e lasciar libero il passo alle diligenze pubbliche sotto pena di 50 lire italiane di multa, e del doppio in caso di recidiva, oltre le altre pene cui fosse luogo secondo i regolamenti di polizia, non che del disposto dalla governativa notificazione 23 giugno 1824 per quei carrettieri e vetturali che incontrandosi sulle pubbliche strade con vetture in posta non si facessero solleciti al sentire il suono della cornetta di fermarsi o declinare in maniera da lasciar loro libero il corso senza alcuna interruzione per la parte migliore della strada, e ciò sotto pena di

lire 20 di multa da raddoppiarsi in caso di recidività; ritenuta la pena suppletoria del carcere per quelli che fossero impotenti a soddisfare le dette multe.

Mentre il governo procede ad incaricare l'ispezione generale della gendarmeria onde sia tenuto mano ferma per l'osservanza delle dette discipline, e così pure perchè i gendarmi allorchè trovansi in perlustrazione sulle strade postali anche nell'interno delle città ed ogni qual volta incontrassero carrettieri lontani dai rispettivi carri, o addormentati sui medesimi, senza che alcuno si trovi a guida dei cavalli, debbano rilevare siffatte emergenze mediante appositi processi verbali da passarsi alle competenti autorità per le procedure che saranno del caso, commette al tempo stesso alle imperiali regie delegazioni provinciali di dare ordini conformi alle autorità politiche amministrative da esse dipendenti, e di mantenere attivata mai sempre la debita vigilanza per la loro esecuzione.

Milano, il 26 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 12.) *Discipline e cautele prescritte per le spedizioni degli olj d'Istria ammessi a facilitazioni daziarie.*

27 febbrajo 1834.

N.° 5192-1019. Circolare.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Giusta la riserva espressa nella circolare 25 settembre p.° p.°, n.° 29383-5920, si comunica un esemplare di notificazione pubblicata per ordine dell' imperiale regia camera aulica generale dall'imperiale regio governo di Trieste, contenente le discipline e le cautele da tenersi in osservanza per le spedizioni degli olj d'Istria, con incarico all'intendenza di renderne intesi gli uffici doganali da essa dipendenti per la corrispondente esatta esecuzione.

Milano, il 27 febbrajo 1834.

WEINGARTEN.

Bernardoni.

NOTIFICAZIONE

dell' imperiale regio Governo del Litorale sulla riduzione del dazio d' introduzione per gli olj dell' Istria e sulle cautele da osservarvisi.

S. M. si è graziosissimamente degnata di concedere con veneratissima risoluzione 29 dicembre 1831 che gli olj dell' Istria debbano sottostare al medesimo dazio d' introduzione stabilito per gli olj della Dalmazia, e che quindi alla loro importazione nelle altre provincie dell' impero cinte contro l' estero da un confine doganale, eccettuate perciò la Dalmazia e le isole del Quarnero, sia da riscuotersi soltanto il dazio di due fiorini per ogni centinajo peso sporco di Vienna.

S. M. si è poi degnata di ordinare con veneratissima risoluzione 9 luglio 1833 che la medesima debba ora tosto entrare in vigore, e che siano da applicarsi agli olj dell' Istria le cautele medesime che sono già in vigore per gli olj della Dalmazia.

Per ubbidire a tale veneratissimo sovrano comando e ad oggetto di garantire l' erario con discipline di cautela che dovranno osservarsi in proposito, viene in seguito a decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica universale 28 agosto 1833, n.° 36518 ordinato quanto segue:

1. Gli olj dell' Istria vengono ammessi al godimento della suddetta facilitazione soltanto nel caso quando sono scortati da certificati di origine e che vengono spediti per mare da porti ove esistono uffici di sanità, per poi passare il confine doganale.

2. I certificati di origine non potranno essere rilasciati che dagl' imperiali regj commissariati distrettuali in Capo d' Istria, Pirano, Buje, Parenzo,

Rovigno, Dignano, Pola, Montona ed Albona, e ciò soltanto lorchè sarà stato attestato dalle podesterie nelle debite forme alle suddette autorità che gli olj sono effettivamente indigeni.

Siccome però talvolta s'ebbe il sospetto che gli olj esteri siensi per l'addietro fatti passare per nazionali, le autorità incaricate di rilasciare i certificati di origine debbono esattamente convincersi se quel tale che vende l'olio all'estraente possa averne in tanta quantità dalle proprie rendite, oppure se sia notorio nel luogo che ne abbia fatto l'acquisto dai meno agiati a piccole partite.

3. Offerta che sarà stata una tale prova, non che fatta sotto tutti i rapporti la verificazione del rispettivo genere da estrarsi, e trovatolo corrispondente, si assicura ogni recipiente col suggello d'ufficio. I recipienti sono da munirsi dello stesso suggello che viene apposto al certificato di origine. Ove la ceralacca non potesse conservarsi illesa, il suggello viene impresso a fuoco sul vasellame.

4. Esaurite siffatte operazioni, si potrà passare all'estesa del certificato conforme al formolare *A*. Ivi dovrà essere indicato in tutte lettere, cioè nei relativi spazj lasciati in bianco, il numero del certificato, il peso del genere, il numero dei recipienti, il numero dei suggelli appostivi, il nome e cognome del padron di barca, il nome e cognome dello spedizioniere, la qualità del naviglio, la sua denominazione, il luogo per dove è diretto il genere, il nome del circondario comunale, del distretto e del circolo, l'ufficio che rilascia il certificato ed il luogo, e la data in cui venne rilasciato, indi segue la firma dell'impiegato che dirige l'ufficio stesso.

5. Contemporaneamente dovranno essere riempiti gli spazj in bianco dello scontrino, al quale sta

attaccato il relativo certificato di origine, e che corrisponder deve perfettamente alle indicazioni contenute nel certificato medesimo, le quali sono il numero del certificato, il nome del circondario comunale, del distretto e del circolo, il nome e cognome del padron di barca, il numero dei recipienti, il peso del genere, il luogo per dove è diretto il genere stesso, il luogo e la data in cui viene rilasciato il certificato, e la firma dell'estensore.

6. Completato per tal modo il certificato di origine, lo si taglia nel mezzo fra le due linee verticali, ove sta scritto « certificato di origine della provincia d'Istria » e lo si rimette all'estraente, restando lo scontrino attaccato al bollettario per gli ulteriori usi d'ufficio.

7. I certificati di origine rilasciati per gli olj che si spediscono per mare oltre la linea doganale devono anche vidimarsi dagli uffici di sanità, cui incumbe di sorvegliare che non vi sia differenza fra il carico insinuato ed il certificato di origine, e che i suggelli non siano manomessi o falsificati. Ove non trovino eccezione, gli uffici di sanità apporranno pure i loro suggelli sui recipienti.

Gli uffici stessi terranno registro conforme al formolare *B* di tutte le partite d'olj che sortiranno scortati da certificati di origine, ed annoteranno nel medesimo tutti i dati contenuti nel certificato.

8. Ogni spedizione di olj che non fosse appoggiata da certificato di origine esteso nel modo indicato si deve ritenere per forestiera e non potrà godere delle facilitazioni accordate pei suddetti prodotti indigeni.

9. Per l'uniforme esecuzione delle premesse prescrizioni gli uffici incaricati di rilasciare i certificati di origine vengono tosto, e lo saranno in

seguito a loro richiesta, di mano in mano convenientemente provveduti di appositi bollettarj di certificati di origine dei quali potranno abbisognare. Questi bollettarj verranno attivati spirato un mese dal giorno della presente notificazione.

10. I bollettarj incominciano col numero uno e continuano progressivamente nella numerazione sino a tutto ottobre, cioè a tutto l'anno militare 1834. In seguito si darà principio ad una nuova numerazione col primo di novembre, e questa terminerà coll'ultimo di ottobre d'ogni anno.

11. Nella stesa dei certificati di origine sono rigorosamente proibite le cancellature e le abbreviazioni, ed accadendo qualche errore, si lascerà attaccato allo scontrino il certificato errato, e vi si sostituirà il susseguente.

12. Il certificato di origine è valevole per tre mesi. Se entro questo termine non potesse più spedirsi una partita d'olio o per viste commerciali, o per altro motivo, resta libero alla parte d'impetrare un nuovo certificato verso riproduzione del vecchio. Dopo avuta convinzione che i recipienti dell'olio si trovino nel loro stato primiero, l'ufficio competente annoterà a tergo del certificato invalidato la dichiarazione su questa circostanza ed il motivo per cui non venne fatto uso del medesimo, e munirà questa dichiarazione colla data, non che colla firma d'ufficio e della parte. In luogo del certificato invalidato verrà rilasciato un nuovo, ed il primo verrà dimesso allo scontrino del nuovo certificato. Ove i suggelli non venissero ritrovati illesi, e la parte non fosse in grado di giustificarsi su ciò, è da ritirarsi non solo il vecchio certificato, ma ben anco da rifiutarsi il nuovo.

13. Poichè i registri prescritti al § 7 sono destinati alla controlleria delle partite d'olio spedite

con certificati di origine, viene imposto agli uffici di sanità di empire le prescritte colonne accuratamente dietro i certificati di origine e di aggiungervi quelle eventuali osservazioni che reputeranno opportune a schiarimento dei casi.

14. Gli uffici di sanità chiuderanno i loro registri ogni mese e trasmetteranno copia dei medesimi all'imperiale regio capitanato circolare in Pisino, il quale è incaricato di raccogliere i medesimi da tutti gli uffici di sanità e di consegnarli indi all'imperiale regio commissario distrettuale camerale in Pisino.

15. Alla fine d'ogni mese dovranno i commissariati distrettuali chiudere i registri dei certificati di origine e trasmettere gli scontrini con un'apposita specifica che avrà ad indicare i registri adoperati nel corso del mese e la rimanenza dei medesimi, col mezzo dell'imperiale regio capitanato circolare, all'imperiale regio commissario distrettuale camerale in Pisino, il quale confronterà tali registri con le specifiche mensuali degli uffici di sanità e ne farà l'uso opportuno.

16. Nell'istesso modo dovranno i commissariati distrettuali alla fine dell'anno camerale, cioè alla fine del mese di ottobre, chiudere e rimettere i registri all'imperiale regio commissario distrettuale camerale in Pisino accompagnati dal rendiconto per tutto l'anno camerale dei registri adoperati e di quelli avanzati.

17. In caso che non fosse stato consumato nel corso del mese un intiero registro, dovrà questo venir nondimeno rimesso; preventivamente dovranno però depennarsi i certificati di origine dal registro che non fossero stati adoperati. Qualora poi nel corso di tutto il mese non fosse stato rilasciato da qualche commissariato distrettuale alcun

nome della ditta per conto della quale si esercita la condotta ed il luogo del suo domicilio.

Dopo il detto giorno 1.° giugno p.° v.° si procederà, in conformità del disposto nel titolo VIII del citato regolamento 23 agosto 1810 contro i condottieri o proprietarj di carri e vetture di condotta mancanti della prescritta iscrizione, ad interdirne la circolazione.

Le imperiali regie delegazioni vengono incaricate di portare a comune notizia la presente disposizione mediante avviso a stampa da pubblicarsi nella rispettiva provincia, e nel quale verrà fatta altresì menzione dell'obbligo ai condottieri, vetturini e carrettieri, a termini dell'art. 30 del decreto 16 luglio 1813, di cedere la mano e lasciar libero il passo alle diligenze pubbliche sotto pena di 50 lire italiane di multa, e del doppio in caso di recidiva, oltre le altre pene cui fosse luogo secondo i regolamenti di polizia, non che del disposto dalla governativa notificazione 23 giugno 1824 per quei carrettieri e vetturali che incontrandosi sulle pubbliche strade con vetture in posta non si facessero solleciti al sentire il suono della cornetta di fermarsi o declinare in maniera da lasciar loro libero il corso senza alcuna interruzione per la parte migliore della strada, e ciò sotto pena di

lire 20 di multa da raddoppiarsi in caso di recidività; ritenuta la pena suppletoria del carcere per quelli che fossero impotenti a soddisfare le dette multe.

Mentre il governo procede ad incaricare l'ispezione generale della gendarmeria onde sia tenuto mano ferma per l'osservanza delle dette discipline, e così pure perchè i gendarmi allorchè trovansi in perlustrazione sulle strade postali anche nell'interno delle città ed ogni qual volta incontrassero carrettieri lontani dai rispettivi carri, o addormentati sui medesimi, senza che alcuno si trovi a guida dei cavalli, debbano rilevare siffatte emergenze mediante appositi processi verbali da passarsi alle competenti autorità per le procedure che saranno del caso, commette al tempo stesso alle imperiali regie delegazioni provinciali di dare ordini conformi alle autorità politiche amministrative da esse dipendenti, e di mantenere attivata mai sempre la debita vigilanza per la loro esecuzione.

Milano, il 26 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 12.) *Discipline e cautele prescritte per le spedizioni degli olj d'Istria ammessi a facilitazioni daziarie.*

27 febbrajo 1834.

N.° 5192-1019. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Giusta la riserva espressa nella circolare 25 settembre p.° p.°, n.° 29383-5920, si comunica un esemplare di notificazione pubblicata per ordine dell' imperiale regia camera aulica generale dall'imperiale regio governo di Trieste, contenente le discipline e le cautele da tenersi in osservanza per le spedizioni degli olj d'Istria, con incarico all'intendenza di renderne intesi gli uffici doganali da essa dipendenti per la corrispondente esatta esecuzione.

Milano, il 27 febbrajo 1834.

WEINGARTEN.

BERNARDONI.

NOTIFICAZIONE

dell' imperiale regio Governo del Litorale sulla riduzione del dazio d' introduzione per gli olj dell' Istria e sulle cautele da osservarvisi.

S. M. si è graziosissimamente degnata di concedere con veneratissima risoluzione 29 dicembre 1831 che gli olj dell' Istria debbano sottostare al medesimo dazio d' introduzione stabilito per gli olj della Dalmazia, e che quindi alla loro importazione nelle altre provincie dell' impero cinte contro l' estero da un confine doganale, eccettuate perciò la Dalmazia e le isole del Quarnero, sia da riscuotersi soltanto il dazio di due fiorini per ogni centinajo peso sporco di Vienna.

S. M. si è poi degnata di ordinare con veneratissima risoluzione 9 luglio 1833 che la medesima debba ora tosto entrare in vigore, e che siano da applicarsi agli olj dell' Istria le cautele medesime che sono già in vigore per gli olj della Dalmazia.

Per ubbidire a tale veneratissimo sovrano comando e ad oggetto di garantire l' erario con discipline di cautela che dovranno osservarsi in proposito, viene in seguito a decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica universale 28 agosto 1833, n.° 36518 ordinato quanto segue:

1. Gli olj dell' Istria vengono ammessi al godimento della suddetta facilitazione soltanto nel caso quando sono scortati da certificati di origine e che vengono spediti per mare da porti ove esistono uffici di sanità, per poi passare il confine doganale.

2. I certificati di origine non potranno essere rilasciati che dagl' imperiali regj commissariati distrettuali in Capo d' Istria, Pirano, Buje, Parenzo,

Rovigno, Dignano, Pola, Montona ed Albona, e ciò soltanto lorchè sarà stato attestato dalle podesterie nelle debite forme alle suddette autorità che gli olj sono effettivamente indigeni.

Siccome però talvolta s'ebbe il sospetto che gli olj esteri siensi per l'addietro fatti passare per nazionali, le autorità incaricate di rilasciare i certificati di origine debbono esattamente convincersi se quel tale che vende l'olio all'estraente possa averne in tanta quantità dalle proprie rendite, oppure se sia notorio nel luogo che ne abbia fatto l'acquisto dai meno agiati a piccole partite.

3. Offerta che sarà stata una tale prova, non che fatta sotto tutti i rapporti la verificazione del rispettivo genere da estrarsi, e trovatolo corrispondente, si assicura ogni recipiente col suggello d'ufficio. I recipienti sono da munirsi dello stesso suggello che viene apposto al certificato di origine. Ove la ceralacca non potesse conservarsi illesa, il suggello viene impresso a fuoco sul vasellame.

4. Esaurite siffatte operazioni, si potrà passare all'estesa del certificato conforme al formolare *A*. Ivi dovrà essere indicato in tutte lettere, cioè nei relativi spazj lasciati in bianco, il numero del certificato, il peso del genere, il numero dei recipienti, il numero dei suggelli appostivi, il nome e cognome del padron di barca, il nome e cognome dello spedizioniere, la qualità del naviglio, la sua denominazione, il luogo per dove è diretto il genere, il nome del circondario comunale, del distretto e del circolo, l'ufficio che rilascia il certificato ed il luogo, e la data in cui venne rilasciato, indi segue la firma dell'impiegato che dirige l'ufficio stesso.

5. Contemporaneamente dovranno essere riempiti gli spazj in bianco dello scontrino, al quale sta

attaccato il relativo certificato di origine, e che corrisponder deve perfettamente alle indicazioni contenute nel certificato medesimo, le quali sono il numero del certificato, il nome del circondario comunale, del distretto e del circolo, il nome e cognome del padron di barca, il numero dei recipienti, il peso del genere, il luogo per dove è diretto il genere stesso, il luogo e la data in cui viene rilasciato il certificato, e la firma dell'estensore.

6. Completato per tal modo il certificato di origine, lo si taglia nel mezzo fra le due linee verticali, ove sta scritto « certificato di origine della provincia d'Istria » e lo si rimette all'estraente, restando lo scontrino attaccato al bollettario per gli ulteriori usi d'ufficio.

7. I certificati di origine rilasciati per gli olj che si spediscono per mare oltre la linea doganale devono anche vidimarsi dagli uffici di sanità, cui incumbe di sorvegliare che non vi sia differenza fra il carico insinuato ed il certificato di origine, e che i suggelli non siano manomessi o falsificati. Ove non trovino eccezione, gli uffici di sanità apporranno pure i loro suggelli sui recipienti.

Gli uffici stessi terranno registro conforme al formolare *B* di tutte le partite d'olj che sortiranno scortati da certificati di origine, ed annoteranno nel medesimo tutti i dati contenuti nel certificato.

8. Ogni spedizione di olj che non fosse appoggiata da certificato di origine esteso nel modo indicato si deve ritenere per forestiera e non potrà godere delle facilitazioni accordate pei suddetti prodotti indigeni.

9. Per l'uniforme esecuzione delle premesse prescrizioni gli uffici incaricati di rilasciare i certificati di origine vengono tosto, e lo saranno in

sia nel caso di quelli pei quali fosse già oltrepassato il sejennio da che si trovano muniti della patente di abilitazione al privato insegnamento ginnasiale, si avverte che rimane loro accordato il tempo di un anno a cominciare dal 1.° marzo a. v., perchè possano procurarsi la conferma alla quale aspirassero della patente, onde poter continuare nell' esercizio della privata istruzione. Spirato questo tempo dunque al 1.° del mese di marzo 1835, non essendo stata rinnovata la patente, essa si riterrà estinta.

Milano, il 18 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 101) *Norme da seguirsi nel caso di suppliche per dispensa dall' età di oltre quarant' anni onde poter conseguire un impiego dello stato.*

22 febbrajo 1834.

N.° 5708-828. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da una dimanda per dispensa dall' età di quarant' anni trascorsi onde poter conseguire un impiego dello stato, S. M. I. e R. con sovrana risoluzione 29 dicembre 1833 si è degnata di emanare le seguenti prescrizioni generali:

1.° Non potranno aver luogo giammai a vantaggio di un individuo in modo generale ed assoluto de' conferimenti di dispensa dall' età, ma dovrà egli sempre invocare tale dispensa per quel determinato posto che desiderasse conseguire.

2.° La ricerca pel conseguimento di una dispensa dall' età sarà sempre corredata della fede di battesimo.

Tale sovrana risoluzione comunicata al governo dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 30 gennajo

p.° p.°, n.° 769-196 si porta a conoscenza di cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua intelligenza e norma, con avvertenza che le suppliche di persone, le quali avendo oltrepassato il quarantesimo anno di età chieggono la dispensa per un determinato posto, dovranno rassegnarsi con separato rapporto informativo prima della nomina al posto medesimo qualora si tratti di nomina di competenza della delegazione, ovvero contemporaneamente alla proposizione qualora si tratti d'impiego di nomina del governo o delle autorità superiori.

Milano, il 22 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 11.) *Discipline pei condottieri o proprietarj di carri e vetture di condotta. Pene ai contravventori.*

26 febbrajo 1834.

N.° 4124-434. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Onde servire alle combinate vedute di assicurare nel miglior modo possibile e coi mezzi più opportuni l' esecuzione delle discipline portate dal regolamento 23 agosto 1810 pei carri e vetture di condotta, e di agevolare il modo alle autorità politiche ed amministrative di antivenire i gravi e frequenti disordini e gl' infortunj derivanti dall' incuria de' condottieri di detti carri nel tenersi costantemente a guida dei loro cavalli e nel cedere il passo alle diligenze pubbliche ed altri legni in posta, il governo ha determinato che a datare dal giorno 1.° di giugno p.° v.° ogni carro o vettura serviente alle condotte di commercio, e segnatamente le così dette barre debbano portare impressi sul lato sinistro od in altro luogo visibile e con caratteri abbastanza grandi per essere comodamente leggibili anche a qualche distanza il

nome della ditta per conto della quale si esercita la condotta ed il luogo del suo domicilio.

Dopo il detto giorno 1.° giugno p.° v.° si procederà, in conformità del disposto nel titolo VIII del citato regolamento 23 agosto 1810 contro i condottieri o proprietarj di carri e vetture di condotta mancanti della prescritta iscrizione, ad interdirne la circolazione.

Le imperiali regie delegazioni vengono incaricate di portare a comune notizia la presente disposizione mediante avviso a stampa da pubblicarsi nella rispettiva provincia, e nel quale verrà fatta altresì menzione dell'obbligo ai condottieri, vetturini e carrettieri, a termini dell'art. 30 del decreto 16 luglio 1813, di cedere la mano e lasciar libero il passo alle diligenze pubbliche sotto pena di 50 lire italiane di multa, e del doppio in caso di recidiva, oltre le altre pene cui fosse luogo secondo i regolamenti di polizia, non che del disposto dalla governativa notificazione 23 giugno 1824 per quei carrettieri e vetturali che incontrandosi sulle pubbliche strade con vetture in posta non si facessero solleciti al sentire il suono della cornetta di fermarsi o declinare in maniera da lasciar loro libero il corso senza alcuna interruzione per la parte migliore della strada, e ciò sotto pena di

lire 20 di multa da raddoppiarsi in caso di recidività; ritenuta la pena suppletoria del carcere per quelli che fossero impotenti a soddisfare le dette multe.

Mentre il governo procede ad incaricare l'ispezione generale della gendarmeria onde sia tenuto mano ferma per l'osservanza delle dette discipline, e così pure perchè i gendarmi allorchè trovansi in perlustrazione sulle strade postali anche nell'interno delle città ed ogni qual volta incontrassero carrettieri lontani dai rispettivi carri, o addormentati sui medesimi, senza che alcuno si trovi a guida dei cavalli, debbano rilevare siffatte emergenze mediante appositi processi verbali da passarsi alle competenti autorità per le procedure che saranno del caso, commette al tempo stesso alle imperiali regie delegazioni provinciali di dare ordini conformi alle autorità politiche amministrative da esse dipendenti, e di mantenere attivata mai sempre la debita vigilanza per la loro esecuzione.

Milano, il 26 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 12.) *Disciplina e cautele prescritte per le spedizioni degli olj d'Istria ammessi a facilitazioni daziarie.*

27 febbrajo 1834.

N.° 5192-1019. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Giusta la riserva espressa nella circolare 25 settembre p.° p.°, n.° 29383-5920, si comunica un esemplare di notificazione pubblicata per ordine dell' imperiale regia camera aulica generale dall'imperiale regio governo di Trieste, contenente le discipline e le cautele da tenersi in osservanza per le spedizioni degli olj d'Istria, con incarico all'intendenza di renderne intesi gli uffici doganali da essa dipendenti per la corrispondente esatta esecuzione.

Milano, il 27 febbrajo 1834.

WEINGARTEN.

BERNARDONI.

NOTIFICAZIONE

dell' imperiale regio Governo del Litorale sulla riduzione del dazio d' introduzione per gli olj dell' Istria e sulle cautele da osservarvisi.

S. M. si è graziosissimamente degnata di concedere con veneratissima risoluzione 29 dicembre 1831 che gli olj dell' Istria debbano sottostare al medesimo dazio d' introduzione stabilito per gli olj della Dalmazia, e che quindi alla loro importazione nelle altre provincie dell' impero cinte contro l' estero da un confine doganale, eccettuate perciò la Dalmazia e le isole del Quarnero, sia da riscuotersi soltanto il dazio di due fiorini per ogni centinajo peso sporco di Vienna.

S. M. si è poi degnata di ordinare con veneratissima risoluzione 9 luglio 1833 che la medesima debba ora tosto entrare in vigore, e che siano da applicarsi agli olj dell' Istria le cautele medesime che sono già in vigore per gli olj della Dalmazia.

Per ubbidire a tale veneratissimo sovrano comando e ad oggetto di garantire l' erario con discipline di cautela che dovranno osservarsi in proposito, viene in seguito a decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica universale 28 agosto 1833, n.° 36518 ordinato quanto segue:

1. Gli olj dell' Istria vengono ammessi al godimento della suddetta facilitazione soltanto nel caso quando sono scortati da certificati di origine e che vengono spediti per mare da porti ove esistono uffici di sanità, per poi passare il confine doganale.

2. I certificati di origine non potranno essere rilasciati che dagl' imperiali regj commissariati distrettuali in Capo d' Istria, Pirano, Buje, Parenzo,

Rovigno, Dignano, Pola, Montona ed Albona, e ciò soltanto lorchè sarà stato attestato dalle podesterie nelle debite forme alle suddette autorità che gli olj sono effettivamente indigeni.

Siccome però talvolta s'ebbe il sospetto che gli olj esteri siensi per l'addietro fatti passare per nazionali, le autorità incaricate di rilasciare i certificati di origine debbono esattamente convincersi se quel tale che vende l'olio all'estraente possa averne in tanta quantità dalle proprie rendite, oppure se sia notorio nel luogo che ne abbia fatto l'acquisto dai meno agiati a piccole partite.

3. Offerta che sarà stata una tale prova, non che fatta sotto tutti i rapporti la verificazione del rispettivo genere da estrarsi, e trovatolo corrispondente, si assicura ogni recipiente col suggello d'ufficio. I recipienti sono da munirsi dello stesso suggello che viene apposto al certificato di origine. Ove la ceralacca non potesse conservarsi illesa, il suggello viene impresso a fuoco sul vasellame.

4. Esaurite siffatte operazioni, si potrà passare all'estesa del certificato conforme al formolare *A*. Ivi dovrà essere indicato in tutte lettere, cioè nei relativi spazj lasciati in bianco, il numero del certificato, il peso del genere, il numero dei recipienti, il numero dei suggelli appostivi, il nome e cognome del padron di barca, il nome e cognome dello spedizioniere, la qualità del naviglio, la sua denominazione, il luogo per dove è diretto il genere, il nome del circondario comunale, del distretto e del circolo, l'ufficio che rilascia il certificato ed il luogo, e la data in cui venne rilasciato, indi segue la firma dell'impiegato che dirige l'ufficio stesso.

5. Contemporaneamente dovranno essere riempiti gli spazj in bianco dello scontrino, al quale sta

attaccato il relativo certificato di origine, e che corrisponder deve perfettamente alle indicazioni contenute nel certificato medesimo, le quali sono il numero del certificato, il nome del circondario comunale, del distretto e del circolo, il nome e cognome del padron di barca, il numero dei recipienti, il peso del genere, il luogo per dove è diretto il genere stesso, il luogo e la data in cui viene rilasciato il certificato, e la firma dell'estensore.

6. Completato per tal modo il certificato di origine, lo si taglia nel mezzo fra le due linee verticali, ove sta scritto « certificato di origine della provincia d'Istria » e lo si rimette all'estraente, restando lo scontrino attaccato al bollettario per gli ulteriori usi d'ufficio.

7. I certificati di origine rilasciati per gli olj che si spediscono per mare oltre la linea doganale devono anche vidimarsi dagli uffici di sanità, cui incumbe di sorvegliare che non vi sia differenza fra il carico insinuato ed il certificato di origine, e che i suggelli non siano manomessi o falsificati. Ove non trovino eccezione, gli uffici di sanità apporranno pure i loro suggelli sui recipienti.

Gli uffici stessi terranno registro conforme al formolare *B* di tutte le partite d'olj che sortiranno scortati da certificati di origine, ed annoteranno nel medesimo tutti i dati contenuti nel certificato.

8. Ogni spedizione di olj che non fosse appoggiata da certificato di origine esteso nel modo indicato si deve ritenere per forestiera e non potrà godere delle facilitazioni accordate pei suddetti prodotti indigeni.

9. Per l'uniforme esecuzione delle premesse prescrizioni gli uffici incaricati di rilasciare i certificati di origine vengono tosto, e lo saranno in

sia nel caso di quelli pei quali fosse già oltrepassato il sejennio da che si trovano muniti della patente di abilitazione al privato insegnamento ginnasiale, si avverte che rimane loro accordato il tempo di un anno a cominciare dal 1.° marzo a. v., perchè possano procurarsi la conferma alla quale aspirassero della patente, onde poter continuare nell' esercizio della privata istruzione. Spirato questo tempo dunque al 1.° del mese di marzo 1835, non essendo stata rinnovata la patente, essa si riterrà estinta.

Milano, il 18 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 101) *Norme da seguirsi nel caso di suppliche per dispensa dall' età di oltre quaranta anni onde poter conseguire un impiego dello stato.*

22 febbrajo 1834.

N.° 5708-828. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da una dimanda per dispensa dall' età di quarant' anni trascorsi onde poter conseguire un impiego dello stato, S. M. I. e R. con sovrana risoluzione 29 dicembre 1833 si è degnata di emanare le seguenti prescrizioni generali:

1.° Non potranno aver luogo giammai a vantaggio di un individuo in modo generale ed assoluto de' conferimenti di dispensa dall' età, ma dovrà egli sempre invocare tale dispensa per quel determinato posto che desiderasse conseguire.

2.° La ricerca pel conseguimento di una dispensa dall' età sarà sempre corredata della fede di battesimo.

Tale sovrana risoluzione comunicata al governo dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 30 gennajo

p.° p.°, n.° 769-196 si porta a conoscenza di cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua intelligenza e norma, con avvertenza che le suppliche di persone, le quali avendo oltrepassato il quarantesimo anno di età chieggono la dispensa per un determinato posto, dovranno rassegnarsi coll separato rapporto informativo prima della nomina al posto medesimo qualora si tratti di nomina di competenza della delegazione, ovvero contemporaneamente alla proposizione qualora si tratti d'impiego di nomina del governo o delle autorità superiori.

Milano, il 22 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 11.) *Discipline pei condottieri o proprietarj di carri e vetture di condotta. Pene ai contravventori.*

26 febbrajo 1834.

N.° 4124-434. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Onde servire alle combinate vedute di assicurare nel miglior modo possibile e coi mezzi più opportuni l' esecuzione delle discipline portate dal regolamento 23 agosto 1810 pei carri e vetture di condotta, e di agevolare il modo alle autorità politiche ed amministrative di antivenire i gravi e frequenti disordini e gl' infortunj derivanti dall' incuria de' condottieri di detti carri nel tenersi costantemente a guida dei loro cavalli e nel cedere il passo alle diligenze pubbliche ed altri legni in posta, il governo ha determinato che a datare dal giorno 1.° di giugno p.° v.° ogni carro o vettura serviente alle condotte di commercio, e segnatamente le così dette barre debbano portare impressi sul lato sinistro od in altro luogo visibile e con caratteri abbastanza grandi per essere comodamente leggibili anche a qualche distanza il

nome della ditta per conto della quale si esercita la condotta ed il luogo del suo domicilio.

Dopo il detto giorno 1.° giugno p.° v.° si procederà, in conformità del disposto nel titolo VIII del citato regolamento 23 agosto 1810 contro i condottieri o proprietarj di carri e vetture di condotta mancanti della prescritta iscrizione, ad interdirne la circolazione.

Le imperiali regie delegazioni vengono incaricate di portare a comune notizia la presente disposizione mediante avviso a stampa da pubblicarsi nella rispettiva provincia, e nel quale verrà fatta altresì menzione dell'obbligo ai condottieri, vetturini e carrettieri, a termini dell'art. 30 del decreto 16 luglio 1813, di cedere la mano e lasciar libero il passo alle diligenze pubbliche sotto pena di 50 lire italiane di multa, e del doppio in caso di recidiva, oltre le altre pene cui fosse luogo secondo i regolamenti di polizia, non che del disposto dalla governativa notificazione 23 giugno 1824 per quei carrettieri e vetturali che incontrandosi sulle pubbliche strade con vetture in posta non si facessero solleciti al sentire il suono della cornetta di fermarsi o declinare in maniera da lasciar loro libero il corso senza alcuna interruzione per la parte migliore della strada, e ciò sotto pena di

lire 20 di multa da raddoppiarsi in caso di recidività; ritenuta la pena suppletoria del carcere per quelli che fossero impotenti a soddisfare le dette multe.

Mentre il governo procede ad incaricare l'ispezione generale della gendarmeria onde sia tenuto mano ferma per l'osservanza delle dette discipline, e così pure perchè i gendarmi allorchè trovansi in perlustrazione sulle strade postali anche nell'interno delle città ed ogni qual volta incontrassero carrettieri lontani dai rispettivi carri, o addormentati sui medesimi, senza che alcuno si trovi a guida dei cavalli, debbano rilevare siffatte emergenze mediante appositi processi verbali da passarsi alle competenti autorità per le procedure che saranno del caso, commette al tempo stesso alle imperiali regie delegazioni provinciali di dare ordini conformi alle autorità politiche amministrative da esse dipendenti, e di mantenere attivata mai sempre la debita vigilanza per la loro esecuzione.

Milano, il 26 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 12.) *Disciplina e cautele prescritte per le spedizioni degli olj d'Istria ammessi a facilitazioni daziarie.*

27 febbrajo 1834.

N.° 5192-1019. Circolare.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Giusta la riserva espressa nella circolare 25 settembre p.° p.°, n.° 29383-5920, si comunica un esemplare di notificazione pubblicata per ordine dell' imperiale regia camera aulica generale dall'imperiale regio governo di Trieste, contenente le discipline e le cautele da tenersi in osservanza per le spedizioni degli olj d'Istria, con incarico all'intendenza di renderne intesi gli uffici doganali da essa dipendenti per la corrispondente esatta esecuzione.

Milano, il 27 febbrajo 1834.

WEINGARTEN.

Bernardoni.

NOTIFICAZIONE

dell' imperiale regio Governo del Litorale sulla riduzione del dazio d' introduzione per gli olj dell' Istria e sulle cautele da osservarvisi.

S. M. si è graziosissimamente degnata di concedere con veneratissima risoluzione 29 dicembre 1831 che gli olj dell' Istria debbano sottostare al medesimo dazio d' introduzione stabilito per gli olj della Dalmazia, e che quindi alla loro importazione nelle altre provincie dell' impero cinte contro l' estero da un confine doganale, eccettuate perciò la Dalmazia e le isole del Quarnero, sia da riscuotersi soltanto il dazio di due fiorini per ogni centinajo peso sporco di Vienna.

S. M. si è poi degnata di ordinare con veneratissima risoluzione 9 luglio 1833 che la medesima debba ora tosto entrare in vigore, e che siano da applicarsi agli olj dell' Istria le cautele medesime che sono già in vigore per gli olj della Dalmazia.

Per ubbidire a tale veneratissimo sovrano comando e ad oggetto di garantire l' erario con discipline di cautela che dovranno osservarsi in proposito, viene in seguito a decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica universale 28 agosto 1833, n.° 36518 ordinato quanto segue:

1. Gli olj dell' Istria vengono ammessi al godimento della suddetta facilitazione soltanto nel caso quando sono scortati da certificati di origine e che vengono spediti per mare da porti ove esistono uffici di sanità, per poi passare il confine doganale.

2. I certificati di origine non potranno essere rilasciati che dagl' imperiali regj commissariati distrettuali in Capo d' Istria, Pirano, Buje, Parenzo,

Rovigno, Dignano, Pola, Montona ed Albona, e ciò soltanto lorchè sarà stato attestato dalle podesterie nelle debite forme alle suddette autorità che gli olj sono effettivamente indigeni.

Siccome però talvolta s'ebbe il sospetto che gli olj esteri siensi per l'addietro fatti passare per nazionali, le autorità incaricate di rilasciare i certificati di origine debbono esattamente convincersi se quel tale che vende l'olio all'estraente possa averne in tanta quantità dalle proprie rendite, oppure se sia notorio nel luogo che ne abbia fatto l'acquisto dai meno agiati a piccole partite.

3. Offerta che sarà stata una tale prova, non che fatta sotto tutti i rapporti la verificazione del rispettivo genere da estrarsi, e trovatolo corrispondente, si assicura ogni recipiente col suggello d'ufficio. I recipienti sono da munirsi dello stesso suggello che viene apposto al certificato di origine. Ove la ceralacca non potesse conservarsi illesa, il suggello viene impresso a fuoco sul vasellame.

4. Esaurite siffatte operazioni, si potrà passare all'estesa del certificato conforme al formolare *A*. Ivi dovrà essere indicato in tutte lettere, cioè nei relativi spazj lasciati in bianco, il numero del certificato, il peso del genere, il numero dei recipienti, il numero dei suggelli appostivi, il nome e cognome del padron di barca, il nome e cognome dello spedizioniere, la qualità del naviglio, la sua denominazione, il luogo per dove è diretto il genere, il nome del circondario comunale, del distretto e del circolo, l'ufficio che rilascia il certificato ed il luogo, e la data in cui venne rilasciato, indi segue la firma dell'impiegato che dirige l'ufficio stesso.

5. Contemporaneamente dovranno essere riempiti gli spazj in bianco dello scontrino, al quale sta

attaccato il relativo certificato di origine, e che corrisponder deve perfettamente alle indicazioni contenute nel certificato medesimo, le quali sono il numero del certificato, il nome del circondario comunale, del distretto e del circolo, il nome e cognome del padron di barca, il numero dei recipienti, il peso del genere, il luogo per dove è diretto il genere stesso, il luogo e la data in cui viene rilasciato il certificato, e la firma dell'estensore.

6. Completato per tal modo il certificato di origine, lo si taglia nel mezzo fra le due linee verticali, ove sta scritto « certificato di origine della provincia d'Istria » e lo si rimette all'estraente, restando lo scontrino attaccato al bollettario per gli ulteriori usi d'ufficio.

7. I certificati di origine rilasciati per gli olj che si spediscono per mare oltre la linea doganale devono anche vidimarsi dagli uffici di sanità, cui incumbe di sorvegliare che non vi sia differenza fra il carico insinuato ed il certificato di origine, e che i suggelli non siano manomessi o falsificati. Ove non trovino eccezione, gli uffici di sanità apporranno pure i loro suggelli sui recipienti.

Gli uffici stessi terranno registro conforme al formolare *B* di tutte le partite d'olj che sortiranno scortati da certificati di origine, ed annoteranno nel medesimo tutti i dati contenuti nel certificato.

8. Ogni spedizione di olj che non fosse appoggiata da certificato di origine esteso nel modo indicato si deve ritenere per forestiera e non potrà godere delle facilitazioni accordate pei suddetti prodotti indigeni.

9. Per l'uniforme esecuzione delle premesse prescrizioni gli uffici incaricati di rilasciare i certificati di origine vengono tosto, e lo saranno in

seguito a loro richiesta, di mano in mano convenientemente provveduti di appositi bollettarj di certificati di origine dei quali potranno abbisognare. Questi bollettarj verranno attivati spirato un mese dal giorno della presente notificazione.

10. I bollettarj incominciano col numero uno e continuano progressivamente nella numerazione sino a tutto ottobre, cioè a tutto l'anno militare 1834. In seguito si darà principio ad una nuova numerazione col primo di novembre, e questa terminerà coll'ultimo di ottobre d'ogni anno.

11. Nella stesa dei certificati di origine sono rigorosamente proibite le cancellature e le abbreviazioni, ed accadendo qualche errore, si lascerà attaccato allo scontrino il certificato errato, e vi si sostituirà il susseguente.

12. Il certificato di origine è valevole per tre mesi. Se entro questo termine non potesse più spedirsi una partita d'olio o per viste commerciali, o per altro motivo, resta libero alla parte d'impetrare un nuovo certificato verso riproduzione del vecchio. Dopo avuta convinzione che i recipienti dell'olio si trovino nel loro stato primiero, l'ufficio competente annoterà a tergo del certificato invalidato la dichiarazione su questa circostanza ed il motivo per cui non venne fatto uso del medesimo, e munirà questa dichiarazione colla data, non che colla firma d'ufficio e della parte. In luogo del certificato invalidato verrà rilasciato un nuovo, ed il primo verrà dimesso allo scontrino del nuovo certificato. Ove i suggelli non venissero ritrovati illesi, e la parte non fosse in grado di giustificarsi su ciò, è da ritirarsi non solo il vecchio certificato, ma ben anco da rifiutarsi il nuovo.

13. Poichè i registri prescritti al § 7 sono destinati alla controlleria delle partite d'olio spedite

con certificati di origine, viene imposto agli uffici di sanità di empire le prescritte colonne accuratamente dietro i certificati di origine e di aggiungervi quelle eventuali osservazioni che reputeranno opportune a schiarimento dei casi.

14. Gli uffici di sanità chiuderanno i loro registri ogni mese e trasmetteranno copia dei medesimi all'imperiale regio capitanato circolare in Pisino, il quale è incaricato di raccogliere i medesimi da tutti gli uffici di sanità e di consegnarli indi all'imperiale regio commissario distrettuale camerale in Pisino.

15. Alla fine d'ogni mese dovranno i commissariati distrettuali chiudere i registri dei certificati di origine e trasmettere gli scontrini con un'apposita specifica che avrà ad indicare i registri adoperati nel corso del mese e la rimanenza dei medesimi, col mezzo dell'imperiale regio capitanato circolare, all'imperiale regio commissario distrettuale camerale in Pisino, il quale confronterà tali registri con le specifiche mensuali degli uffici di sanità e ne farà l'uso opportuno.

16. Nell'istesso modo dovranno i commissariati distrettuali alla fine dell'anno camerale, cioè alla fine del mese di ottobre, chiudere e rimettere i registri all'imperiale regio commissario distrettuale camerale in Pisino accompagnati dal rendiconto per tutto l'anno camerale dei registri adoperati e di quelli avanzati.

17. In caso che non fosse stato consumato nel corso del mese un intiero registro, dovrà questo venir nondimeno rimesso; preventivamente dovranno però depennarsi i certificati di origine dal registro che non fossero stati adoperati. Qualora poi nel corso di tutto il mese non fosse stato rilasciato da qualche commissariato distrettuale alcun

certificato, dovrà rimettersi una dichiarazione negativa colla fine del mese, ed indicarsi la rimanenza dei registri.

18. Tanto per ogni scontrino od ogni certificato di origine perduto, quanto per ogni certificato di origine staccato in contravvenzione alle presenti prescrizioni verrà levata la multa di fiorini cinque a pregiudizio dell' amministratore.

19. Lo sbarco del vasellame nei porti franchi dovrà effettuarsi sotto l' ispezione della dogana; e qualora non seguisse immantinente la spedizione oltre la linea doganale, ne dovrà essere fatto deposito in un magazzino doganale, ed ove ciò non fosse possibile, in uno a due chiavi, di cui una rimane presso la dogana.

20. Le premesse prescrizioni hanno vigore soltanto sino ad altro provvedimento, e cominciano a valere un mese dopo la pubblicazione di questa notificazione.

Trieste, il 28 gennajo 1834.

In mancanza del Governatore

FILIPPO Barone DE SKRBENSKY,

Ciambellano di S. M. I. R. A., Consigliere Aulico e f. f. di Presidente;

Sott. FRANCESCO WANDER Cav. DE GRÜNWALD,

Consigliere di Governo.

FORMOLARE *A*.

N.°

OLIO D'ULIVA.

N.°

Circondario comunale di . . . .

Commissariato di . . . . . .

Padron . . . . . .

estrae in recipienti n.° . . . olio di uliva libbre . . .

peso sporco per conto di . . . .

diretto a . . . .

Dato a . . . . . .

oggi giorno . . . . . 18 . .

(Firma dell' impiegato che sottoscrisse il certificato.)

Certificato di origine della provincia d'Istria.

(Stemma.)

CERTIFICATO DI ORIGINE.

Per libbre viennesi . . . . . peso sporco d'olio d'uliva riposti entro n.° . . . recipienti assicurati con n.° . . . suggelli dell' infrascritto commissariato distrettuale, che il padron. . . . . estrae per conto di . . . . . col . . . . . denominat . . . . . onde trasportarlo per la via di mare a . . . . . dopo aver comprovato nelle debite forme essere il detto olio d'uliva prodotto indigeno del circondario comunale di . . . . . del commissariato di . . . . . del circolo dell' Istria.

Il presente certificato si rilascia *gratis* onde valersene soltanto presso gli uffici doganali della monarchia austriaca, e ciò pel tempo di tre mesi.

Dato dal . . . . . il . . . . . 18 . .

Visto dall' imperiale regia deputazione di sanità in . . . . . apposti n.° . . . . . suggelli, e riportato al n.° . . . . . del registro . . . . . il giorno . . . . 18 .

Gratis.

FORMOLARE *B*.

Num.° del certificato.	Giorno del rilascio.	Commissariato distrettuale di	Padrone.	Estrae per conto di	Col	No di navi

ci-nti	Peso sporco	Onde trasportarlo a	Suggelli		Visto dall' I. R. ufficio sanitario il giorno.	ANNOTAZIONE.
d'olio			del commissariato	dell' ufficio sanitario		
n.°	Libbre.		Numero.			

(N.° 13.) *Gli alunni di concetto e gli ascoltanti assistiti dall'* adjutum *vi devono rinunciare nel caso che acquistino una rendita maggiore dell'* adjutum.

28 febbrajo 1834.

N.° 6268-894. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In un caso speciale è stato promosso il dubbio, se gli alunni di concetto gratificati coll'*adjutum* vi debbano rinunciare allorquando conseguano delle sostanze proprie od una sostentazione per parte altrui, talmente che sia assicurato il loro mantenimento.

S. M. I. e R. A. si è compiaciuta mediante rispettata sovrana risoluzione del giorno 28 decorso gennajo di risolvere un tal dubbio, ordinando che per l' avvenire, e non già per gli attuali alunni di concetto od ascoltanti assistiti dall' *adjutum*, sia imposto l' obbligo ai medesimi di notificare il caso dell' acquisto di una rendita loro assicurata sino al momento dell' effettivo impiego con salario, e che sorpassi l'importare dell'*adjutum*, sia che provenga da sostanze proprie, sia da altre fonti, e che

debbano in tale supposto rinunciare all'*adjutam*, ciò che potrà anco provocarsi d'ufficio.

Di questa sovrana risoluzione comunicata al governo dall'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 6 cadente febbrajo, n.° 3437-575 si rende intesa cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma ed esecuzione in quanto la riguarda.

Milano, il 28 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 14.) *Si richiama l'esatta osservanza del § 421 del regolamento giudiziario concernente la terza subasta dei fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali.*

6 marzo 1834.

N.° 3686-336. CIRCOLARE.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale agl' imperiali regj Tribunali civili ed alle Preture foresi nelle provincie lombarde.

Dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto del 28 scorso febbrajo, n.° 93-128 è stato incaricato quest'appello di richiamare le singole prime istanze, vale a dire tanto i tribunali aventi giurisdizione civile, quanto le preture foresi, all'esatta osservanza del § 421 del giudiziario regolamento, dovendosi cioè nelle subaste dei fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali, ove al primo o secondo incanto non venga offerto il prezzo di stima od un prezzo maggiore, senza aspettare veruna istanza, pubblicare l'editto per il terzo incanto, nel quale sarà a deliberarsi il fondo anche a prezzo inferiore della stima, semprechè questo basti a soddisfare

i creditori sullo stesso prenotati sino al valore o prezzo della stima, condizione che s'inserirà nell' editto pel terzo incanto. Ove ciò non si verifichi, si procederà a termini del § 422 alla pratica del § 140, alla convocazione cioè dei creditori, che non può aver luogo se non che dopo l'esperimento del terzo incanto.

Lo che si comunica ai suddetti tribunali civili ed alle suddette preture foresi per l'esatta sua esecuzione.

Milano, il 6 marzo 1834.

MAZZETTI, Presidente.

Resti Ferrari, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Norma da seguirsi nel caso che alle parti chiedenti pensione riesca difficile il comprovare il sofferto sconto del 2 per 100.*

6 marzo 1834.

N.° 5234-428. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali e ad altri Uffici da esso dipendenti.

Con nota del 12 febbrajo p.° p.°, n.° 4174-531 l'imperiale regio magistrato camerale ha partecipato al governo che pel caso che alle parti chiedenti pensione, ecc. potesse tornar difficile il procurarsi i certificati concernenti lo sconto del 2 per 100, a cui si riferiscono gli articoli 2.°, lettera *D*, e 3.°, lettera *F* delle *istruzioni circa il modo col quale debbono essere prodotte e documentate le istanze dirette ad ottenere il trattamento normale*, potrà bastare che gli uffici i quali debbono occuparsi delle relative domande facciano cenno di una tale difficoltà, mentre lo stesso imperiale regio magistrato camerale si riserva allora di far praticare le opportune indagini col mezzo della contabilità centrale.

Si comunica quindi la premessa facilitazione a cotesto ufficio per opportuna sua intelligenza

e direzione in aggiunta al circolare decreto del 27 dicembre 1833, n.° 39685-3617, cui andavano annesse le istruzioni succitate.

Milano, il 6 marzo 1834.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 16.) *Massima da osservarsi nell'assegnare le pensioni in cui devono concorrere i comuni.*

11 marzo 1834.

N.° 7768-1118. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all'imperiale regia Contabilità, all'imp. regio Fisco ed alla Congregazione centrale.

Un caso pratico proposto dall' imperiale regio governo di Venezia all' eccelsa cancelleria aulica unita ha dato motivo alla questione di massima, se trattandosi di assegnare la pensione ad impiegati provvisorj, pei quali ha luogo il trattamento secondo le normali austriache, vi debbano concorrere i comuni od altre corporazioni per quel tratto di tempo

certificato, dovrà rimettersi una dichiarazione negativa colla fine del mese, ed indicarsi la rimanenza dei registri.

18. Tanto per ogni scontrino od ogni certificato di origine perduto, quanto per ogni certificato di origine staccato in contravvenzione alle presenti prescrizioni verrà levata la multa di fiorini cinque a pregiudizio dell' amministratore.

19. Lo sbarco del vasellame nei porti franchi dovrà effettuarsi sotto l' ispezione della dogana; e qualora non seguisse immantinente la spedizione oltre la linea doganale, ne dovrà essere fatto deposito in un magazzino doganale, ed ove ciò non fosse possibile, in uno a due chiavi, di cui una rimane presso la dogana.

20. Le premesse prescrizioni hanno vigore soltanto sino ad altro provvedimento, e cominciano a valere un mese dopo la pubblicazione di questa notificazione.

Trieste, il 28 gennajo 1834.

In mancanza del Governatore

FILIPPO Barone DE SKRBENSKY,

Ciambellano di S. M. I. R. A., Consigliere Aulico e f. f. di Presidente;

Sott. FRANCESCO WANDER Cav. DE GRÜNWALD,

Consigliere di Governo.

FORMOLARE *A*.

N.°

OLIO D'ULIVA.

N.°

Circondario comunale di . . . .

Commissariato di . . . . . .

Padron . . . . . .

estrae in recipienti n.° . . . *olio di uliva libbre* . . .

peso sporco per conto di . . . .

diretto a . . . .

Dato a . . . . .

oggi giorno . . . . . 18 . .

(Firma dell' impiegato che sottoscrisse il certificato.)

Certificato di origine della provincia d'Istria.

(Stemma.)

CERTIFICATO DI ORIGINE.

Per libbre viennesi . . . . . peso sporco d'olio d'uliva riposti entro n.° . . . recipienti assicurati con n.° . . . suggelli dell'infrascritto commissariato distrettuale, che il padron. . . . . estrae per conto di . . . . . col . . . . . denominat . . . . . onde trasportarlo per la via di mare a . . . . . dopo aver comprovato nelle debite forme essere il detto olio d'uliva prodotto indigeno del circondario comunale di . . . . . del commissariato di . . . . . del circolo dell' Istria.

Il presente certificato si rilascia *gratis* onde valersene soltanto presso gli uffici doganali della monarchia austriaca, e ciò pel tempo di tre mesi.

Dato dal . . . . . il . . . . . 18 . .

Visto dall' imperiale regia deputazione di sanità in . . . . . apposti n.° . . . . . suggelli, e riportato al n.° . . . . . del registro . . . . . il giorno . . . . 18 .

Gratis.

FORMOLARE *B*.

Num.° del certificato.	Giorno del rilascio.	Commissariato distrettuale di	Padrone.	Estrae per conto di	Col	Nome della navi

ci-nti	Peso sporco d'olio	Onde trasportarlo a	Suggelli del commissariato	Suggelli dell' ufficio sanitario	Visto dall' I. R. ufficio sanitario il giorno.	ANNOTAZIONE.
m.°	Libbre.		Numero.			

(N.° 13.) *Gli alunni di concetto e gli ascoltanti assistiti dall'* adjutum *vi devono rinunciare nel caso che acquistino una rendita maggiore dell'* adjutum.

28 febbrajo 1834.

N.° 6268-894. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In un caso speciale è stato promosso il dubbio, se gli alunni di concetto gratificati coll'*adjutum* vi debbano rinunciare allorquando conseguano delle sostanze proprie od una sostentazione per parte altrui, talmente che sia assicurato il loro mantenimento.

S. M. I. e R. A. si è compiaciuta mediante rispettata sovrana risoluzione del giorno 28 decorso gennajo di risolvere un tal dubbio, ordinando che per l'avvenire, e non già per gli attuali alunni di concetto od ascoltanti assistiti dall' *adjutum*, sia imposto l' obbligo ai medesimi di notificare il caso dell' acquisto di una rendita loro assicurata sino al momento dell' effettivo impiego con salario, e che sorpassi l'importare dell'*adjutum*, sia che provenga da sostanze proprie, sia da altre fonti, e che

debbano in tale supposto rinunciare all'*adjutum*, ciò che potrà anco provocarsi d'ufficio.

Di questa sovrana risoluzione comunicata al governo dall'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 6 cadente febbrajo, n.° 3437-575 si rende intesa cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma ed esecuzione in quanto la riguarda.

Milano, il 28 febbrajo 1834.

HARTIG.

(N.° 14.) *Si richiama l'esatta osservanza del § 421 del regolamento giudiziario concernente la terza subasta dei fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali.*

6 marzo 1834.

N.° 3686-336. CIRCOLARE.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale agl' imperiali regj Tribunali civili ed alle Preture foresi nelle provincie lombarde.

Dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto del 28 scorso febbrajo, n.° 93-128 è stato incaricato quest'appello di richiamare le singole prime istanze, vale a dire tanto i tribunali aventi giurisdizione civile, quanto le preture foresi, all'esatta osservanza del § 421 del giudiziario regolamento, dovendosi cioè nelle subaste dei fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali, ove al primo o secondo incanto non venga offerto il prezzo di stima od un prezzo maggiore, senza aspettare veruna istanza, pubblicare l'editto per il terzo incanto, nel quale sarà a deliberarsi il fondo anche a prezzo inferiore della stima, semprechè questo basti a soddisfare

i creditori sullo stesso prenotati sino al valore o prezzo della stima, condizione che s'inserirà nell' editto pel terzo incanto. Ove ciò non si verifichi, si procederà a termini del § 422 alla pratica del § 140, alla convocazione cioè dei creditori, che non può aver luogo se non che dopo l'esperimento del terzo incanto.

Lo che si comunica ai suddetti tribunali civili ed alle suddette preture foresi per l'esatta sua esecuzione.

Milano, il 6 marzo 1834.

MAZZETTI, Presidente.

Resti Ferrari, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Norma da seguirsi nel caso che alle parti chiedenti pensione riesca difficile il comprovare il sofferto sconto del 2 per 100.*

6 marzo 1834.

N.° 5234-428. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali e ad altri Uffici da esso dipendenti.

Con nota del 12 febbrajo p.° p.°, n.° 4174-531 l'imperiale regio magistrato camerale ha partecipato al governo che pel caso che alle parti chiedenti pensione, ecc. potesse tornar difficile il procurarsi i certificati concernenti lo sconto del 2 per 100, a cui si riferiscono gli articoli 2.°, lettera *D*, e 3.°, lettera *F* delle *istruzioni circa il modo col quale debbono essere prodotte e documentate le istanze dirette ad ottenere il trattamento normale*, potrà bastare che gli uffici i quali debbono occuparsi delle relative domande facciano cenno di una tale difficoltà, mentre lo stesso imperiale regio magistrato camerale si riserva allora di far praticare le opportune indagini col mezzo della contabilità centrale.

Si comunica quindi la premessa facilitazione a cotesto ufficio per opportuna sua intelligenza

e direzione in aggiunta al circolare decreto del 27 dicembre 1833, n.° 39685-3617, cui andavano annesse le istruzioni succitate.

Milano, il 6 marzo 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 16.) *Massima da osservarsi nell'assegnare le pensioni in cui devono concorrere i comuni.*

11 marzo 1834.

N.° 7768-1118. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all'imperiale regia Contabilità, all'imp. regio Fisco ed alla Congregazione centrale.

Un caso pratico proposto dall'imperiale regio governo di Venezia all'eccelsa cancelleria aulica unita ha dato motivo alla questione di massima, se trattandosi di assegnare la pensione ad impiegati provvisorj, pei quali ha luogo il trattamento secondo le normali austriache, vi debbano concorrere i comuni od altre corporazioni per quel tratto di tempo

in cui un simile impiegato fosse stato a loro servizio, cioè se, quantunque gli fosse stata accordata la pensione giusta le norme austriache, possa aver luogo la domanda del fondo a di cui carico sta la pensione, o se debba tale questione risolversi a seconda dei regolamenti italiani.

S. M. l'imperatore e re, sopra umilissimo rapporto, si è degnata con sovrana risoluzione 12 scorso febbrajo di ordinare che debbano bensì tanto nel caso pratico come sopra offertosi, quanto in tutti i casi consimili aver luogo le quote comunali, ma che queste relativamente all'importo siano ridotte alla misura determinata dalle normali del già regno d'Italia.

Questa sovrana risoluzione stata dalla predetta aulica cancelleria unita comunicata anche al governo scrivente con rispettato dispaccio 18 febbrajo p.° p.°, n.° 4412-328 servirà di norma a cotesta delegazione provinciale nei contingibili casi.

Milano, l'11 marzo 1834.

HARTIG.

(N.° 17.) *Nomina del signor consigliere aulico nobile* De Capitani *alla carica di vicepresidente dell' imperiale regia giunta del censimento.*

14 marzo 1834.

N.° 7714-683. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all' imp. regio Fisco ed alle imp. regie Direz. gen. di polizia ed Amministrazione del censo.

Si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza che S. M. l' imperatore nostro augustissimo sovrano con venerata risoluzione del 16 p.° p.° febbrajo si è degnata di conferire al sig. consigliere aulico nobile *De Capitani*, referente nella cancelleria di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, la carica di vicepresidente dell' imperiale regia giunta del censimento nel regno lombardo-veneto, resasi vacante per l' avvenuta morte del conte *Alfonso Castiglioni.*

Milano, il 14 marzo 1834.

HARTIG.

(N.° 18.) *Rango di diversi impiegati del governo, delle delegazioni e congregazioni provinciali.*

17 marzo 1834.

N.° 7948-1153. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. colle veneratissime sovrane risoluzioni del 27 ottobre 1830 e del 18 corrente mese si è degnata di abbassare le seguenti determinazioni intorno al rango dei sotto indicati impiegati del governo, delle delegazioni e congregazioni provinciali.

1.° I regj vicedelegati vengono da quì in avanti parificati nel rango ai segretarj aulici e ne godranno la corrispondente classe di diarie e d' uniforme, classe VII.

2.° I segretarj di governo succedono nel rango ai suddetti, conservando la classe VIII di diarie e d' uniforme.

3.° I primi aggiunti di delegazione hanno uguale rango coi primi commissarj di circolo nelle rimanenti provincie della monarchia colla classe IX.

4.° I secondi aggiunti di delegazione, i relatori presso le congregazioni provinciali ed

i commissarj di circolo di seconda classe hanno uguale rango tra di loro sempre nella classe IX.

5.° I vicesegretarj di governo succedono nel rango ai secondi aggiunti delegatizj e relatori provinciali benchè godano coi medesimi la stessa classe di diarie e d' uniforme.

Queste veneratissime sovrane determinazioni recate dall' ossequiato dispaccio 26 febbrajo p.° p.°, n.° 4818-376 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita si comunicano alle delegazioni provinciali per loro norma ed intelligenza e perchè ne diano partecipazione a chi spetta.

Milano, il 17 marzo 1834.

HARTIG.

(N.° 19.) *Gl' impiegati subalterni delle preture urbane riguardo alle competenze per diete e spese di viaggio sono parificati a quelli delle preture foresi.*

21 marzo 1834.

N.i 6160-705 = 17410-1894. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo state promosse le supreme determinazioni sulle rimostranze inoltrate al governo dalle imperiali regie preture urbane nelle città capoluogo di provincia perchè in quanto alle competenze si continuasse a trattare gli aggiunti delle preture stesse come trattavansi per l'addietro gli aggiunti delle soppresse giudicature politiche in occasione di trasferte sopra luogo per ispezioni, esami, ecc., ad onta che colla governativa notificazione 1.° maggio 1832 vengano gl' impiegati subalterni delle dette preture paragonati riguardo alla classe ed alla divisa a quella delle preture foresi, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 18 p.° p.° gennajo, n.° 1935-168, in esito del rapporto 5 luglio

1833, n.° 19740 inoltratole dall' imperiale regio magistrato camerale, ha dichiarato

« Che gl' impiegati subalterni delle preture
» urbane recentemente organizzate debbano
» riguardo alla tariffa 23 aprile 1824 essere
» trattati del tutto come quelli delle preture
» foresi, e non come gl' impiegati delle ora
» soppresse giudicature politiche, poichè le
» preture urbane sono anche in altri rapporti
» parificate alle preture foresi, e che quindi
» le competenze per diete e spese di viaggio
» a favore degli aggiunti sono da regolarsi
» secondo il n.° 4, e per gli altri impiegati
» subalterni secondo il n.° 5 della suddetta
» tariffa. »

Il governo ne rende quindi consapevole cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua norma e direzione nell' atto della consultiva liquidazione delle competenze di che si tratta, e la s' incarica di farne regolare comunicazione all' imperiale regia pretura urbana locale, con avvertenza che si è ordinato alla contabilità centrale che nelle successive liquidazioni debba attenersi alla premessa suprema dichiarazione, e che in quanto ai conti arretrati, già liquidati ed approvati partendo dall' epoca in cui furono attivate le nuove preture urbane, debba riproporre una nuova liquidazione per l' effetto dell' ulteriore bonifico

di competenze portato dal surriferito aulico dispaccio.

Cotesta imperiale regia pretura urbana dovrà quindi attendere che le sia a suo tempo fatto conoscere l' esito di tale nuova liquidazione.

Milano, il 21 marzo 1834.

HARTIG.

(N.° 20.) *Modo con cui devesi procedere cogli studenti espulsi dall' imperiale regia accademia Teresiana o da altri convitti che domandano di essere ammessi in qualunque stabilimento di pubblica istruzione.*

22 marzo 1834.

N.° 8982-1378. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altre Magistrature.

Mediante veneratissima sovrana risoluzione 16 febbrajo scorso comunicata dall' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 22 detto mese, n.° 1179-306 si è

degnata S. M. I. R. A. di prescrivere con quali norme si debba procedere riguardo alle domande di ammissione a qualunque stabilimento di pubblica istruzione che venissero fatte da quegli studenti che per immoralità o per cattivo progresso sono licenziati dall' imperiale regia accademia Teresiana e da altri convitti di educazione, oppure sapendo di doverne essere espulsi sortano essi stessi dal convitto in cui si trovano.

Il governo le comunica copia del succennato aulico dispaccio e la incarica di disporre dal canto suo e di curare l' esatto adempimento delle sovrane prescrizioni da quello recate, che debbono nell' argomento osservarsi nei rispettivi istituti di pubblica istruzione.

Milano, il 22 marzo 1834.

HARTIG.

N.° 1179-306. Lombardia.

Relativamente alla domanda fatta, come con quegli studenti i quali per immoralità o cattivo progresso negli studj vengono licenziati o sortono essi stessi dall' imperiale regia accademia Teresiana o da un altro convitto, sapendo che dovrebbero esserne espulsi, abbia a contenersi pel caso in cui essi si annuncino per essere ammessi ad un altro stabilimento d' istruzione, si è degnata S. M. I. R. A.

con veneratissima sovrana risoluzione del 16 corrente di comandare che l'accettazione o rejezione debba aver luogo onninamente secondo le stesse norme le quali sono prescritte pei casi in cui gli studenti vengono licenziati o sortono dagli stabilimenti d'istruzione.

Si procederà quindi riguardo agli studenti che non incumbono per anco agli studj ginnasiali secondo il codice delle scuole elementari, in quanto agli studenti del ginnasio giusta la raccolta delle disposizioni e prescrizioni pubblicata colla stampa nell'anno 1829 intorno ai ginnasj, e rispetto alle sezioni degli studj superiori a norma dello speciale regolamento del 15 luglio 1826.

Qualora pertanto nel prescritto attestato sull'applicazione, sul progresso e sui costumi del semestre ultimamente trascorso appaja un giovane come allievo d'un pubblico stabilimento d'educazione durante questo semestre, deve egli eziandio produrre un certificato della direzione di siffatto stabilimento sull'applicazione e condotta manifestata nel medesimo dall'ultimo esame semestrale in poi, e sui motivi per cui egli ne è uscito o ne venne licenziato, affinchè si possa giudicare se egli, giusta la sua dimanda, sia da ammettersi allo stabilimento d'istruzione nel quale egli brama d'entrare, e se possa progredire ad un corso superiore, ovvero se debba ripetere od essere per avventura anche totalmente rimandato.

Firmat. LILIENAU.

Dall' I. R. Commissione Aulica degli studj,
Vienna, il 22 febbrajo 1834.

Sott. WALDHEIM.

(N.° 21.) *Capitoli normali da osservarsi nei contratti d'appalto delle ricevitorie comunali.*

29 marzo 1834.

N.° 5204-752 del 1834.
N.° 39443-6137 del 1833.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per propria norma e perchè vi abbia riguardo nella vicina rinnovazione dei contratti per le ricevitorie comunali il capitolato normale adottato dal governo in simile materia all' oggetto di rendere uniforme e più sicura l'osservanza delle veglianti prescrizioni.

Con ciò però non è tolto che possano essere aggiunte nei singoli contratti quelle altre particolari condizioni che fossero per avventura richieste in qualche comune per ispecialità di circostanze.

Milano, il 29 marzo 1834.

HARTIG.

CAPITOLI

sotto l' osservanza dei quali si appalt . . . l' esattori . comunal . di . . . . . in aggiunta ai capitoli generali portati dalla sovrana patente 18 *aprile* 1816.

1. L' esercizio dell' esattori . comunal . sarà duraturo per un triennio che avrà principio col giorno 1.° gennajo 183 . e terminerà col giorno 31 dicembre dell' anno 183 . inclusivamente.

2. Dovrà l' esattore continuare il suo contratto fino al termine stabilito senza verun aumento di salario od altro compenso, quand' anche venisse fatta qualche mutazione nel circondario del comune o comuni, e parte del territorio compreso nel contratto venisse unita ad altra provincia, per lo che nascesse obbligo nell' esattore di eseguire in tutto od in parte il versamento delle imposte in altra cassa provinciale.

3. Quando per ordine superiore venisse stabilito che il contratto dell' esattoria avesse a durare per un tempo più breve dell' intiero triennio, il deliberatario sarà obbligato ad uniformarvisi ed osservare nulladimeno il contratto stesso senza poter promuovere pretesa alcuna di compensazione pel motivo anzidetto.

4. La riserva della superiore approvazione a termini della governativa circolare 29 novembre 1816, n.° 41583-5503 comprende non solamente l' ispezione sull' utilità e convenienza del contratto; ma quella altresì sull' accettabilità della persona o per tutti o per alcuno soltanto dei comuni compresi nella deliberazione complessiva, in maniera da potersi dichiarare la persona medesima esclusa.

da tale complessiva deliberazione senza che il deliberatario possa pretendere di ritenersi svincolato anche per gli altri, nè promuovere altra pretensione.

5. Deliberato che sia l'esercizio dell'esattoria, sarà tenuto il deliberatario a fornire la cauzione in beni stabili e posti nel territorio dell'imperiale regio governo di Milano per la somma parimente indicata nell'avviso invitatorio all'asta.

6. Il certificato censuario dei beni che si vogliono assoggettare a cauzione dovrà essere di data recentissima.

7. Dovranno parimente i certificati ipotecarj essere stati rilasciati recentemente. Il deliberatario sarà inoltre tenuto di produrre a richiesta della pubblica autorità altro certificato ipotecario addizionale comprovante che sui beni obbligati non venne presa altra inscrizione nel tempo intermedio tra la data del primo certificato e quella della seguita inscrizione.

8. Il valore dei fondi sarà provato con documenti degni di fede. Ove l'indicazione del valore si appoggi a perizia, si unirà a questa la minuta di stima, e sarà sempre nella facoltà della stazione appaltante, nel caso che non riconosca sufficienti i prodotti documenti a determinare il valore dei fondi, di farne seguire la stima o revisione di stima per opera di perito d'ufficio a spesa del deliberatario.

9. Nel determinare il valore del fondo si avrà riguardo agli articoli 230 e 1374 del codice civile generale austriaco. Allorquando sussistano inscrizioni ipotecarie precedenti per determinare il valore ipotecabile del fondo, si detrarrà dalla somma già ridotta di un terzo o della metà, a norma dei casi, l'ammontare delle somme inscritte, ed ove queste siano fruttifere, anche l'importo di un triennio d'interessi, pei quali a termini del regolamento

del processo civile compete lo stesso privilegio del capitale.

10. Ove per l'epoca in cui si stipuleranno i nuovi atti di cauzione non fossero per parte degli uffici ipotecarj ultimate le operazioni prescritte per la trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali, dovrà il cautante assicurare con giuramento che i beni offerti a cauzione non sono soggetti ad ipoteca di quella natura per quanto è a sua cognizione.

11. Dovrà provarsi colla produzione dei rispettivi certificati ipotecarj e degli altri documenti che occorreranno la libertà dei fondi che si obbligano anche riguardo ai datori od autori delle persone che attualmente li possiedono, e perciò dovrà il deliberatario produrre il certificato ipotecario relativo a tutte le persone che dal 1.° aprile 1806 in avanti possedettero il fondo o fondi offerti in cauzione.

12. Gli atti di fidejussione o cauzione saranno stesi anche per semplice scrittura privata debitamente legalizzata, giusta l'articolo 5 della notificazione 16 marzo 1816, ovvero a rogito dell'imperiale regio commissario distrettuale a termini della circolare dell'imperiale regio tribunale d'appello n.° 1211 del giorno 27 febbrajo 1818.

13. L'atto di fidejussione o cauzione conterrà le coerenze dei fondi che si assoggettano ad ipoteca, a meno che queste non appajano da altro documento che formi parte integrante dell'atto suddetto. La persona poi che ipoteca i proprj fondi dovrà nell'atto stesso prestare l'assenso a che l'inscrizione ipotecaria relativa possa aver luogo nei pubblici registri.

14. Il fidejussore s'intenderà obbligato a guarentire solidariamente per qualunque obbligo che incumba all'esattore, nessuno escluso tanto a termini della citata patente, come de' presenti capitoli addizionali, e dovrà rispondere per qualunque

danaro che l'esattore o suo commesso avrà riscosso effettivamente in questa qualità fino alla concorrenza però della somma stata determinata nell'avviso invitatorio all'asta.

15. Non venendo dal deliberatario presentata la cauzione nel termine stabilito dall'articolo 20 della sovrana patente 18 aprile 1816, o non adempiendo alle prescrizioni che a questo riguardo gli potessero venire in seguito fatte dall'autorità comunale o provinciale nei termini da prefinirsegli, si riaprirà l'asta a suo rischio e pericolo. Eguale misura avrà luogo nel caso che durante la gestione emergesse insufficiente la cauzione prestata dall'esattore, e la stazione appaltante giovandosi del disposto dal § 458 del vegliante codice civile generale e dietro autorizzazione della regia delegazione provinciale gli ingiungesse la prestazione di un supplimento di cauzione. Scorso anche in tal caso infruttuosamente il termine prefinito al ricevitore, o risultando incompleto o dubbio l'offerto mezzo di cauzione addizionale, verrà riaperta l'asta dell'esattoria a danno del ricevitore medesimo; in tutti questi casi poi l'ammontare del danno da liquidarsi dall'autorità provinciale (la cui dichiarazione sarà pienamente esecutiva) verrà riscosso coi privilegi fiscali in quanto a coprire il danno stesso non bastasse già l'ammontare del deposito che fosse tuttavia giacente presso il comune o comuni ai quali si riferisce.

16. Il presente appalto s'intende fatto sotto le prescrizioni della sovrana patente 18 aprile 1816 e dei presenti capitoli, non che sotto l'osservanza di tutte le altre discipline od istruzioni emanate finora dall'imperiale regio governo e dalle superiori autorità, o che potessero in seguito venire emanate, di maniera che il disposto dalle medesime intendasi far parte integrante del contratto, e sia

il deliberatario pienamente obbligato al loro esatto adempimento.

17. L'esattore dovrà avere estinti pel giorno 10 di gennajo di ciascun anno i mandati per l'esercizio dell'anno precedente che gli saranno stati consegnati dall'autorità distrettuale o dalle comunali col giorno 31 del precedente dicembre, sotto comminatoria di sottostare alle spese che potranno occorrere per ritirare detti mandati in caso di ritardo, e salvo sempre l'effetto dell'articolo 46 della sovrana patente.

18. Tanto per le ricevute da rilasciarsi ai contribuenti a norma dell'articolo 43 della patente, quanto per gli atti di oppignorazione da intraprendersi contro i debitori morosi giusta l'articolo 54 della patente stessa dovrà l'esattore servirsi d'uniformi module a stampa secondo le formole poste alla fine del presente capitolato.

19. Le contravvenzioni a qualunque delle disposizioni dell'articolo 43 della patente sovraccitata verranno punite per la prima volta con una multa dai due ai dieci fiorini a tenore delle circostanze, e in caso di recidività con quella dai dieci ai venti fiorini da versarsi nella cassa di beneficenza del rispettivo comune, a termini del dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica unita 16 febbrajo 1830, n.° 485.

20. L'esattore non potrà farsi rappresentare, nè cedere ad altri il contratto se non nei modi contemplati dagli articoli 30 e 89 della sovrana patente 18 aprile 1816. Rinvenendosi atti fatti o firmati da subappaltatori o da commessi non riconosciuti, saranno ritenuti arbitrarj e punibili a termini delle leggi veglianti.

21. Sarà tenuto l'esattore di presentare il conto annuale giusta quanto prescrive l'articolo 84 della citata patente e non più tardi del 10 gennajo

dell'anno successivo. Nel caso in cui non eseguisse ciò, sarà compilato il conto *ex officio* a tutta spesa dell'esattore, e sulle risultanze poi del conto medesimo si passerà dal consiglio o convocato alle determinazioni contemplate nell'articolo suddetto.

22. Dovrà parimente l'esattore presentare il conto triennale nel termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 85 della patente citata. Nel caso in cui non si prestasse a ciò, sarà il conto compilato *ex officio* a tutta spesa dell'esattore, e potrà tanto egli, quanto la sua sicurtà essere escusso nelle forme consuete sulle risultanze del medesimo conto.

23. Il deliberatario dell'esattoria a senso della sovrana patente 18 aprile 1816 e delle istruzioni annesse alla governativa notificazione 12 aprile stesso anno è ad un tempo l'esattore ed il cassiere del comune. In tale doppia qualità di esattore e di cassiere sarà egli tenuto

a) ad esigere tutti i carichi diretti ed indiretti, ordinarj e straordinarj che venissero imposti per conto ed interesse dello stato, della provincia o del comune, non che qualunque altra somma che di pertinenza dello stato, della provincia o del comune gli fosse consegnata da esigere;

b) ad esigere qualunque tassa o multa che da qualsivoglia pubblico o privato si dovesse allo stato od al comune, e fosse all'esattore data in iscossa dall'amministrazione comunale;

c) a prestarsi egualmente per l'esigenza di qualunque partita che l'amministrazione appaltante potesse o dovesse far riscuotere per conto d'altri comuni o dei loro pubblici stabilimenti;

d) a ricevere i depositi che a garanzia dello stato o del comune venissero fatti, ed ogni somma che da qualsivoglia pubblico o privato venisse per qualunque titolo pagata, restituita o sovvenuta;

e) a custodire sotto la propria risponsabilità tutte le somme come sopra esatte o ricevute, ed ogni qual volta l'ammontare delle somme esistenti presso il medesimo eccedesse l'entità della data cauzione a prestarsi a quelle disposizioni che l'amministrazione comunale trovasse di compartire in relazione anche al precedente articolo 15;

f) a versare nella cassa provinciale ai tempi debiti o che venissero prefiniti di volta in volta le somme di ragione dello stato o della provincia, giustificando i pagamenti fatti innanzi all'amministrazione comunale, e ad eseguire per conto del comune tutti i pagamenti che gli verranno ordinati con regolari mandati dell'amministrazione suddetta;

g) ad eseguire il pagamento delle imposte aggravanti i fondi comunali senza diritto a provvigione o caposoldo anche nel caso in cui la cassa comunale non fosse provvedata di fondi;

h) a consumare gli atti esecutivi nei casi prescritti dalla legge contro i locatori, capi di bottega, ecc. quali fidejussori dei debitori della tassa personale nel termine dell'anno cui la tassa si riferisce.

24. Sarà inoltre obbligato di rilasciare a proprio carico in carta bollata le quitanze per redditi e crediti del comune, della cui riscossione è incaricato, qualora eccedano la somma di lire 11. 49 austriache.

25. In correspettivo di quanto si assume è all'esattore accordata una provvisione sulle partite che gli verranno consegnate da esigere coll'obbligo dello scosso e non scosso, e la misura di detta provvigione è determinata dall'asta che si tiene per l'appalto della ricevitoria presso l'imperiale regio commissario distrettuale (ovvero presso la congregazione municipale).

26. Oltre la provvigione di cui sopra e il caposoldo accordato dalla sovrana patente 18 aprile 1816, dal quale si dichiarano però escluse le partite che si riferiscono ai locali erariali, l'esattore non potrà pretendere alcun compenso per qualsivoglia immaginabile titolo, sotto qualunque denominazione, essendo a tutto suo carico il disimpegno delle sue funzioni e quanto pel medesimo potesse abbisognare. In conseguenza l'esattore non potrà pretendere alcun compenso nemmeno a titolo di diete o viaggi in causa delle trasferte che fossero necessarie per eseguire pagamento od esazione nel circondario della provincia.

27. Non sarà permesso all'esattore d'appropriarsi per titolo di compensazione o per qualsivoglia altra ragione che potesse avere verso il comune parte alcuna del danaro che riceverà per conto del comune medesimo.

28. Le spese dell'asta e del contratto, nessuna eccettuata, come pure quelle delle inscrizioni ipotecarie saranno a pieno carico del deliberatario.

29. Il deposito per l'asta dovrà corrispondere alla somma indicata nell'avviso invitatorio all'asta medesima. Ove il deliberatario sia l'esattore in attualità ed abbia eseguito il deposito in danaro all'atto dell'asta, dovrà questo a cura dell'imperiale regio commissario depositarsi presso il ricevitore provinciale dopo la delibera: le spese relative saranno a carico del deliberatario, come pure a suo rischio sarà il trasporto del danaro. In vece del deposito in effettivo o dell'avallo potrà l'esattore attuale presentare la bolletta del ricevitore predetto, da cui risulti avere il medesimo eseguito in anticipazione il deposito nella somma prescritta.

Modello 4.

Provincia di . . . . Distretto n.° . . di . . . Comune di . . . .

Il . . . . . 18 . .

Ha pagato il signor N. N.

Lire . . . . . centesimi . . . . . diconsi l.

In causa d'imposte prediali dell'anno 18 . .

Sopra scudi . . . . .

E ciò dietro la seguente competenza, cioè:

Per la . . rata generale cent. . . lire

Per la . . rata comunale a . . . . . »

Per la . . rata provinciale (e altra qualunque sovrimposta da specificarsi) . . . . . »

Competenza totale . . . . . lire

Più altre lire . . . . . centesimi . . . . . diconsi »

Per { caposoldo . . . . . lire
oppignorazione . . . . . »
subasta. . . . . »

lire

E così ha pagato in tutto . . . . lire

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . . . con riserva di conseguire qualunque credito antecedente.

L' esattore

N. N.

Modello B

Provincia di . . . . Distretto n.° . . . di . . . Comune di . . .

Il . . . . . 18 . .

Ha pagato il signor N. N. . . . . .

Lire . . . . . centesimi . . . . . diconsi l.

In causa di tassa personale dell'anno 18 . . .

Sopra teste n.° . . . . .

E ciò dietro la seguente competenza, cioè:

Per la quota spettante all'erario in ragione di lir. . . per testa . . lire

Per la quota a favore del comune in ragione di lir. . . . per testa . . "

Competenza totale . . . lire

Più altre lire . . . . . centesimi . . . . . diconsi "

Per { caposoldo . . . . . lire
oppignorazione . . . . . "
subasta . . . . . "

lire

E così ha pagato in tutto . . . lire

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . .

L' esattore

N. N.

Modello C.

Provincia di . . . . Distretto n.° . . . di . . . Comune di . . .

Il . . . . . 18 . .

Ha pagato N. N. . . . . esercente . . . . . .

Lire . . . . . centesimi . . . . . diconsi			l.	
In causa tassa arti e commercio 18 . . .				
Come da ruolo al n.° . . . classe . . . sezione . . .				
Più altre lire . . . . . centesimi . . . . . diconsi			„	
Per bollo della patente . . . . lire	—	30		
Per caposoldo . . . . . „				
Per oppignorazione . . . . . „				
Per subasta . . . . . „				
lire				
E così ha pagato in tutto . . . lire				

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . . .

L' esattore

N. N.

Modello D.

Provincia di . . . . . Distretto di . . . . . Comune di . . . .

In questo giorno . . . . . del mese di . . . . dell' anno . . . .
Il signor N. N. esattore del comune suddetto
Ha fatto eseguire da me sottoscritto gli atti di oppignorazione al signor N. N.
Il quale è debitore verso il detto esattore comunale della somma di lire . . . . diconsi lire . . . .

In causa di
- imposta prediale sopra sc. . . . . in ragione di centesimi . . . . . per la . . . . . rata del carico { generale / comunale
- tassa personale sopra teste n.° . . . . in ragione di lire . . . . . cadauna, cioè per conto { erariale . . lire . . . . / comunale . . lire . . . . .
- tassa arti e commercio 18 . . . . come da ruolo al n.° . . . . . classe . . . . . sezione . . . . .
- più le spese relative di *caposoldo* e di *oppignorazione* a termini degli articoli 38 e 75 della sovrana patente 18 aprile 1816 (per la tassa arti e commercio si aggiungerà) e *bollo della patente.*

Gli effetti oppignorati sono i seguenti:
Frutti, fitti o rendite di beni = *Qualità, quantità ed importo approssimativo.*
Mobili = *come sopra.*
Stabili = *come sopra coll' indicazione del numero di mappa e dello scutato.*
Semoventi, attrezzi e vesti = *Qualità, quantità, importo.*

Si diffida il debitore signor N. N. . . . . che non redimendo detti effetti oppignorati (se *frutti, mobili* o *stabili*) nel termine di *giorni* 15 a senso del disposto dall' articolo 64 della prelodata governativa patente, (se *semoventi od effetti soggetti al deperimento o di conservazione dispendiosa*) nel termine di *giorni tre* a senso dell' articolo 66 della prelodata governativa patente, e ciò col pagare l' intiera surriferita somma del debito principale e le relative spese di caposoldo e di oppignorazione, si passerà alla vendita degli effetti medesimi col mezzo dell' asta.

Il cursore comunale

(N.° 22.) *Le legne confiscate per effetto di una contravvenzione boschiva sono da restituirsi ai proprietarj danneggiati, prededotto il decimo competente all' amministrazione boschiva.*

31 marzo 1834.

N.° 6042-696. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita mediante ossequiato decreto 3 febbrajo p.° p.°, n.° 2785-189 si è compiaciuta per motivi d' equità di permettere che in pendenza del nuovo regolamento boschivo pel regno lombardo-veneto abbia esecuzione la massima adottata dal governo sull' appoggio del § 514 del codice penale, part. II, a modificazione dell' art. 66 del decreto italiano 27 maggio 1811, che la legna caduta in confisca per effetto di una contravvenzione boschiva sia, prededotto il decimo competente all' amministrazione boschiva, restituita ai proprietarj danneggiati.

Ha per altro soggiunto che non si faccia luogo per questo a risarcimento verso i proprietarj delle legne confiscate *anteriormente* in base delle leggi che erano in pieno vigore.

Tanto serve alla delegazione provinciale di norma e per l' opportuna corrispondente comunicazione alle istanze politiche della provincia.

Milano, il 31 marzo 1834.

HARTIG.

(N.° 23.) *Norme da seguirsi dalle autorità comunali e dai parrochi pel rilascio dei certificati di moralità.*

9 aprile 1834.

N.° 10929-1677. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli Ordinariati diocesani.

Siccome dai concorrenti ad impieghi singolarmente nella pubblica istruzione si richiede sovente la produzione di certificati di moralità, il rilascio dei quali sarebbe in massima proibito alle autorità comunali ed ai parrochi a termini della circolare 20 marzo 1820, n.° 6761-797, così il governo ha invocato dall' autorità superiore quelle determinazioni che valessero a mettere in armonia la prescrizione suddetta ed il divieto ora accennato.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 20 marzo p.° p.°, n.° 6976-600 si è degnata di emanare sul proposto quesito la seguente dichiarazione: -

« Le autorità comunali ed i parrochi non » hanno da rilasciare giammai certificati di » carattere e di moralità a persone che tro- » vansi sotto qualsiasi procedura giudiziaria » o che vennero condannate, cioè che o » scontano la pena, o le quali ricorrono con- » tro la relativa sentenza. In tutti gli altri » casi, ove loro verrà chiesto il rilascio di » tali certificati, sarà indicato in testa dello » stesso certificato lo scopo pel quale l'in- » dividuo rispettivo ne chiede il rilascio, e » dovrà essere esteso tale documento in ter- » mini brevi e precisi, e corrispondenti alla » verità ed all'intimo convincimento di chi » lo firma. »

Queste superiori determinazioni vengono comunicate alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinariati, perchè vengano intimate a chi spetta per la relativa esatta osservanza.

Milano, il 9 aprile 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Modo con cui devono trattarsi gli emigrati con permesso che fanno ritorno negli stati austriaci.*

14 aprile 1834.

N.° 6458-518. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione copia di un decreto diretto alla delegazione provinciale di Mantova sopra un dubbio promosso in un caso speciale, come siano da trattarsi gli emigrati con permesso regolare allorquando tornassero in questi stati, acciocchè se ne faccia carico in simili casi.

Milano, il 14 aprile 1834.

HARTIG.

Copia di un decreto che dall' imperiale regio Governo di Milano venne diretto all' imperiale regia Delegazione provinciale di Mantova in data 14 aprile, n.° 6458-518.

L' articolo 9 della sovrana patente sull' emigrazione 24 marzo 1832 è concepito in questi precisi termini: « Gli emigrati con autorizzazione perdono » la qualità di sudditi austriaci e sono per ogni » effetto di diritto civile e politico trattati come » stranieri. »

Da siffatta precisa dichiarazione viene di naturale conseguenza che qualunque suddito austriaco, dopo che ha avuto il regolare permesso di poter emigrare e sia realmente sortito dal confine di questi stati, debba al suo ritorno nei medesimi essere risguardato come forestiere.

Dietro tale premessa di massima riesce di facile soluzione il dubbio che cotesta imperiale regia delegazione provinciale credette di promuovere col rapporto 20 febbrajo prossimo passato, n.° 3696-316 rispetto al legalmente emigrato Pietro Bellini che ancora sarebbe tornato a Mantova, per cui altro non occorrerà che d' applicare a suo riguardo le chiare disposizioni portate dal summenzionato articolo 9 della sovrana patente 1832 e confermate colla dichiarazione aulica comunicata col decreto 6 settembre 1833, n.° 5274, salvo al Bellini di potersi giovare del § 22 della stessa sovrana patente.

Firmat. HARTIG.

(N.° 25.) *Prescrizioni per gli aspiranti alle cattedre di teologia.*

16 aprile 1834.

N.° 5621-721. Circolare.

L'imperiale regio Governo agli Ordinarj del regno lombardo.

Mentre si attendono le sovrane determinazioni sopra il sistema degli studj teologici da introdursi stabilmente nelle provincie lombarde, e sopra la nomina de' professori, se ed in quanto S. M. creda di farsene riserva, siccome alla medesima sono riservate le nomine de' professori teologi nell'università dove havvi facoltà teologica, siccome havvi a Padova, sono comunicate agli ordinarj di Lombardia dietro ordine superiore le norme segnate in proposito con sovrana risoluzione 9 dicembre prossimo passato, le quali fin d'ora potranno servire per que' sacerdoti studiosi i quali potessero aspirare ad una cattedra teologica nell'università di Padova od in altre università.

1.° Nelle proposte pel conferimento di cattedra negli stabilimenti *pubblici* di teologia si avrà in particolare considerazione il conseguito grado di dottore in teologia, e si darà

ad un dottore la preferenza in parità delle altre circostanze.

2.° Un candidato, il quale senza essere dottore conseguisse la nomina sovrana a professore di teologia, sarà diffidato di acquistare nelle vie regolari il grado di dottore nel periodo triennale di *provvisorietà;* in caso diverso non si potrà proporre la sua conferma definitiva.

Qualora circostanze straordinarie avessero reso impossibile al professore provvisorio di laurearsi entro il triennio, egli ne potrà produrre la prova e domandare mediante il governo a quest' aulica commissione un congruo ulteriore termine per conseguire la laurea; non pertanto egli continuerà ad essere considerato come provvisorio, nè si potrà giammai proporre la conferma stabile d' un professore non dottore.

3.° S. M. I. R. non intende d' imporre un tale obbligo ai professori attuali, sieno essi stabili o no; dessa ordinò però che fosse manifestato ai professori giovani fra essi il desiderio che si ha di vederli concorrere al conseguimento della laurea nelle vie ordinarie specialmente ove sieno addetti ad università ed a stabilimenti che hanno il diritto di conferire la laurea. Pei più avanzati d' età S. M. suole ben concedere che le sia proposta la

concessione del dottorato onorario là dove si tratti di soggetti provetti e distinti nel magistero, e noti per merito letterario, ed in ispecie per avere usati libri di testo approvati. Dovrà però esserne fatta di caso in caso istanza a S. M. mediante apposito rapporto.

4.° Si compiacque pure S. M. I. R. di dispensare dalla disputa pubblica que laureandi che sono professori stabili o provvisorj nello stabilimento presso il quale ricercano la promozione a dottore.

Milano, il 16 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 26.) *Il conte Meraviglia, ciambellano e colonnello, nominato consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè.*

27 aprile 1834.

N.° 13247-1940. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il signor conte *Meraviglia*, ciambellano e colonnello, stato con sovrana risoluzione del 23 prossimo passato marzo graziosamente nominato imperiale regio consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, ha nel giorno 15 corrente nella nuova sua qualità prestato il voluto giuramento nelle mani della prelodata A. S. I. e quindi assunto definitivamente l' esercizio degl' incumbenti annessi alla sua carica che ebbe finora a coprire in via provvisoria.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per sua norma ed intelligenza.

Milano, il 27 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 27.) *Le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno diritto alla gratuita somministrazione di locali appositi per la scuola dei militari.*

30 aprile 1834.

N.° 12818-1440. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il comando superiore militare in Milano ha partecipato che per decisione del comando generale militare lombardo-veneto le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno alcun diritto e non possono pretendere che loro sieno somministrati dei locali appositi gratuiti per tenere scuola pei militari, e che d' una simile decisione vennero tenuti intesi i differenti corpi militari.

Ciò si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 30 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 28.) *Nomina del presidente del magistrato camerale Giuseppe nobile di Weingarten a governatore nel Litorale ed alla dignità di consigliere intimo.*

3 maggio 1834.

N.° 13899-2035. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 15 scorso aprile, n.° 9652-782 ha partecipato che S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 10 di detto mese si è degnata di nominare il presidente del magistrato camerale in Milano *Giuseppe* nobile di *Weingarten* a governatore nel Litorale e di conferirgli contemporaneamente la dignità di consigliere intimo, esonerandolo dalle relative tasse.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua norma.

Milano, il 3 maggio 1834.

HARTIG.

(N.° 29.) Sovrana risoluzione intorno la dispensa dall' età di quarant' anni per ottenere un impiego dello stato.

6 maggio 1834.

N.° 10634-1536. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Direzioni generali, alla Congregazione centrale ed al Rettor magnifico.

Prendendo argomento da una dimanda per dispensa dall' età di quarant' anni trascorsi onde poter conseguire un impiego dello stato, S. M. l' imperatore e re con sovrana risoluzione 29 dicembre 1833 si è degnata di emanare le seguenti prescrizioni generali:

1.° Non potranno aver luogo giammai a vantaggio di un individuo in modo generale ed assoluto de' conferimenti di dispense dall' età, ma dovrà egli sempre invocare tale dispensa per quel determinato posto che desiderasse conseguire.

2.° La ricerca pel conseguimento di una dispensa dall' età sarà sempre corredata della fede di battesimo.

Tale veneratissima sovrana risoluzione comunicata al governo dall' eccelsa imperiale

L'imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 20 marzo p.° p.°, n.° 6976-600 si è degnata di emanare sul proposto quesito la seguente dichiarazione:

« Le autorità comunali ed i parrochi non » hanno da rilasciare giammai certificati di » carattere e di moralità a persone che tro- » vansi sotto qualsiasi procedura giudiziaria » o che vennero condannate, cioè che o » scontano la pena, o le quali ricorrono con- » tro la relativa sentenza. In tutti gli altri » casi, ove loro verrà chiesto il rilascio di » tali certificati, sarà indicato in testa dello » stesso certificato lo scopo pel quale l'in- » dividuo rispettivo ne chiede il rilascio, e » dovrà essere esteso tale documento in ter- » mini brevi e precisi e corrispondenti alla » verità ed all'intimo convincimento di chi » lo firma. »

Queste superiori determinazioni vengono comunicate alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinariati, perchè vengano intimate a chi spetta per la relativa esatta osservanza.

Milano, il 9 aprile 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Modo con cui devono trattarsi gli emigrati con permesso che fanno ritorno negli stati austriaci.*

14 aprile 1834.

N.° 6458-518. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione copia di un decreto diretto alla delegazione provinciale di Mantova sopra un dubbio promosso in un caso speciale, come siano da trattarsi gli emigrati con permesso regolare allorquando tornassero in questi stati, acciocchè se ne faccia carico in simili casi.

Milano, il 14 aprile 1834.

HARTIG.

Copia di un decreto che dall' imperiale regio Governo di Milano venne diretto all' imperiale regia Delegazione provinciale di Mantova in data 14 aprile, n.° 6458-518.

L' articolo 9 della sovrana patente sull' emigrazione 24 marzo 1832 è concepito in questi precisi termini: « Gli emigrati con autorizzazione perdono » la qualità di sudditi austriaci e sono per ogni » effetto di diritto civile e politico trattati come » stranieri. »

Da siffatta precisa dichiarazione viene di naturale conseguenza che qualunque suddito austriaco, dopo che ha avuto il regolare permesso di poter emigrare e sia realmente sortito dal confine di questi stati, debba al suo ritorno nei medesimi essere risguardato come forestiere.

Dietro tale premessa di massima riesce di facile soluzione il dubbio che cotesta imperiale regia delegazione provinciale credette di promuovere col rapporto 20 febbrajo prossimo passato, n.° 3696-316 rispetto al legalmente emigrato Pietro Bellini che ancora sarebbe tornato a Mantova, per cui altro non occorrerà che d' applicare a suo riguardo le chiare disposizioni portate dal summenzionato articolo 9 della sovrana patente 1832 e confermate colla dichiarazione aulica comunicata col decreto 6 settembre 1833, n.° 5274, salvo al Bellini di potersi giovare del § 22 della stessa sovrana patente.

Firmat. HARTIG.

(N.° 25.) *Prescrizioni per gli aspiranti alle cattedre di teologia.*

16 aprile 1834.

N.° 5621-721. Circolare.

L'imperiale regio Governo agli Ordinarj del regno lombardo.

Mentre si attendono le sovrane determinazioni sopra il sistema degli studj teologici da introdursi stabilmente nelle provincie lombarde, e sopra la nomina de' professori, se ed in quanto S. M. creda di farsene riserva, siccome alla medesima sono riservate le nomine de' professori teologi nell'università dove havvi facoltà teologica, siccome havvi a Padova, sono comunicate agli ordinarj di Lombardia dietro ordine superiore le norme segnate in proposito con sovrana risoluzione 9 dicembre prossimo passato, le quali fin d'ora potranno servire per que' sacerdoti studiosi i quali potessero aspirare ad una cattedra teologica nell'università di Padova od in altre università.

1.° Nelle proposte pel conferimento di cattedra negli stabilimenti *pubblici* di teologia si avrà in particolare considerazione il conseguito grado di dottore in teologia, e si darà

ad un dottore la preferenza in parità delle altre circostanze.

2.° Un candidato, il quale senza essere dottore conseguisse la nomina sovrana a professore di teologia, sarà diffidato di acquistare nelle vie regolari il grado di dottore nel periodo triennale di *provvisorietà;* in caso diverso non si potrà proporre la sua conferma definitiva.

Qualora circostanze straordinarie avessero reso impossibile al professore provvisorio di laurearsi entro il triennio, egli ne potrà produrre la prova e domandare mediante il governo a quest' aulica commissione un congruo ulteriore termine per conseguire la laurea; non pertanto egli continuerà ad essere considerato come provvisorio, nè si potrà giammai proporre la conferma stabile d' un professore non dottore.

3.° S. M. I. R. non intende d' imporre un tale obbligo ai professori attuali, sieno essi stabili o no; dessa ordinò però che fosse manifestato ai professori giovani fra essi il desiderio che si ha di vederli concorrere al conseguimento della laurea nelle vie ordinarie specialmente ove sieno addetti ad università ed a stabilimenti che hanno il diritto di conferire la laurea. Pei più avanzati d' età S. M. suole ben concedere che le sia proposta la

concessione del dottorato onorario là dove si tratti di soggetti provetti e distinti nel magistero, e noti per merito letterario, ed in ispecie per avere usati libri di testo approvati. Dovrà però esserne fatta di caso in caso istanza a S. M. mediante apposito rapporto.

4.° Si compiacque pure S. M. I. R. di dispensare dalla disputa pubblica que laureandi che sono professori stabili o provvisorj nello stabilimento presso il quale ricercano la promozione a dottore.

Milano, il 16 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 26.) *Il conte Meraviglia, ciambellano e colonnello, nominato consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè.*

27 aprile 1834.

N.° 13247-1940. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il signor conte *Meraviglia*, ciambellano e colonnello, stato con sovrana risoluzione del 23 prossimo passato marzo graziosamente nominato imperiale regio consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, ha nel giorno 15 corrente nella nuova sua qualità prestato il voluto giuramento nelle mani della prelodata A. S. I. e quindi assunto definitivamente l' esercizio degl' incumbenti annessi alla sua carica che ebbe finora a coprire in via provvisoria.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per sua norma ed intelligenza.

Milano, il 27 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 27.) *Le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno diritto alla gratuita somministrazione di locali appositi per la scuola dei militari.*

30 aprile 1834.

N.° 12818-1440. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il comando superiore militare in Milano ha partecipato che per decisione del comando generale militare lombardo-veneto le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno alcun diritto e non possono pretendere che loro sieno somministrati dei locali appositi gratuiti per tenere scuola pei militari, e che d' una simile decisione vennero tenuti intesi i differenti corpi militari.

Ciò si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 30 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 22.) *Le legne confiscate per effetto di una contravvenzione boschiva sono da restituirsi ai proprietarj danneggiati, prededotto il decimo competente all' amministrazione boschiva.*

31 marzo 1834.

N.° 6042-696. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita mediante ossequiato decreto 3 febbrajo p.° p.°, n.° 2785-189 si è compiaciuta per motivi d' equità di permettere che in pendenza del nuovo regolamento boschivo pel regno lombardo-veneto abbia esecuzione la massima adottata dal governo sull' appoggio del § 514 del codice penale, part. II, a modificazione dell' art. 66 del decreto italiano 27 maggio 1811, che la legna caduta in confisca per effetto di una contravvenzione boschiva sia, prededotto il decimo competente all' amministrazione boschiva, restituita ai proprietarj danneggiati.

Ha per altro soggiunto che non si faccia luogo per questo a risarcimento verso i proprietarj delle legne confiscate *anteriormente* in base delle leggi che erano in pieno vigore.

Tanto serve alla delegazione provinciale di norma e per l' opportuna corrispondente comunicazione alle istanze politiche della provincia.

Milano, il 31 marzo 1834.

HARTIG.

(N.° 23.) *Norme da seguirsi dalle autorità comunali e dai parrochi pel rilascio dei certificati di moralità.*

9 aprile 1834.

N.° 10929-1677. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli Ordinariati diocesani.

Siccome dai concorrenti ad impieghi singolarmente nella pubblica istruzione si richiede sovente la produzione di certificati di moralità, il rilascio dei quali sarebbe in massima proibito alle autorità comunali ed ai parrochi a termini della circolare 20 marzo 1820, n.° 6761-797, così il governo ha invocato dall' autorità superiore quelle determinazioni che valessero a mettere in armonia la prescrizione suddetta ed il divieto ora accennato.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 20 marzo p.° p.°, n.° 6976-600 si è degnata di emanare sul proposto quesito la seguente dichiarazione: -

« Le autorità comunali ed i parrochi non » hanno da rilasciare giammai certificati di » carattere e di moralità a persone che tro- » vansi sotto qualsiasi procedura giudiziaria » o che vennero condannate, cioè che o » scontano la pena, o la quali ricorrono con- » tro la relativa sentenza. In tutti gli altri » casi, ove loro verrà chiesto il rilascio di » tali certificati, sarà indicato in testa dello » stesso certificato lo scopo pel quale l'in- » dividuo rispettivo ne chiede il rilascio, e » dovrà essere esteso tale documento in ter- » mini brevi e precisi e corrispondenti alla » verità ed all'intimo convincimento di chi » lo firma. »

Queste superiori determinazioni vengono comunicate alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinariati, perchè vengano intimate a chi spetta per la relativa esatta osservanza.

Milano, il 9 aprile 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Modo con cui devono trattarsi gli emigrati con permesso che fanno ritorno negli stati austriaci.*

14 aprile 1834.

N.° 6458-518. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione copia di un decreto diretto alla delegazione provinciale di Mantova sopra un dubbio promosso in un caso speciale, come siano da trattarsi gli emigrati con permesso regolare allorquando tornassero in questi stati, acciocchè se ne faccia carico in simili casi.

Milano, il 14 aprile 1834.

HARTIG.

Copia di un decreto che dall' imperiale regio Governo di Milano venne diretto all' imperiale regia Delegazione provinciale di Mantova in data 14 aprile, n.° 6458-518.

L'articolo 9 della sovrana patente sull' emigrazione 24 marzo 1832 è concepito in questi precisi termini: « Gli emigrati con autorizzazione perdono » la qualità di sudditi austriaci e sono per ogni » effetto di diritto civile e politico trattati come » stranieri. »

Da siffatta precisa dichiarazione viene di naturale conseguenza che qualunque suddito austriaco, dopo che ha avuto il regolare permesso di poter emigrare e sia realmente sortito dal confine di questi stati, debba al suo ritorno nei medesimi essere risguardato come forestiere.

Dietro tale premessa di massima riesce di facile soluzione il dubbio che cotesta imperiale regia delegazione provinciale credette di promuovere col rapporto 20 febbrajo prossimo passato, n.° 3696-316 rispetto al legalmente emigrato Pietro Bellini che ancora sarebbe tornato a Mantova, per cui altro non occorrerà che d' applicare a suo riguardo le chiare disposizioni portate dal summenzionato articolo 9 della sovrana patente 1832 e confermate colla dichiarazione aulica comunicata col decreto 6 settembre 1833, n.° 5274, salvo al Bellini di potersi giovare del § 22 della stessa sovrana patente.

Firmat. HARTIG.

(N.° 25.) *Prescrizioni per gli aspiranti alle cattedre di teologia.*

16 aprile 1834.

N.° 5621-721. Circolare.

L'imperiale regio Governo agli Ordinarj del regno lombardo.

Mentre si attendono le sovrane determinazioni sopra il sistema degli studj teologici da introdursi stabilmente nelle provincie lombarde e sopra la nomina de' professori, se ed in quanto S. M. creda di farsene riserva, siccome alla medesima sono riservate le nomine de' professori teologi nell'università dove havvi facoltà teologica siccome havvi a Padova, sono comunicate agli ordinarj di Lombardia dietro ordine superiore le norme segnate in proposito con sovrana risoluzione 9 dicembre prossimo passato, le quali fin d'ora potranno servire per que' sacerdoti studiosi i quali potessero aspirare ad una cattedra teologica nell'università di Padova od in altre università.

1.° Nelle proposte pel conferimento di cattedra negli stabilimenti *pubblici* di teologia si avrà in particolare considerazione il conseguito grado di dottore in teologia, e si darà

ad un dottore la preferenza in parità delle altre circostanze.

2.° Un candidato, il quale senza essere dottore conseguisse la nomina sovrana a professore di teologia, sarà diffidato di acquistare nelle vie regolari il grado di dottore nel periodo triennale di *provvisorietà;* in caso diverso non si potrà proporre la sua conferma definitiva.

Qualora circostanze straordinarie avessero reso impossibile al professore provvisorio di laurearsi entro il triennio, egli ne potrà produrre la prova e domandare mediante il governo a quest' aulica commissione un congruo ulteriore termine per conseguire la laurea; non pertanto egli continuerà ad essere considerato come provvisorio, nè si potrà giammai proporre la conferma stabile d' un professore non dottore.

3.° S. M. I. R. non intende d' imporre un tale obbligo ai professori attuali, sieno essi stabili o no; dessa ordinò però che fosse manifestato ai professori giovani fra essi il desiderio che si ha di vederli concorrere al conseguimento della laurea nelle vie ordinarie specialmente ove sieno addetti ad università ed a stabilimenti che hanno il diritto di conferire la laurea. Pei più avanzati d' età S. M. suole ben concedere che le sia proposta la

concessione del dottorato onorario là dove si tratti di soggetti provetti e distinti nel magistero e noti per merito letterario, ed in ispecie per avere usati libri di testo approvati. Dovrà però esserne fatta di caso in caso istanza a S. M. mediante apposito rapporto.

4.° Si compiacque pure S. M. I. R. di dispensare dalla disputa pubblica que laureandi che sono professori stabili o provvisorj nello stabilimento presso il quale ricercano la promozione a dottore.

Milano, il 16 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 26.) Il conte Meraviglia, ciambellano e colonnello, nominato consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè.

27 aprile 1834.

N.° 13247-1940. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il signor conte *Meraviglia*, ciambellano e colonnello, stato con sovrana risoluzione del 23 prossimo passato marzo graziosamente nominato imperiale regio consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, ha nel giorno 15 corrente nella nuova sua qualità prestato il voluto giuramento nelle mani della prelodata A. S. I. e quindi assunto definitivamente l' esercizio degl' incumbenti annessi alla sua carica che ebbe finora a coprire in via provvisoria.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per sua norma ed intelligenza.

Milano, il 27 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 27.) *Le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno diritto alla gratuita somministrazione di locali appositi per la scuola dei militari.*

30 aprile 1834.

N.° 12818–1440. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il comando superiore militare in Milano ha partecipato che per decisione del comando generale militare lombardo-veneto le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno alcun diritto e non possono pretendere che loro sieno somministrati dei locali appositi gratuiti per tenere scuola pei militari, e che d' una simile decisione vennero tenuti intesi i differenti corpi militari.

Ciò si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 30 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 28.) *Nomina del presidente del magistrato camerale Giuseppe nobile di Weingarten a governatore nel Litorale ed alla dignità di consigliere intimo.*

3 maggio 1834.

N.° 13899-2035. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 15 scorso aprile, n.° 9652-782 ha partecipato che S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 10 di detto mese si è degnata di nominare il presidente del magistrato camerale in Milano *Giuseppe* nobile di *Weingarten* a governatore nel Litorale e di conferirgli contemporaneamente la dignità di consigliere intimo, esonerandolo dalle relative tasse.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua norma.

Milano, il 3 maggio 1834.

HARTIG.

(N.° 29.) Sovrana risoluzione intorno la dispensa dall' età di quarant' anni per ottenere un impiego dello stato.

6 maggio 1834.

N.° 10634-1536. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Direzioni generali, alla Congregazione centrale ed al Rettor magnifico.

Prendendo argomento da una dimanda per dispensa dall' età di quarant' anni trascorsi onde poter conseguire un impiego dello stato, S. M. l' imperatore e re con sovrana risoluzione 29 dicembre 1833 si è degnata di emanare le seguenti prescrizioni generali:

1.° Non potranno aver luogo giammai a vantaggio di un individuo in modo generale ed assoluto de' conferimenti di dispense dall' età, ma dovrà egli sempre invocare tale dispensa per quel determinato posto che desiderasse conseguire.

2.° La ricerca pel conseguimento di una dispensa dall' età sarà sempre corredata della fede di battesimo.

Tale veneratissima sovrana risoluzione comunicata al governo dall' eccelsa imperiale

L'imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 20 marzo p.° p.°, n.° 6976-600 si è degnata di emanare sul proposto quesito la seguente dichiarazione:

« Le autorità comunali ed i parrochi non » hanno da rilasciare giammai certificati di » carattere e di moralità a persone che tro- » vansi sotto qualsiasi procedura giudiziaria » o che vennero condannate, cioè che o » scontano la pena, o la quali ricorrono con- » tro la relativa sentenza. In tutti gli altri » casi, ove loro verrà chiesto il rilascio di » tali certificati, sarà indicato in testa dello » stesso, certificato lo scopo pel quale l'in- » dividuo rispettivo ne chiede il rilascio, e » dovrà essere esteso tale documento in ter- » mini brevi e precisi, e corrispondenti alla » verità ed all'intimo convincimento di chi » lo firma. »

Queste superiori determinazioni vengono comunicate alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinariati, perchè vengano intimate a chi spetta per la relativa esatta osservanza.

Milano, il 9 aprile 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Modo con cui devono trattarsi gli emigrati con permesso che fanno ritorno negli stati austriaci.*

14 aprile 1834.

N.° 6458-518. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione copia di un decreto diretto alla delegazione provinciale di Mantova sopra un dubbio promosso in un caso speciale, come siano da trattarsi gli emigrati con permesso regolare allorquando tornassero in questi stati, acciocchè se ne faccia carico in simili casi.

Milano, il 14 aprile 1834.

HARTIG.

Copia di un decreto che dall' imperiale regio Governo di Milano venne diretto all' imperiale regia Delegazione provinciale di Mantova in data 14 *aprile*, *n.°* 6458-518.

L'articolo 9 della sovrana patente sull' emigrazione 24 marzo 1832 è concepito in questi precisi termini: « Gli emigrati con autorizzazione perdono » la qualità di sudditi austriaci e sono per ogni » effetto di diritto civile e politico trattati come » stranieri. »

Da siffatta precisa dichiarazione viene di naturale conseguenza che qualunque suddito austriaco, dopo che ha avuto il regolare permesso di poter emigrare e sia realmente sortito dal confine di questi stati, debba al suo ritorno nei medesimi essere risguardato come forestiere.

Dietro tale premessa di massima riesce di facile soluzione il dubbio che cotesta imperiale regia delegazione provinciale credette di promuovere col rapporto 20 febbrajo prossimo passato, n.° 3696-316 rispetto al legalmente emigrato Pietro Bellini che ancora sarebbe tornato a Mantova, per cui altro non occorrerà che d' applicare a suo riguardo le chiare disposizioni portate dal summenzionato articolo 9 della sovrana patente 1832 e confermate colla dichiarazione aulica comunicata col decreto 6 settembre 1833, n.° 5274, salvo al Bellini di potersi giovare del § 22 della stessa sovrana patente.

Firmat. HARTIG.

(N.° 25.) *Prescrizioni per gli aspiranti alle cattedre di teologia.*

16 aprile 1834.

N.° 5621-721. Circolare.

L'imperiale regio Governo agli Ordinarj del regno lombardo.

Mentre si attendono le sovrane determinazioni sopra il sistema degli studj teologici da introdursi stabilmente nelle provincie lombarde, e sopra la nomina de' professori, se ed in quanto S. M. creda di farsene riserva, siccome alla medesima sono riservate le nomine de' professori teologi nell'università dove havvi facoltà teologica, siccome havvi a Padova, sono comunicate agli ordinarj di Lombardia dietro ordine superiore le norme segnate in proposito con sovrana risoluzione 9 dicembre prossimo passato, le quali fin d'ora potranno servire per que' sacerdoti studiosi i quali potessero aspirare ad una cattedra teologica nell'università di Padova od in altre università.

1.° Nelle proposte pel conferimento di cattedra negli stabilimenti *pubblici* di teologia si avrà in particolare considerazione il conseguito grado di dottore in teologia, e si darà

ad un dottore la preferenza in parità delle altre circostanze.

2.° Un candidato, il quale senza essere dottore conseguisse la nomina sovrana a professore di teologia, sarà diffidato di acquistare nelle vie regolari il grado di dottore nel periodo triennale di *provvisorietà;* in caso diverso non si potrà proporre la sua conferma definitiva.

Qualora circostanze straordinarie avessero reso impossibile al professore provvisorio di laurearsi entro il triennio, egli ne potrà produrre la prova e domandare mediante il governo a quest' aulica commissione un congruo ulteriore termine per conseguire la laurea; non pertanto egli continuerà ad essere considerato come provvisorio, nè si potrà giammai proporre la conferma stabile d' un professore non dottore.

3.° S. M. I. R. non intende d' imporre un tale obbligo ai professori attuali, sieno essi stabili o no; dessa ordinò però che fosse manifestato ai professori giovani fra essi il desiderio che si ha di vederli concorrere al conseguimento della laurea nelle vie ordinarie specialmente ove sieno addetti ad università ed a stabilimenti che hanno il diritto di conferire la laurea. Pei più avanzati d' età S. M. suole ben concedere che le sia proposta la

concessione del dottorato onorario là dove si tratti di soggetti provetti e distinti nel magistero e noti per merito letterario, ed in ispecie per avere usati libri di testo approvati. Dovrà però esserne fatta di caso in caso istanza a S. M. mediante apposito rapporto.

4.° Si compiacque pure S. M. I. R. di dispensare dalla disputa pubblica que laureandi che sono professori stabili o provvisorj nello stabilimento presso il quale ricercano la promozione a dottore.

Milano, il 16 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 26.) *Il conte Meraviglia, ciambellano e colonnello, nominato consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè.*

27 aprile 1834.

N.° 13247-1940. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il signor conte *Meraviglia*, ciambellano e colonnello, stato con sovrana risoluzione del 23 prossimo passato marzo graziosamente nominato imperiale regio consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, ha nel giorno 15 corrente nella nuova sua qualità prestato il voluto giuramento nelle mani della prelodata A. S. I. e quindi assunto definitivamente l' esercizio degl' incumbenti annessi alla sua carica che ebbe finora a coprire in via provvisoria.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per sua norma ed intelligenza.

Milano, il 27 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 27.) *Le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno diritto alla gratuita somministrazione di locali appositi per la scuola dei militari.*

30 aprile 1834.

N.° 12818-1440. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il comando superiore militare in Milano ha partecipato che per decisione del comando generale militare lombardo-veneto le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno alcun diritto e non possono pretendere che loro sieno somministrati dei locali appositi gratuiti per tenere scuola pei militari, e che d' una simile decisione vennero tenuti intesi i differenti corpi militari.

Ciò si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 30 aprile 1834.

HARTIG.

(N.° 28.) *Nomina del presidente del magistrato camerale Giuseppe nobile di Weingarten a governatore nel Litorale ed alla dignità di consigliere intimo.*

3 maggio 1834.

N.° 13899-2035. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 15 scorso aprile, n.° 9652-782 ha partecipato che S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 10 di detto mese si è degnata di nominare il presidente del magistrato camerale in Milano *Giuseppe* nobile di *Weingarten* a governatore nel Litorale e di conferirgli contemporaneamente la dignità di consigliere intimo, esonerandolo dalle relative tasse.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua norma.

Milano, il 3 maggio 1834.

HARTIG.

(N.° 29.) *Sovrana risoluzione intorno la dispensa dall' età di quarant' anni per ottenere un impiego dello stato.*

6 maggio 1834.

N.° 10634-1536. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Direzioni generali, alla Congregazione centrale ed al Rettor magnifico.

Prendendo argomento da una dimanda per dispensa dall' età di quarant' anni trascorsi onde poter conseguire un impiego dello stato, S. M. l' imperatore e re con sovrana risoluzione 29 dicembre 1833 si è degnata di emanare le seguenti prescrizioni generali:

1.° Non potranno aver luogo giammai a vantaggio di un individuo in modo generale ed assoluto de' conferimenti di dispense dall' età, ma dovrà egli sempre invocare tale dispensa per quel determinato posto che desiderasse conseguire.

2.° La ricerca pel conseguimento di una dispensa dall' età sarà sempre corredata della fede di battesimo.

Tale veneratissima sovrana risoluzione comunicata al governo dall' eccelsa imperiale

regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 30 gennajo p.° p.°, n.° 769-196 si porta a conoscenza di cotest . . . . . per convenicnte sua intelligenza e norma, con avvertenza che le suppliche di persone le quali avendo oltrepassato il quarantesimo anno di età chieggono la dispensa per un determinato posto dovranno dagli uffici rassegnarsi con separato rapporto prima della nomina al posto medesimo qualora si tratti di nomine che fossero di competenza degli uffici medesimi, ovvero contemporaneamente alla proposizione qualora si tratti d' impiego di nomina del governo o delle autorità superiori.

Milano, il 6 maggio 1834.

HARTIG.

(N.° 30.) *Introduzione dei così detti libretti dei postiglioni anche per le corse ordinarie.*

12 maggio 1834.

N.° 1800. Circolare.

L' imp. regia Direzione delle poste di Lombardia agl' imp. regj Ispettorati ed Uffici postali ed ai Mastri di posta.

Per ottenere una maggiore controlleria in riguardo al tempo di percorrenza impiegato dai postiglioni nel servizio *ordinario* così come vi fu provveduto per quello delle staffette straordinarie mediante l' istruzione 27 marzo 1820, questa imperiale regia direzione trova di ordinare a tutti i mastri di posta l' immediata introduzione dei così detti libretti dei postiglioni anche per le corse delle staffette ordinarie e per quelle pure delle diligenze e dei velociferi e forgoni erariali, col qual mezzo potrà ciascun mastro di posta prevenire la mancanze dei proprj postiglioni tenendo dietro al tempo dai medesimi impiegato nella corsa rispettiva, non che giustificarsi validamente allorchè avvenga un ritardo inevitabile senza il timore di vedersi all' insaputa od ingiustamente colpito di multe nelle trimestrali liquidazioni.

Perchè la presente disposizione abbia a sortire il pieno suo effetto, si diffidano tutti i mastri di posta e col loro mezzo i postiglioni che verrà irremissibilmente applicata una multa di fiorini 2 ogni volta che un postiglione intraprendesse un viaggio di servizio per staffette tanto ordinarie quanto straordinarie, o per diligenze, forgoni e velociferi senza aver seco il libretto di cui sopra, e del pari verranno multati i mastri di posta ogni volta che venendo richiesti a produrre il libretto dei postiglioni per la verificazione di qualche viaggio, non si trovassero i medesimi in grado di soddisfarvi.

La presente circolare verrà diramata a tutti i mastri di posta, i quali da parte loro dovranno osservarla e farla osservare dai postiglioni delle rispettive stazioni, ai quali ultimi dovranno leggerne il contenuto ad alta voce, e verrà pure diramata a tutti gl' ispettori ed uffici postali cui spetta, onde ne curino l' esatto adempimento.

Milano, il 12 maggio 1834.

L' IMP. REGIO CONSIGLIERE DIRETTORE

G. BERGER.

(N.° 31.) *Istruzioni pei casi in cui un deputato o suo parente aspiri ad un' asta per vendita od alienazione a titolo enfiteutico di stabili di ragion comunale.*

13 maggio 1834.

N.° 13278-1951. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È accaduto al governo di osservare che talvolta i deputati all' amministrazione comunale assistenti per l' interesse dei rispettivi comuni alle aste per vendite od alienazioni a titolo enfiteutico di stabili di ragione dei comuni medesimi si fanno essi stessi offerenti all'acquisto, e in qualche caso divengono anche deliberatarj, figurando così nella duplice qualità di venditori pel comune e di acquisitori per conto proprio.

Non è d'uopo ricordare come un tale abusivo sistema sia contrario allo spirito dei veglianti regolamenti e particolarmente al disposto dalle istruzioni 12 aprile 1816, per le quali tanto gli estimati quanto i deputati non hanno voto deliberativo in quegli affari che risguardano le loro persone o i loro congiunti fino al quarto grado civile.

Ad ovviare però qualsiasi nullità negli atti d' asta gioverà che la delegazione faccia presente ai commissariati distrettuali ed alle amministrazioni comunali che verificandosi il caso in cui un deputato o suo parente nel grado contemplato dalla legge sia altro degli aspiranti ad un' asta aperta come sopra per conto del comune, la rappresentanza del comune medesimo si concentra in tal caso agli altri due deputati e nell' agente comunale, e che in caso di mancanza assoluta dei deputati la rappresentanza del comune può essere in determinate circostanze assunta dal commissario distrettuale assistente all' asta, salve sempre le superiori determinazioni sulle risultanze del tenuto incanto.

Del resto dev' esser cura dei deputati comunali e loro sostituti l' avvertire in tempo il commissariato distrettuale nel caso di non poter intervenire ad un' asta per qualsiasi impedimento od ostacolo, onde sia provveduto in modo che non manchi la rappresentanza del comune, e non deve giammai tralasciarsi nel processo verbale dell' incanto l' indicazione voluta dal § 75 delle istruzioni succitate intorno al motivo per cui manca la sottoscrizione di altro dei deputati.

Milano, il 13 maggio 1834.

HARTIG.

(N.° 32.) *Per passare agli studj filosofici è necessaria la produzione dell' assolutorio degli studj ginnasiali ovvero di tutt' i certificati semestrali.*

20 maggio 1834.

N.° 14797-2347. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo all' imp. regia Direzione gen. de' ginnasj, alle imp. regie Delegaz. prov., all' imp. regia Direz. degli studj filosofici in Pavia, ai Direttori degli imp. regj licei di P. Nuova e S. Alessandro.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio del 19 prossimo scorso aprile, n.° 1223-174 ha incaricato di partecipare quanto segue:

« È avvenuto che studenti del ginnasio nel
» loro passaggio agli studj filosofici hanno
» prodotto semplicemente gli attestati de' due
» semestri, ovvero perfino quello unicamente
» del secondo semestre dell' ultima classe di
» umanità, e che pure studenti di filosofia
» che vogliono passare al secondo corso filo-
» sofico hanno presentato soltanto gli attestati
» del primo anno di filosofia anche quand' essi
» avevano fatto gli studj relativi altrove.

» Dovendo gli studenti per l'aulico decreto
» 4 febbrajo 1826, n.° 637 al loro passaggio
» agli studj filosofici esibire al rispettivo di-
» rettorato l'assolutorio delle sezioni degli
» studj antecedenti, o in vece del medesimo
» tutti gli attestati scolastici, e siccome il
» procurarsi in seguito gli attestati mancanti
» potrebbe spesso importar molto tempo e
» tornar persin di danno agli studenti, spe-
» cialmente quand' essi abbiano fatti i loro
» studj altrove, così s' incarica il governo di
» render noto agli studenti per mezzo dei
» prefetti ginnasiali la prescrizione nel pro-
» posito vigente. »

Ciò si partecipa a cotest . . . . . per la debita osservanza delle prescrizioni portate dal predetto aulico dispaccio.

Milano, il 20 maggio 1834.

HARTIG.

(N.° 33.) *Dichiarazione del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia sull' uso della carta bollata che dalla finanza si accredita alle prime istanze giudiziarie.*

21 maggio 1834.

N.° 7009-615. Circolare.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze lombarde.

Con aulico venerato decreto del 26 agosto del 1827 sotto il n.° 2280 il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, dietro ricerca dell' imperiale regia camera aulica generale, aveva dichiarato quanto segue all' imperiale regio tribunale d' appello veneto sull' uso della carta bollata che dall' imperiale regia finanza si accredita alle prime istanze giudiziarie:

« La carta bollata di cui vengono provvedute le prime istanze giudiziarie dalle imperiali regie intendenze di finanza è unicamente destinata alle spedizioni d' ufficio soggette a bollo, e serve a togliere l' ostacolo che alle operazioni del giudizio si frapporrebbe per mancanza della carta bollata su cui debbono estendersi.

» Consegue da ciò che la carta bollata occorrente per tutti quegli atti che si assumono presenti le parti debba essere fornita dalle medesime, e solo nel caso in cui risultasse impossibile alla parte presente la istantanea provvista della carta suddetta, può il giudizio usare della carta che gli fu data per iscorta.

» L' appello avrà cura che le prime istanze giudiziarie eseguiscano esattamente queste disposizioni, e terrà mano ferma per la repressione di tuttti quegli abusi che per avventura si riproducessero. »

Queste dichiarazioni in esecuzione d' altro rispettato aulico decreto supremo del 13 corrente mese, n.° 4075 vengono diramate a tutte le prime istanze soggette a questo tribunale d'appello lombardo, perchè sieno dalle stesse esattamente osservate.

Milano, il 21 maggio 1834.

MAZZETTI, Presidente.

UNTERRICHTER, Vicepresidente.

Resti Ferrari, *Consigliere.*

(N.° 34.) *La prerogativa d'imperiale regia fabbrica nazionale privilegiata stata concessa allo stabilimento dei fratelli* Robert *di Brescia, conciatori di pelli, deve continuare in favore della nuova ditta* Bartolomeo Federici *di Brescia.*

28 maggio 1834.

N.° 15473-1451. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

L'imperiale regio governo con determinazione in data di questo giorno ha accordato che la prerogativa d'imperiale regia fabbrica nazionale privilegiata già stata concessa con altra determinazione del 31 dicembre 1825 allo stabilimento per fabbricare corami e conciare le pelli all'uso estero eretto in Brescia dall'ora cessata ditta *Fratelli Robert* e *compagni* abbia a continuare in favore della nuova ditta *Bartolomeo Federici* di Brescia, divenuta unica ed assoluta proprietaria dello stabilimento.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale in aggiunta alla comunicazione fattale in data 31 dicembre

1825, n.° 41199-2407, e perchè anche la nuova ditta *Federici* abbia ad essere garantita nel pacifico possesso della prerogativa stata ad essa pure conceduta a termini della notificazione 21 marzo 1821.

Milano, il 28 maggio 1834.

HARTIG.

(N.° 35.) *Il § 2.° della sovrana patente pei privilegi del 31 marzo 1832 non è applicabile alla preparazione e raffinazione dello zucchero.*

14 giugno 1834.

N.° 17861-1686. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 17 scorso mese di maggio, n.° 21351-805 ha comunicato al governo per sua norma che S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del 9 detto mese si è degnata di comandare che il § 2.° della

sovrana patente pei privilegi del 31 marzo 1832, il quale non permette il conferimento di privilegi per la preparazione di vettovaglie, di bevande e di medicinali, non sia applicabile alla preparazione e raffinazione dello zucchero; che però le nuove invenzioni, sottentrandovi dei rapporti di sanità, vengano esaminate dalla facoltà medica prima che sia accordato il privilegio.

Si partecipa quindi tale sovrana determinazione a cotesta imperiale regia delegazione provinciale, onde le serva di opportuna intelligenza e norma ne' contingibili casi avvenire.

Milano, il 14 giugno 1834.

HARTIG.

(N.° 36.) *Dichiarazione aulica intorno all' uso delle multe imposte dalla sovrana patente 24 marzo 1834 agl' illegalmente assenti.*

15 giugno 1834.

N.° 18357-2082. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito proposto, a chi debbano essere devolute le multe imposte dalla sovrana patente 24 marzo 1834 agl' illegalmente assenti, l' imperiale regia cancelleria aulica con rispettato dispaccio 23 maggio prossimo passato, n.° 11049-890 si è degnata determinare

« Che tali multe menzionate nel § 25 della » patente vanno in vantaggio del fondo lo- » cale de' poveri ne' luoghi di domicilio del » trasgressore, e che la procedura a tale ri- » guardo è quella generalmente stabilita per » le multe di polizia. »

Il prelodato aulico dispaccio non ha poi ammesse le proposte di una ricompensa del terzo a favore del denunciante.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per la corrispondente esecuzione all' evenienza del caso, con incarico di darne notizia anche agli stabilimenti che rappresentano i poveri del luogo.

Milano, il 15 giugno 1834.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 37.) *Le condanne per certe gravi trasgressioni politiche non portano l' esclusione dai pubblici impieghi.*

21 giugno 1834.

N.° 12976-1902. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Alcune deputazioni comunali ed altre amministrazioni tutelate sogliono negli avvisi di concorso per conferimento d' impieghi e di altre incumbenze con emolumento a carico dei rispettivi comuni o stabilimenti prescrivere fra gli altri requisiti che il concorrente abbia a giustificare di non avere incorsa veruna condanna per gravi trasgressioni politiche. L' esclusione da impieghi pubblici non è però consentanea al disposto dal § 27 della seconda parte del vegliante codice penale, ove è stabilito *che subita la pena per una grave trasgressione politica non ne nascono ulteriori effetti*, e d' altronde molte di queste trasgressioni consistendo puramente in ommissioni di precauzione ed in semplici inavvertenze, le condanne per esse incorse non degradano l' estimazione di un individuo, e

quindi non lo rendono indegno di una determinata incumbenza o ramo di servizio pubblico. Onde quindi non dare alle condanne per gravi trasgressioni politiche un effetto non prescritto dal codice penale, il governo incarica le imperiali regie delegazioni provinciali di aver occhio da quì innanzi, perchè quando pure un'amministrazione tutelata qual siasi creda per migliore sua norma di ordinare negli avvisi di concorso la produzione della così detta *fedina politica*, non debba però mettere giammai per condizione del concorso medesimo l'immunità da condanne per gravi trasgressioni politiche, rimanendo sempre e riservato all'amministrazione anzidetta ed all'autorità tutoria il conoscere se la condanna per avventura sofferta da un concorrente sia di tal importanza per la natura della trasgressione commessa da pregiudicarlo nell'opinione pubblica e da renderlo meno idoneo all'incumbenza alla quale aspira, ovvero il negargli la preferenza fra altri aspiranti i quali non avrebbero mai subito simile condanna.

Milano, il 21 giugno 1834.

HARTIG.

(N.° 38.) *Applicazione della tassa arti e commercio nel caso di qualche nuovo esercizio non compreso nella tariffa.*

23 giugno 1834.

N.° 19185-1821. Circolare.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all' imp. regio Fisco ed all' imp. regia Contabilità centrale.

È stato al governo abbassato l' ossequiato dispaccio in copia unito dell' imperiale regia cancelleria aulica in data 26 prossimo passato maggio, n.° 1724 sull' applicazione della tassa arti e commercio nei casi in cui si presentassero dei nuovi esercizj da tassarsi, emanato in occasione di qualche simile caso verificatosi nelle provincie venete.

Se ne rende consapevole cotest. . . . . onde abbia ad attenersi nella parte che la riguarda a tali superiori istruzioni allo scoprirsi di qualche esercizio non compreso nelle relative tariffe, facendo al governo le sue relative proposizioni nella stessa guisa che è ingiunto al governo di farle alla propria superiorità.

Milano, il 23 giugno 1834.

HARTIG.

N.° $\frac{1724}{\text{Censo}}$ Lombardia. *Copia.*

Le leggi anteriori e le attuali sul contributo arti e commercio non stabiliscono criterj generali per la designazione delle occupazioni che vi debbono andare soggette, ma esse si riportano alle tariffe annesse, nelle quali i mestieri e le occupazioni sono indicati con denominazioni più o meno generali e dietro la rispettiva classe, sezione e grado d'imposta. Tali tariffe unite alle leggi posteriori contengono per alcune sezioni delle imprese che non si vedono specialmente descritte nelle precedenti tariffe. L'esenzione dal contributo fa tema d'un paragrafo apposito della legge attuale, nel quale sono annoverati i casi d'esenzione, ma non vi è fatta menzione della circostanza dell'ommissione di una qualche occupazione nella tariffa come costituente da per sè sola un caso d'esenzione.

Ciò stante, quest'aulica cancelleria è convenuta coll'imperiale regia camera aulica sul principio, che l'ommissione di qualche speciale mestiere o ramo di negozio nella tariffa delle occupazioni contribuenti non stabilisce un titolo d'esenzione dalla tassa arti e commercio. Tutt'i mestieri e rami di commercio in vece appartenenti in generale alle categorie di quelli specificati nelle tariffe, o che vi si possono parificare senza inconseguenza, debbono assoggettarsi al pagamento di tale imposta, e le leggi attuali non permettono di considerare come esenti se non che i mercanti ed artefici contemplati dal § 55 della legge 13 giugno 1811, e così pure le persone già soggette a pagare l'ora abolito contributo delle professioni liberali. Presentandosi adunque il caso di qualche nuovo esercizio non inserto ancora nella tariffa o che lascia titubare

sul posto da darvisi, il governo farà un rapporto proponendo l'inserzione in una data classe, semprechè l'esercizio sia tassabile da per sè e per l'analogia coi rami d'industria già a questo punto tassati, e che non si debba applicarvi uno dei casi d'esenzione ammessi dalla legge. Non v'ha perciò dubbio alcuno che anche la fabbricazione e lo smercio dell'aceto al minuto od all'ingrosso debbano assoggettarsi al contributo dietro la misura della sesta classe, prima e rispettivamente seconda sezione. E perciò s'incarica pure il governo di Venezia di riassumere e trattazione l'argomento del contributo da imporsi ai fabbricatori di cremor di tartaro ed a quelli di nero d'avorio.

Tanto si comunica a cotesto imperiale regio governo a sua norma ed in relazione alla sua nota 19 novembre anno decorso, n.r 35855 diretta al governo veneto.

Vienna, il 26 maggio 1834.

Firmat. FILLERSDORFF.

Sott. NADHERNY.

(N.° 39.) *Norme per le imperiali regie delegazioni nei casi di alienazioni enfiteutiche di beni spettanti a stabilimenti di pubblica beneficenza, di culto o d' istruzione pubblica.*

24 giugno 1834.

N.° 16685-2281. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Accadendo che per l' interesse degli stabilimenti di beneficenza, di culto o d' istruzione pubblica si abbia a procedere col mezzo dell' asta ad alienazioni enfiteutiche di beni spettanti ai detti istituti, e che, salve le addizioni o modificazioni consigliate da circostanze particolari ai medesimi, si creda in quanto alle condizioni del contratto di prender norma dai capitoli posti per base ai contratti enfiteutici pei beni incolti di ragione dei comuni diramati con dispaccio 17 maggio 1831, n.° 10602-1749, avvertirà in questo caso la regia delegazione che debba esservi aggiunta espressa condizione di rinuncia al diritto di affrancazione, e che ne sia escluso il patto della riscossione de' canoni col privilegio fiscale non competente ai succennati stabilimenti.

Milano, il 24 giugno 1834.

HARTIG.

(N.° 40.) *Scioglimento di alcuni dubbj stati proposti dal governo in merito alla competenza passiva delle spese di ricovero e cura dei sifilitici indigenti.*

24 giugno 1834.

N.° 19664-2959. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Congregazione centrale.

Le contestazioni frequentemente agitate fra i diversi comuni di queste provincie in merito alla competenza passiva delle spese di ricovero e cura dei sifilitici indigenti hanno indotto il governo a subordinare alla superiorità tre dubbj intorno al modo di dar esecuzione all'aulico dispaccio 1.° agosto 1816, n.° 29825-1013 comunicato alle delegazioni provinciali colla circolare governativa 2 ottobre detto anno, n.° 34794-2019.

Versavano i dubbj elevatisi particolarmente sui seguenti tre punti:

1.° Se la competenza passiva della spesa di ricovero e cura di un sifilitico indigente incumber debba piuttosto al comune di nascita ovvero a quello ove egli abitava all' epoca della scoppiata malattia, e nel caso che

prevalga questa seconda intelligenza, quale spazio di tempo ossia dimora abbia a richiedersi perchè addossare si debba la spesa al comune dell' ultima abitazione.

2.° Se sotto il vocabolo di città capitale (*Hauptstadt*) usato nel citato dispaccio 1.° agosto 1816 dell' imperiale regia camera aulica generale abbia da intendersi la sola città residenza del governo, che è quanto dire Milano, ovvero anche le altre città capoluogo di circolo ossia di provincia, mentre è alle sole città capitali che il mentovato dispaccio addossa per intiero le spese degli ammalati venerei, essendo per gli altri comuni divise fra il regio erario ed i comuni nella proporzione di due terzi al primo e di un terzo a questi ultimi.

3.° A chi incumber debbano le spese di cura e mantenimento dei forestieri indigenti che si ammalano di contagio venereo in questi stati.

Ora S. A. I. il serenissimo arciduca viceré si è degnata mediante rispettato decreto 17 corrente giugno, n.° 5935 di risolvere i premessi dubbj colle seguenti due dichiarazioni:

« Quanto al primo punto, se la spesa di » ricovero e cura di un sifilitico indigente » incumbere debba piuttosto al comune di » nascita ovvero a quello ov' egli abitava al- » l'epoca della scoppiata malattia, e in questo

» ultimo caso quale spazio di tempo o di di-
» mora abbia a richiedersi perchè si debba
» addossare la spesa al comune di ultima
» abitazione, trovo conveniente che sia ap-
» plicato anche alle provincie lombarde il re-
» golamento 12 luglio 1819, n.° 15104-888,
» che è già in vigore nelle provincie venete,
» che toglie tutte le contestazioni e incertezze
» rappresentate dal governo di Milano, che
» è anche più conforme all'equità, avuto ri-
» guardo alla condizione dei venerei ben di-
» versa da quella degli altri ammalati comuni,
» e col quale fu stabilito *che le spese di cura*
» *dei sifilitici indigenti siano addossate al comu-*
» *ne in cui si spiegò la malattia, senza riguar-*
» *do al luogo di nascita delle persone infette.*
» Circa al secondo dubbio, se sotto il vo-
» cabolo di città capitale usato nel predetto
» aulico dispaccio del 1816 abbiasi ad inten-
» dere la sola città residenza del governo,
» ovvero anche le altre città capoluogo di pro-
» vincia, approvo la conclusione ora espressa
» da ambidue i governi, che si abbia cioè
» a ritenere per città capitale quella soltanto
» che serve di rispettiva residenza dei go-
» verni medesimi, cioè Milano e Venezia, e
» che quindi sopra queste soltanto sieno da
» addossarsi tutte le citate spese pei venerei
» miserabili, dovendo esse in vece gravitare

» su tutti gli altri comuni del regno per un
» solo terzo, rimanendo gli altri due terzi a
» carico del regio erario.

» 3.° E finalmente per ciò che risguarda il
» terzo quesito, a chi debbano incumbere le
» spese di cura e mantenimento dei sifilitici
» esteri indigenti: ritenuta la dichiarazione data
» quanto al primo punto che i venerei mise-
» rabili debbano stare tutti a carico dell'am-
» ministrazione del luogo ove sono caduti
» malati, e poichè per le vigili cure della
» polizia debbono allontanarsi ed espellersi
» le meretrici straniere, per lo che ben po-
» chi saranno i casi di sifilitici quì curati di
» estera provenienza, dichiaro che anche per
» questi sia da ritenersi applicabile il riparto
» della relativa spesa come si è stabilito quì
» sopra ai n.i 1 e 2, e che non sia da insi-
» stersi presso i governi esteri onde ottenere
» il compenso delle spese per questa causa
» sostenuta, come fu già determinato col mio
» decreto 31 agosto 1822, n.° 5678. »

La presente vicereale risoluzione si comu-
nica a cotesta imperiale regia delegazione
provinciale per la relativa osservanza nei con-
tingibili casi che le si presentassero.

Milano, il 24 giugno 1834.

HARTIG.

(N.° 41.) *Prescrizioni pel trattamento delle reclute consegnate al servigio militare in via forzata.*

27 giugno 1834.

N.° 20014-2340. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma di cotesta imperiale regia delegazione provinciale le si comunica che l' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 29 prossimo passato maggio, n.° 12070-830 ha partecipato al governo che S. M. I. R. con sovrana risoluzione 2 prossimo passato aprile si è degnata di ordinare che intorno al trattamento delle reclute consegnate al militare servigio in via forzata nel regno lombardo-veneto si debba per l' avvenire attenersi strettamente alle prescrizioni vigenti in proposito nelle altre provincie, per cui tali malviventi, se non sono stati trovati del tutto abili al militare servigio, non potranno per l' avvenire essere destinati a tale servigio.

Milano, il 27 giugno 1834.

HARTIG.

(N.° 42.) *È autorizzata l'escussione privilegiata per la tassa da pagarsi ai medici provinciali per la visita regolare delle spezierie.*

27 giugno 1834.

N.° 19877-1153. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si è dato qualche caso nel quale taluno de' medici provinciali non ha mai potuto ad onta di replicati eccitamenti conseguire da certi speziali la tassa stabilita per la visita regolare della rispettiva officina. Il governo autorizza cotesta delegazione ad applicare a questi casi l'*escussione privilegiata*, verificata la piena sussistenza del credito, e prevj gli opportuni avvisi diffidatorj colla statuzione di un termine, scorso il quale si passerà all'incasso col diritto fiscale. Tale determinazione sarà fatta conoscere al medico d'ufficio.

Milano, il 27 giugno 1834.

HARTIG.

(N.° 43.) *Prescrizioni intorno al commercio delle armi e degli strumenti insidiosi.*

27 giugno 1834.

N.° 18160-2056. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S' incarica cotesto ufficio di disporre indilatamente onde abbia luogo la regolare pubblicazione in cotesta provincia ed in proprio di lei nome dell' annessa modula dell' atto concernente il regolamento sul commercio delle armi e degli strumenti insidiosi, avvertendo che l' atto suddetto dovrà essere pubblicato come sopra colla data 1.° luglio entrante e nel preciso tenore come viene trasmesso.

Milano, il 27 giugno 1834.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

NB. Per Milano è stata incaricata della pubblicazione ed esecuzione la direzione generale di polizia.

AVVISO.

Riconosciutosi importante per l'uniforme esecuzione della sovrana patente 18 gennajo 1818 e per togliere ogni abuso introdotto, che siano rivedute tutte le licenze accordate per la fabbricazione, introduzione e vendita delle armi da fuoco e da punta, ed in generale di tutti quegli strumenti necessarj alle arti e mestieri o agli usi domestici, dei quali non è proibito il possesso e l'uso nelle professioni o nelle famiglie, ma solo è vietato il portarli in occasioni ed in tempo non proprio all'uso domestico o del mestiere, si è trovato opportuno di determinare quanto segue:

1.° Chiunque intenda d'intraprendere o di continuare in questa provincia l'introduzione, fabbricazione o vendita così all'ingrosso come al minuto e sotto qualsivoglia denominazione e forma di commercio delle suddette armi, coltelli ed istrumenti acuminati, insidiosi o soltanto d'alcuni d'essi, dovrà nel termine perentorio di un mese avere insinuata al protocollo dell'imperiale regia direzione generale della polizia la sua petizione, nella quale sarà fatta espressa menzione del luogo di domicilio del ricorrente e del luogo ove vorrà esercitare la fabbricazione e la vendita di tali articoli. Anche gli arrotini che tengono deposito di tali oggetti e ne fanno in qualunque modo commercio sono compresi in questa disposizione.

2.° Dal relativo permesso d'introduzione, fabbricazione o vendita sono escluse tutte quelle armi da fuoco e da punta, delle quali è assolutamente proibita dalla legge non solo la delazione, ma anche il possesso di fatto, non avuto riguardo al diritto di proprietà, e delle quali per conseguenza

è vietata onninamente ogni fabbricazione, introduzione e vendita, come stocchi, stiletti, pugnali, stiletti nascosti nei bastoni, tromboni, pistoni snodati, pistole corte, cioè al di sotto di once sei milanesi, o terzette (salvo quanto si dirà al § 5.°), armi cariche a vento, ed in generale ogni istrumento nascosto ed insidioso atto a gravemente ferire sotto qualunque forma e denominazione.

3.° I fabbricatori d'armi da fuoco e da punta dovranno porre una marca speciale a tutte le armi, coltelli e strumenti da punta che vengono di mano in mano fabbricati.

4.° Tanto i fabbricatori, quanto i commercianti di armi all'ingrosso dovranno tenere un registro, nel quale sia fatta annotazione della provenienza e vendita, e che dovrà ad ogni richiesta essere presentato alla polizia.

5.° La vendita delle pistole corte e terzette non potrà farsi che a persone le quali siano munite della licenza speciale contemplata nell'articolo sesto della sovrana patente.

6.° Quei fabbricatori o commercianti che contravvenissero a tali discipline saranno privati della relativa licenza.

7.° Resta ferma la pena stabilita dal § 126 del codice delle gravi trasgressioni politiche riguardo a quei fabbricatori d'armi, commercianti ed arrotini che non ritenessero le armi proibite ad essi presentate o non ne dessero conto alle autorità.

8.° Tanto le armi poi, quanto gli altri strumenti acuminati od in qualunque modo pericolosi alla sicurezza delle persone dovranno essere ben custoditi dai fabbricatori, venditori, e non saranno mai esposti al pubblico se non in maniera che ne sia resa impossibile l'apprensione e l'abuso, sotto pena della perdita della licenza.

9.° Quelli che non intendessero di continuare nel commercio degli strumenti suindicati al § 1.° dovranno nello stesso perentorio termine di un mese o avere alienate regolarmente le armi e gli strumenti posseduti, o averne fatto regolare deposito presso l'ufficio di polizia o presso l'intendenza di finanza secondo che si voglia procurarne successivamente la vendita nello stato od all'estero.

10.° Trascorso questo termine, tutti quelli tra gli attuali esercenti che non avessero adempiuto alle suddette prescrizioni saranno trattati a tenore della sovrana patente 18 gennajo 1818 e delle altre disposizioni vigenti.

11.° Quanto alle armi pregevoli per antichità resta fermo il disposto dalla notificazione governativa 6 novembre 1830.

Lo che si porta a pubblica notizia per la relativa esecuzione in relazione al venerato dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica in data 16 novembre 1833, n.° 26237-2483.

. . . . . , il 1.° luglio 1834.

(N.° 44.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *gennajo a tutto il* 30 *giugno* 1834, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente* 31 *marzo* 1832, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1. N.° 35276–3172.

A *Badstüber Nicola*, direttore dell' ufficio di costruzione del principe di Schwarzenberg a Krumau in Boemia per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 settembre 1833 e da dispaccio aulico 5 ottobre detto n.° 24945–2098, pel miglioramento « nella costruzione dei ponti a stilate, » per cui possono 1.° essere fatte maggiori aperture che » nei soliti ponti di questa specie, ed i ponti assicurare » pienamente contro l' urto del ghiaccio ed innalzamento » delle acque; 2.° essere situati al disopra dello speo» chio più alto dell' acqua senza abbisognare di argini » alti come nei ponti arcati; 3.° essere coperti di ghiaja, » che vi si conserva per molti anni; 4.° essere costrutti » con ispese di poco maggiori, a quelle occorrenti pei » ponti di questa natura; 5.° essere fabbricati da qual» sivoglia falegname da grosso legname; 6.° essere dimi» nuite d' assai le spese pe' legnami diversi; 7.° essere » continuati i passaggi senza interruzione; 8.° essere » costrutti in un modo piacevole all' occhio. »

N.° 2. N.° 35276-3172.

A *Metz Francesco* incaricato d'affari d'una litografia in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 settembre 1833 e da aulico dispaccio 5 ottobre detto n.° 24945-2098, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno al modo di stampare in litografia consistente 1.° nell'invenzione di un'edizione » di stampa con risparmio di carta e di tempo; 2.° nel » miglioramento della controstampa, conservando la nitidezza e durevolezza del lavoro; 3.° nel miglioramento della tinta, aggiungendovi un'altra sostanza » colorante che la rende più durevole. »

N.° 3. N.° 35276-3172.

A *Fletscher Matteo* meccanico in Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 settembre 1833 e da aulico dispaccio 5 ottobre detto n.° 24945-2098, per l'invenzione « di un meccanismo » composto di tre parti, onde fabbricare qualunque » specie di chiodi. La prima parte di esso taglia dalle » lastre, come anche dalle lamine la parte conica per » tutte le specie di chiodi; la seconda aggiunge alle » parti coniche le teste; e la terza somministra la parte » conica dei chiodi colle teste per le assicelle de' tetti. » Col mezzo della prima e seconda parte del meccanismo vengono fabbricati i chiodi senz'altra operazione » posteriore. Ogni qualità di essi riesce perfettamente » eguale servendosi del predetto meccanismo. »

N.° 4. N.° 35276-3172.

Ad *Uffenheimer I. G.* fabbricatore di carte da giuoco a Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 settembre 1833 e da dispaccio aulico 5 ottobre detto n.° 24945-2098, per l'invenzione « di una nuova specie di carte da » giuoco denominate *Komet-Karten* di Vienna, le quali » portano soltanto un quadro, un fiore, un piche, un » cuore, ecc.; ed in fondo il numero romano od arabo » indicante la quantità di questi segni. »

N.° 5. N.° 39481-3600.

A *Martino Giovanni* oriuolajo a Praga per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1833 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 28199-2333, per l'invenzione « di fabbricare tutte le specie di » oriuoli che ripetono i quarti. Essi non solamente si » distinguono per la loro solidità, ma recano anche il » vantaggio che il congegno è più semplice ed ha 31 » parti consistenti di meno, perchè sono provveduti di » un rastrello. A ciò si aggiunge ancora l'invenzione » del così detto *perpetuo mobile*, meccanismo che si » distingue per la sua straordinaria semplicità, ed è » costrutto in guisa che messo in movimento continua » senza alcun impulso di forza e senza interruzione. » Da ciò risulta il gran vantaggio per la meccanica, » che in combinazione col medesimo gli oriuoli di tutte » le specie non solamente conservano non interrotta- » mente lo stesso andamento senza abbisognare di essere

„ montati, ma possono a misura della scala tenere in
„ continuo movimento per la propria forza congegni di
„ qualsivoglia specie, come mulini, bastimenti, ecc. „

N.° 6. N.° 39481-3600.

A *Pokorny Michele* chiavajuolo a Baumgarten nella Bassa Austria per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1833 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 28199-2333, per l'invenzione „ di prevenire, mediante un apparec-
„ chio intorno alle pentole di argilla, di metallo, ecc.,
„ che i cibi od il fluido in esse contenuti non traboc-
„ chino, nè prendano il sapore dell'abbruciato. „

N.° 7. N.° 39481-3600.

A *Stefsky Giuseppe* passamanajo a Stokerau nella Bassa Austria per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1833 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 28199-2333, pel miglioramento „ di fabbricare mediante un meccanismo
„ coperte e *kotzen* di cotone e lana, che pei colori
„ ombreggiati ed i disegni superano in bontà ed aspetto
„ le finora conosciute. „

N.° 8. N.° 39481-3600.

A *Wüest Luigi* cimatore di panni a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera

aulica generale 2 novembre 1833 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 28199-2333, per l'invenzione « di dare » il vapore mediante un apparecchio particolare a tutte » le specie di stoffa di lana ed a quelle che contengono » la lana per metà, ancorchè sieno stampate di varj » colori, senza pregiudicare la lana, il colore e la lu- » centezza di esse, anzi i colori acquistano maggior » vivezza e durata e non si confondono. »

N.° 9. N.° 39481-3600.

A *Piccaluga Gaetano* negoziante in Milano, borgo di Viarenna n.° 3568, *Pinot Filiberto* meccanico a Milano, borgo di porta Comasina n.° 2132 e *Castel Bonaventura* a Monza per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1833 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 28199-2333, per l'invenzione « di una macchina a cilindro con cui » si pettinano tutte le specie di cascami di seta. »

N.° 10. N.° 39481-3600.

A *Haas Filippo* fabbricatore di stoffe di seta e lana in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1833 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 28199-2333, per l'invenzione « di un meccanismo applicato alla spola » del telajo, mediante il quale si regola arbitrariamente » l'andamento di essa e si ferma quand'occorre. Questo » meccanismo conviene specialmente ai telai che richie- » dono della forza esterna ond'essere messi in movi- » mento. »

N.° 11. N.° 39481-3600.

A *Zeillinger Giuseppe* fabbricatore di falci ecc. a Rattenegg nella Stiria per dieci anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1833 e da dispaccio aulico 12 detto n.° 28199-2333, per l' invenzione « di dare, mediante una mac-
» china, maggior durevolezza ed una forma assai più
» eguale al taglio delle falci, delle falciuole, ecc. con
» gran risparmio di tempo e fatica. Quest' apparecchio
» facile a trasportarsi può essere maneggiato anche da
» persone poco pratiche. »

N.° 12. N.° 40288-3668.

A *Sockl Amedeo* meccanico in Vienna per cinque anni, come dall' aulico dispaccio 23 novembre 1833 n.° 28890-2380, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno
» alla macchina di Simen atta a sciogliere i pomi di
» terra. L' inventore se ne serve onde distillarne acqua-
» vite. I pomi di terra vengono esposti al massimo
» grado di vapore, durante la quale operazione si fa
» uso di un apparecchio meccanico consistente in una
» stanga liscia con due ali di coltello per triturare
» perfettamente i pomi di terra, e siccome per mi-
» schiare l' acqua la stanga colle ali di coltelli s' innalza
» e si abbassa velocemente, nasce una pasta pura che
» penetra per lo staccio situato in fondo. La stanga
» suddetta si aggira in modo che sminuzza anche le
» più piccole parti de' pomi di terra, le quali per l' in-
» fluenza del vapore che penetra dall' alto passano sol-
» lecitamente per lo staccio. Per raffreddare presto la
» massa v' ha un refrigeratorio con tubi piatti situati

» in file doppie l'uno sopra l'altro, entro i quali cir-
» cola l'acqua. Questi tubi vengono agitati in su ed in
» giù da una bilancia meccanica, per cui i vapori esa-
» lano meglio. Per sollecitare il raffreddamento si pre-
» para il medesimo mediante un apparecchio entro uno
» spazio chiuso, estraendone l'aria ed i vapori. »

N.° 13. N.° 41152-3745.

A *Schramek Giovanni* e *Futterknecht Giovanni* garzoni calzolai in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 novembre 1833 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 29161-2403, pel miglioramento
« nella fabbricazione di scarpe e stivali con suole
» doppie ed una lastra di metallo posta frammezzo a
» queste suole e ripiegata sulla suola esterna, ove viene
» fermata con puntine. Questa lastra metallica non im-
» pedisce l'elasticità delle suole. »

N.° 14. N.° 41152-3745.

A *Mösslinger Francesco* fabbricatore di sfere d'oriuoli in Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 novembre 1833 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 29161-2403, pel ritrovato « di fabbricare
» sfere d'oriuoli di latta con laminette d'oro o d'ar-
» gento, applicandovi disegni compressi, incisi, pun-
» tati, ecc. ed anche a colori », e pel miglioramento
« di preparare queste sfere in guisa che sembrano d'ar-
» gento vero. »

N.° 15. N.° 41152-3745.

A *Müller* fratelli *Federico* e *Cristiano* chimici a Birnbaum in Baviera per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 novembre 1833 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 29161-2403, pel ritrovato « di » una materia atta a conciare la pelle, la quale seb- » bene semplice e finora non usata supera tutte le » materie atte a conciare. Servendosene sola o mischian- » dola colla vallonea si ottiene una bonissima qualità » di cuojo. »

N.° 16. N.° 41152-3745.

A *Biondek Michele* a Baden nella Bassa Austria per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 novembre 1833 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 29161-2403, pel ritrovato e pel miglioramento « di » trapiantare sui campi coltivati o nei giardini il cilie- » gio selvatico e fabbricarne canne da pipa, le quali » superano tutte quelle finora fatte per la forma, la » grossezza, il color bruno cupo e per l' odore. »

N.° 17. N.° 41152-3745.

A *Stribl Odoardo* fabbricatore di macchine di ferro a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 novembre 1833 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 29161-2403, per l'invenzione « di una macchina migliorata a cannelle, la

» quale è semplice, occupa poco spazio ed è atta a
» trascannare tutte le specie di cotone, seta ordinaria,
» refe, ecc., e ciò più presto che per lo passato. Ap-
» plicandovi un apparecchio, serve particolarmente a
» purgare il cotone facendo passare il filo sopra una
» spazzola. La macchina è fornita di maggior quantità
» di cannelle, delle quali ognuna fornisce in un' ora
» 4 sino a 5 girelli pieni di cotone, e v' ha in oltre
» il vantaggio che 8 sino a 10 di queste macchine
» possono essere messe in movimento da un uomo solo
» o dalla forza dell' acqua. Basta una persona sola per
» sorvegliare il meccanismo, perchè ogni cannella può
» essere fermata subito. I perni o le cannelle sono messe
» in movimento mediante ruote orizzontali o rulli, e la
» macchina può anche servire vantaggiosamente ai tes-
» sitori, ai fabbricatori di cordoncini ed ai passamanai. »

N.° 18. N.° 4115a-3745.

A *Mälzel Leonardo* meccanico musicale di corte e di camera in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 novembre 1833 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 29161-2403, per l' invenzione ed il miglioramento « della così detta
» guida di mano (*guide des mains*), la quale vitata al
» fortepiano può essere collocata più alta e più bassa,
» e mediante il coltello ad ambo i lati sempre nella
» medesima altezza, come anche la calza applicata alla
» guida di mano può essere per mezzo di un listello
» traversale tenuta sempre nella stessa direzione; dal
» che nasce il vantaggio che la macchina riesce più so-
» lida, può lestamente essere vitata e svitata, e che il

» sonatore acquista maggiore sveltezza ed una più esatta
» applicazione delle dita. »

N.° 19. N.° 41739-3800.

A *Schwerdberger Giovanni* di Platt: proroga di anni tre accordatagli il 10 dicembre 1833 per l'esercizio del triennale privilegio da lui ottenuto il 26 novembre 1830, come da dispaccio aulico 16 dicembre 1833 n.° 31179-2530, per l'invenzione « d'illuminare in sei
» modi diversi l'interno dei forni da pane con una
» lampada movibile. »

N.° 20. N.° 1707-136.

A *Schrafft Giacomo* orefice in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 novembre 1833 e da dispaccio aulico 9 dicembre detto n.° 30468-2472, pel miglioramento
« nella legatura degli occhiali doppj fatta in oro, ar-
» gento od altro metallo, con cerniera doppia, in guisa
» che ognuno può aprirli e nettarli. »

N.° 21. N.° 1707-136.

A *Rinna Tomaso D.°* sotto la firma di *Tomaso Gianino e comp.* in Venezia per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 novembre 1833 e da aulico dispaccio 9 dicembre detto n.° 30468-2472, per l'invenzione « di recipienti di
» varie forme per uso di bagni, i quali nuotano sul-
» l'acqua e possono essere abbassati sotto la superficie

» delle acque e tenuti galleggianti col mezzo di un mec-
» canismo. I medesimi possono star fermi od essere
» mossi mediante remi dalla persona che prende il ba-
» gno o da un gondoliere. »

N.° 22. N.° 1707-136.

A *Schweigert Venceslao* negoziante e *Chiusole Giacomo* commissario a Praga per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 novembre 1833 e da dispaccio aulico 9 dicembre detto n.° 30468-2472, pel miglioramento « nella fabbricazione delle scarpe da donna, per
» cui riescono impermeabili all'umidità. »

N.° 23. N.° 1708-137.

A *Titz Antonio* fabbricatore di panni a Reichenberg in Boemia: proroga di cinque anni accordatagli il 14 dicembre 1833 per l'esercizio del biennale privilegio da lui ottenuto il 16 luglio 1831, come da aulico dispaccio 26 dicembre 1833 n.° 31943-2579, per « far pozzi ar-
» tesiani mediante foraterra. »

N.° 24. N.° 2280-185.

A *Starkloff Odoardo* orefice in Vienna: proroga d'anni due accordatagli il 17 dicembre 1833 per l'esercizio del privilegio concessogli il 30 gennajo 1826, come da dispaccio aulico 22 dicembre 1833 n.° 31706-2569, per « un nuovo metodo di trattare i metalli nobili. »

N.° 25. N.° 2917-238.

A *Maloch Ignazio* cimatore di panni a Praga per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1833 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 31645-2566, pel miglioramento « della macchina » atta a dare l'appretto mediante il vapore a tutte le » specie di stoffe di lana in pezze e ritagli, per cui, » servendosi di un nuovo apparecchio, il vapore penetra » nell'istesso tempo nelle stoffe tanto dal basso in alto, » quanto dall'alto al basso, l'apparecchio riesce più » lucente, vi occorre meno dispendio di combustibili » ed i colori non vengono danneggiati.

» Entro una mezz'ora si possono apprettare 24 » strati ovvero 48 foglie senza pregiudicare il colore. » Questa macchina può essere collocata in un locale » senza danneggiare minimamente l'edifizio. »

N.° 26. N.° 2917-238.

A *Nellessen Francesco* e *Dobbs S.* negozianti in Aquisgrana per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1833 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 31645-2566, pel miglioramento « della macchina atta a rendere pelosi i panni, col » mezzo di essa il filo delle stoffe di lana e d'altre » viene alzato e lavorato in croce. Tale appretto riesce » più bello e meno costoso che colla macchina consueta. »

N.° 27. N.° 2917-238.

A *Huber Giuseppe* calzolajo a Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1833 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 31645-2566, pel ritrovato « di fabbricare » stivali e scarpe mediante la pelle da lui preparata, » la quale riesce morbida, elastica ed arrendevole al » pari di una calza, non cagiona alcuna compressione » ai piedi e si adatta alla forma dei medesimi. Questa » pelle riesce durevole al doppio della consueta, prende » il lucido, non isporca le calze, e neppure il sudore » può distruggere la qualità della medesima. Anche la » suola e la tramezza acquistano con ciò l' impermea- » bilità dell' acqua. »

N.° 28. N.° 2917-238.

A *Huber Simone* in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1833 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 31645-2566, per l' invenzione « di ricavare mediante un processo » di nuovo ritrovato e con mezzi poco costosi l' olio » da ardere da tutti i semi contenenti dell' olio, e » d' impiegare le parti oleose di questi semi a farne » sapone. »

N.° 29. N.° 2917-238.

A *Reithoffer Giovanni*, al di lui figlio *Odoardo*, non che a *Purtscher Agostino* in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione

dell' imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1833 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 31645-2566, per l' invenzione, il ritrovato ed il miglioramento « nella » fabbricazione di corsetti e busti di un pezzo solo » mediante macchina ed apparecchi, e di ridurre la » gomma elastica in fili per fabbricarne, siano essi sem- » plici o coperti, de' tessuti di qualsivoglia specie, come » bretelle, corsetti, scarpe ed altri oggetti elastici. »

N.° 30. N.° 2917-238.

A *Maire Luigi, guillocheur* a Neufchâtel nella Svizzera, in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 dicembre 1833 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 31645-2566, pel miglioramento « della macchina atta a rabescare » casse e sfere di oriuoli, per cui, previo apparecchio, » si può rabescare in direzione circolare, lineare od in » qualunque modo. I modelli pei disegni sono di un » pezzo solo e non possono mai essere rimossi dalla » loro direzione, per cui combinato anche con modelli » più grandi, si fanno disegni fiammeggianti, ondeg- » gianti ed altri di nuovo genere. Per mezzo di un ap- » parecchio è tolto l' inconveniente di contare, lo che » produce spesso errori. L' operazione procede più ra- » pidamente, per cui la mano d' opera è meno costosa. »

N.° 31. N.° 3482-280.

Stanffer Gio. Giorgio ed *Antonio:* rinuncia spontanea al privilegio ad essi accordato il 5 settembre 1832,

come da dispaccio aulico 11 gennajo 1834 n.° 465-33, per l'invenzione « del modo di fabbricare violini, viole » e violoncelli. »

N.° 32. N.° 4585-378.

Wassek Francesco: rinuncia spontanea al privilegio quinquennale concessogli il 9 dicembre 1830, come da aulico dispaccio 18 gennajo 1834 n.° 1498-114, per l'invenzione « di stufe di ferro, colle quali si rispar- » mia molta legna. »

N.° 33. N.° 4702-388.

A *Di Schwaben* barone *Francesco:* proroga di un anno concessagli il 6 gennajo 1834 per l'esercizio del privilegio di cinque anni concessogli il 20 dicembre 1825 e già stato prorogato per altri tre anni, come da aulico dispaccio 18 gennajo 1834 n.° 1319-99, per l'invenzione « di una macchina da numeri, da controlleria e » da cifra segreta. »

N.° 34. N.° 5022-417.

A *Princeps Gio. Pietro* detto *Fürst:* proroga di due anni accordatagli il 21 gennajo 1834 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 28 marzo 1828, come da aulico dispaccio 27 gennajo 1834 n.° 2430-176, per l'invenzione « di una macchina da fare dei merli (*Glö-* » *ckelmaschine*). »

N.° 35. N.° 5249-433.

Descamps Cesare in Milano: rinuncia spontanea al quinquennale privilegio statogli concesso il 17 gennajo 1831, come da aulico dispaccio 25 gennajo 1834 n.° 2293-167, pel ritrovato « d'un apparecchio atto alla filatura. »

N.° 36. N.° 4582-379.

A *Bauer Lodovico Venceslao* distillatore di rosolj ed acquavite in Vienna per un anno, come da dispacci aulici 21 dicembre 1833 n.° 55574-2152 e 9 gennajo 1834 n.° 468-34, per l'invenzione « di un nuovo con-
» densatore, per cui 1.° i vapori passando davanti la di-
» stillazione dell'acquavite o di altri fluidi simili in questo
» condensatore ed essendo pienamente condensati, n'esco-
» no freddi, e la parte distillata, quand' anche la refri-
» gerazione fosse mediocre, non può sfuggire in forma
» di vapore; 2.° il risultamento del medesimo può aver
» luogo in tutte le parti dello stesso senza levare la
» macchina dall' acqua refrigerante; 3.° col soccorso di
» questa macchina si può senza il minimo pregiudizio
» condurre a termine la distillazione sì presto che sarà
» possibile; 4.° finalmente l'acquisto di questo appa-
» recchio, che in quanto alla perfezione supera tutti i
» condensatori finora conosciuti, non richiede molto di-
» spendio. »

N.° 37. N.° 4582-379.

A *Barandon A. F.* e *comp.* negozianti rappresentati da *Reyer e Schlik* negozianti in Vienna per cinque anni

e sotto la condizione del segreto, come da aulici dispacci 21 dicembre 1833 n.° 55574-2152 e 9 gennajo 1834 n.° 468-34, pel miglioramento « intorno al metodo che » le capsole chimiche si collochino da sè stesse serven- » dosene per le armi a percussione. »

N.° 38. N.° 4582-379.

A *Romagnolo Giuseppe* parrucchiere di Castegliole d'Asti domiciliato in Vienna per anni cinque, come da aulici dispacci 21 dicembre 1833 n.° 55574-2152 e 9 gennajo 1834 n.° 468-34, pel ritrovato e miglioramento « di fabbricare rimesse e parrucche sopra molle (*per-* » *ruques à ressort*), le quali *a*) in un modo partico- » lare possono in tutte le direzioni e senza incomodare » la testa essere ristrette ed allargate; *b*) essere pie- » gate insieme alle molle suddette senza danneggiarle, » e *c*) servire comodamente in viaggio, sono leggieri e » di poco prezzo. »

N.° 39. N.° 8571-769.

Ad *Ancillo Giuseppe* di Venezia: proroga di cinque anni accordatagli il 22 aprile 1833 per l'esercizio del privilegio quinquennale da lui ottenuto il 2 settembre 1823 e già stato prorogato per altri cinque anni il 9 aprile 1828, come da aulico dispaccio 20 febbrajo 1834 n.° 4314-326, per « la fabbricazione della cioccolata vegeto-ani- » male-osmazomica. »

N.° 40. N.° 9556-880.

A *Di Bekh Giuseppe Adolfo* fabbricatore di cappelli di paglia a Grätz; proroga di un anno accordata il 22 febbrajo 1834 per l'esercizio del privilegio di un anno ottenuto il 21 febbrajo 1833 dal cappellajo in Vienna *Garnier Andrea*, e da questo ceduto al *Bekh*, come da aulico dispaccio 3 marzo 1834 n.° 5346-406, per l'invenzione ed il miglioramento » nella fabbricazione dei » cappelli di feltro resistenti all'acqua. »

N.° 41. N.° 7669-675.

A *Weickmann Francesco* a Weiten nella Bassa Austria per cinque anni, come da aulico dispaccio 10 febbrajo 1834 n.° 3223-244, per l'invenzione » di una macchina » atta a tagliare la legna grossa, dal che risulta il van- » taggio che in un sol taglio si ottengono quattro assi. »

N.° 42. N.° 7669-675.

A *Riesse Goffredo* incisore a Vienna per cinque anni, come da dispaccio aulico 10 febbrajo 1834 n.° 3223-244, per l'invenzione » di fabbricare e fregiare di pietre » di cristallo oggetti metallici calcati, come fibbie, molle » di borse, di mantelli e di collari, portachiavi, orec- » chini, bottoni, anelli da portarsi alle dita, monili, » braccialetti, pettini, ornamenti per cornici da spec- » chio, casse da oriuoli, forzieri, guarnimenti di mobili. »

N.° 43. N.° 7669-675.

A *Sauder Guglielmo* tornitore e fabbricatore di pipe di schiuma di mare per tre anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 10 febbrajo 1834 n.° 3223-244, pel miglioramento « intorno alle teste » di pipe di schiuma di mare, tendente ad ottenere me- » diante un apparecchio particolare e del tutto nuovo » l'intento che le teste più leggieri e più deboli di » quella materia non siano pregiudicate dal fuoco, che » il fumo si rinfreschi e che le teste riescano più du- » revoli e più belle in guisa che la parte anteriore » delle medesime conserva la bianchezza naturale, e » l'anteriore prende con sicurezza il più bel colore bian- » castro. Del rimanente possono in tal guisa anche le » teste vecchie, che non corrisposero pienamente al de- » siderio del fumatore, essere ridotte in modo da fumare » con piacere. »

N.° 44. N.° 7669-675.

A *Batschek Bernardo* cappellajo a Brünn per anni tre e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 10 febbrajo 1834 n.° 3223-244, per l'invenzione « di » dare ai cappelli di feltro mediante un apposito appa- » recchio un nero durevole ed assai lucente, oppure » un altro colore, che non si cangia nè per l'influenza » della stagione, nè pel più forte uso. Questo processo, » specialmente in ciò che concerne la composizione delle » materie coloranti, l'uso de' combustibili ed il consumo » del tempo, presenta rilevanti risparmj, ed i cappelli » riescono leggieri, elastici, durevoli e sono di poco » prezzo. »

N.° 45. N.° 7712-682.

A *Nerb Adamo* fabbricatore in latta a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 gennajo 1834 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 1499-115, per l' invenzione « di un cannello ad uso di can-
» dele, del quale si può servire isolatamente per tutte
» le specie di candellieri o combinarlo con candellieri
» appositamente costrutti. Facendo uso di questo can-
» nello, la candela si consuma fino all' ultimo pezzetto;
» non riscaldandosi il candelliere, può la candela consu-
» mata essere subito sostituita da un' altra. »

N.° 46. N.° 7712-682.

A *Högner Goffredo* calzolajo a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 gennajo 1834 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 1499-115, pel miglioramento « delle soprascarpe (*Galloschen*) denomi-
» nate *ächt elastische Wiener Damen Galloschen*, le quali
» 1.° pel taglio di nuova forma rendono il piede più
» piccolo e di più bell' aspetto che le soprascarpe finora
» usate; 2.° facilitano assai il camminare per la loro forza
» elastica, innalzano il piede per una molla d' acciajo
» applicatavi e servono d' ornamento e sono comode. »

N.° 47. N.° 7712-682.

A *Steimlen Cristoforo* negoziante a Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 gennajo

1834 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 1499-115, per l'invenzione « 1.° di stampare mediante una macchina » apposita dei cerchj di vetro per tutte le specie d'o- » riuoli di qualsivoglia dimensione, non che cornici di » qualunque grandezza, rotonde, ovali ed angolate, guar- » nizioni ed ornamenti per mobili, insegne militari, » armature, stemmi, fornimenti da cavalli e da carroz- » ze, ecc.; 2.° di fabbricare simili oggetti con diversi » disegni non ancora conosciuti, ridurli non solamente » lucidi e non lucidi, rilevati od incavati, inverniciati, » inargentati, indorati, coperti di lastre metalliche, fre- » giati di dipinti o di finissimo smalto, ed a foggia di » mosaico con e senza pietre, ma anche in guisa che » relativamente al loro peso in confronto di simili og- » getti sinora fabbricati, specialmente i cerchj degli » oriuoli, richiedono appena la metà del metallo senza » perdere minimamente della loro solidità e durevolezza; » 3.° di fabbricare per prezzi assai equi i summenzionati » oggetti di metalli nobili e non nobili, servendosi in ciò » di diversi istrumenti appositamente apparecchiati. »

N.° 48. N.° 7712-682.

A *S. Romer di Kis-Engitzke* proprietario d'una fabbrica di cloro e di produzioni infiammabili in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 gennajo 1834 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 1499-115, per l'invenzione « di » fabbricare 1.° de' recipienti in cui il fuoco è prodotto » mediante la frizione in vece dell'azione chimica; 2.° » dei solfanelli sicuri senza servirsi del solfo. »

N.° 49. N.° 9720-907.

Alla ditta *Merini* e *Delachi* negozianti di seta e commissionarj in Milano per dieci anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 febbrajo 1834 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 4433-338, pel ritrovato « di una » macchina applicabile in qualsivoglia filanda denomina- » ta *regolatore*, mediante la quale le matasse possono » essere formate di una determinata ed invariabile lun- » ghezza di 3000 metri, stabilendo così contemporanea- » mente la denominazione del *titolo* di qualunque seta » lavorata. »

N.° 50. N.° 9720-907.

A *Harer Matteo* assistente presso la contabilità aulica di guerra per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 febbrajo 1834 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 4433-338, pel ritrovato « di comporre una » massa di varie qualità di argille miste di sabbia finis- » sima, onde fabbricarne dei vasi da bere per uso » dell' armata, i quali sono più utili e durevoli dei con- » sueti di latta e del *csuttera* di legno, ed anche meno » costosi. »

N.° 51. N.° 9720-907.

A *Rietsch Francesco G.* capoccaccia nella signoria di Königsaal in Boemia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 febbrajo 1834 e da aulico

dispaccio 28 detto n.° 4433-338, pel ritrovato « di di-
» videre mediante un apparecchio particolare lo spodio
» in piccole schegge, il quale metodo si distingue so-
» pra gli altri metodi di triturazione in ciò, che le
» schegge medesime somministrano per la fabbricazione
» dello zucchero dalle barbabietole un materiale assai
» uniforme, contenente poca farina, e ciò in tempo
» più breve ed in maggior quantità degli altri apparec-
» chi. Il vantaggio più essenziale consiste in ciò, che
» il prodotto ottenutone agisce maggiormente sullo su-
» roppo, onde scoloriro e purgarlo, e che non vi ha
» alcuna perdita del materiale. »

N.° 52. N.° 9720-907.

A *Di Barozzi Sebastiano Antonio* proprietario d'uno stabilimento litografico in Venezia per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 febbrajo 1834 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 4433-338, per l'invenzione « di stampare sul torchio litografico mediante il
» ricalco delle note musicali e scritti servendosi di tipi. »

N.° 53. N.° 9720-907.

A *Macaire Giacomo Eliseo* già negoziante a Parigi, rappresentato da *Hemberger Giacomo* amministratore a Vienna, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 febbrajo 1834 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 4433-338, pel ritrovato e miglioramento « di
» un mulino con movimento verticale fermo o movibi-
» le messo in moto dall'acqua o da qualsivoglia forza

» impulsiva. Esso è atto a macinare qualunque specie
» di cereali, triturare legnami e levarne la scorza ed a
» polverizzare delle parti dure. »

N.° 54. N.° 9720-907.

A *Di Blanegg Lodovico Enrico* in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 febbrajo 1834 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 4433-338, pel miglioramento di degli stoppini delle candele di cera
» trasparenti (denominati *bougies cirogènes diaphanes*)
» da lui inventati e privilegiati il 23 ottobre 1829.
» Tali stoppini sono composti ed intrecciati. »

N.° 55. N.° 9720-907.

A *Fuchs Antonio* fabbricatore di lapis piombino a Salisburgo per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 febbrajo 1834 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 4433-338, pel ritrovato e pei miglioramenti
» 1.° di lustrare in via di fabbrica il legno che racchiude
» il lapis piombino e di tingerlo di varj colori; 2.° di
» fabbricare tavole di legno per conteggiarvi le spese
» domestiche. »

N.° 56. N.° 10210-948.

A *Senfert Giovanni* falegname a Vienna: proroga di anni due accordatagli il 4 marzo 1834 per l'esercizio del

privilegio biennale da lui ottenuto il 16 febbrajo 1832, come da aulico dispaccio 9 marzo 1834 n.° 6213-470, pel miglioramento « delle macchine alla *Jacquard.* »

N.° 57. N.° 10339-958.

A *Rotter Giovanni:* proroga di un anno accordatagli il 5 marzo 1834 per l'esercizio dell'esclusivo privilegio da lui ottenuto il 23 febbrajo 1831, come da dispaccio aulico 11 marzo 1834 n.° 6501-496, pel miglioramento « nell'apparecchio del filato di cotone e di seta. »

N.° 58. N.° 10716-996.

A *Di Tschoffen* nobile *Maurizio:* proroga di un anno concessagli il 6 marzo 1834 per l'esercizio del privilegio stato accordato il 2 marzo 1828 a *Falkbeer Antonio*, come da aulico dispaccio 12 marzo 1834 n.° 6502-497, per l'invenzione « di una macchina atta a formare e » stampare tutte le specie di latta. »

N.° 59. N.° 10717-996.

A *Büttner Andrea:* proroga di un anno concessagli il 7 marzo 1834 per l'esercizio da lui ottenuto il 23 febbrajo 1831, come da dispaccio aulico 13 marzo 1834 n.° 6627-506, pel miglioramento « nell'apparecchio dei » cappelli di feltro e di seta. »

N.° 60. N.° 12609–1178.

A *Hoffmann Paolo:* proroga per anni due concessagli il 2 aprile 1834 del privilegio di un anno da lui ottenuto il 26 marzo 1833, come da aulico dispaccio 7 aprile 1834 n.° 8833–689, pel miglioramento « delle » stadere. »

N.° 61. N.° 12610–1179.

Gilling Carlo: annullamento per mancanza di novità del biennale privilegio accordatogli il 27 giugno 1833, come da aulico dispaccio 4 aprile 1834 n.° 8079–632, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare « macchine infiammabili di platina. »

N.° 62. N.° 13059–1223.

Colleoni Antonio: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del quindicennale privilegio a lui concesso il 14 ottobre 1830, come da dispaccio aulico 7 aprile 1834 n.° 8834–690, per l'invenzione « di una macchina atta a levare dalle correnti delle » acque tronchi d'alberi, rami, ecc. »

N.° 63. N.° 13060–1224.

A *Hecht Giuseppe Augusto* appaltatore della spedizione delle acque minerali di Franzensbad: proroga ad anni dieci accordatagli il 3 aprile 1834 per l'esercizio del

privilegio di cinque anni da lui ottenuto il 28 settembre 1828, come da aulico dispaccio 8 aprile 1834 n.° 9092–707, pel ritrovato » di spedire in paesi rimo» tissimi le acque minerali contenenti del ferro senza » deposizione di questo metallo. »

N.° 64. N.° 10715–994.

A *Müller Ignazio* tornitore in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 febbrajo 1834 e da dispaccio aulico 8 marzo detto n.° 5567–427, pel miglioramento » della » borsa da pallini e precisamente di tutte le tre parti » della medesima. Questo miglioramento può anche ri» guardare una sola delle predette parti, conservando » le due altre, oppure se ne migliorano due di esse » lasciandone una come si trova, per cui 1.° la canna » principale o l'esterna, compreso il così detto coperchio » d'impesta, viene fusa in due parti, che poi si saldano » fortemente insieme, oppure si separa questo coperchio » saldandolo però fortemente alla canna suddetta, nei » quali casi non se ne fa più il taglio intero, quindi » non può rompersi, come avvenne con quelli saldati » collo stagno, ed ambe le parti sono bene unite e sono » durevoli; 2.° la vite della misura della munizione o » de' pallini propriamente detta, sebbene aumenti o di» minuisca la misura girandola soltanto, e non si possa » più svitarla, dal che nacque spesso l' inconveniente » di non poterla rimettere al posto essendosi essa pie» gata, vi è tolta; 3.° finalmente il chiusino per sepa» rare la richiesta misura della munizione dalla massa

„ totale trovasi senza l'anello saldato con stagno in
„ combinazione colla capsola interna, e vi è fermato,
„ per cui riesce più semplice e più durevole. I vantaggi
„ di questi miglioramenti tanto isolatamente quanto in-
„ sieme consistono in ciò, che la borsa da pallini è
„ ridotta più semplice e più durevole, e che non vi
„ occorrono delle riparazioni: i fucili si caricano con
„ maggior comodo e sicurezza, e la borsa stessa è
„ meno costosa. „

N.° 65. N.° 10715–994.

A *Riess Giuseppe F.* fabbricatore di clavicembali in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 febbrajo 1834 e da aulico dispaccio 8 marzo detto n.° 5567–427, pel miglioramento „ di una smorzature piana ed assai sem-
„ plice, la quale è applicabile ai pianoforti di qualsivo-
„ glia forma, specialmente però ai clavicembali a tavolino.
„ Questa smorzatura, che richiede soltanto la metà delle
„ spese di fabbricazione, messa in opera non è sotto-
„ posta ad inconvenienti, nè richiede delle riparazioni;
„ del resto è di forma elegante e serve di ornamento
„ a qualunque istramento. „

N.° 66. N.° 10715–994.

A *Velse Sidon* tornitore in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 febbrajo 1834 e da aulico dispaccio 8 marzo detto n.° 5567–427, per l' invenzione „ di foderi di

» schiuma di mare di qualsivoglia forma da collocarsi
» entro le teste delle pipe di schiuma di mare, onde
» tenerle asciutte e nette finchè durano. Con questo fo-
» dero, essendo la massa della pipa imperfetta, vien
» tolto il pericolo di bruciarla. Questi foderi resistono
» tre volte di più che un' altra pipa di schiuma di
» mare. »

N.° 67. N.° 10715-994.

A *Werk Antonio* architetto a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 febbrajo 1834 e da dispaccio aulico 8 marzo detto n.° 5567-427, pel miglioramento » dei tetti coperti di tegole, a fine, » coprendoli di nuovo, di assicurarli talmente contro il » vento e la burrasca, che le tegole non si possono » staccare e cadere a terra, quindi i tetti non abbiso- » gnano di alcuna riparazione, e la manutenzione di » essi non richiede alcuna spesa. Anche nei tetti già » coperti di altre tegole possono le tegole essere tal- » mente fermate sulla cima e sui cantoni che il vento » non può alzarle e portarle via. »

N.° 68. N.° 10715-994.

A *Huber Simone* in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 febbrajo 1834 e da aulico dispaccio 8 marzo detto n.° 5567-427, pel miglioramento » intorno al processo coll'olio e col sapone

» privilegiato il 10 dicembre 1833, per cui si ottengono
» nella fabbricazione di essi maggiori vantaggi, e si
» risparmiano spese e tempo. »

N.° 69. N.° 13057-1221.

A *Muchts Francesco* ramiere in Vienna per due anni, come da dispaccio aulico n.° 6875-536, pel miglioramento » di comporre le sfere di oriuoli da molti piccoli
» pezzetti, servendosi a tal uopo del cascame di metalli
» duttili cilindrati, come oro, argento, rame, e di lamiette che servirono per indorare ed inargentare altri
» oggetti, dal che risulti non solamente un colorito variato ed un contorno netto del disegno, ma queste
» sfere, servendosi per la loro costruzione dei menzionati cascami, costano anche pochissimo in riguardo
» alla loro bellezza. »

N.° 70. N.° 13057-1221.

A *Kleyle Carlo* fabbricatore di carta a Schottwein nella Bassa Austria per anni due, come da aulico dispaccio n.° 6875-536, pel ritrovato » di fabbricare una nuova
» qualità di carta trasparente denominata *Schottwiener*
» *transparent Papier* simile alla carta francese, per diluci-
» dare la quale però è molto meno costoso della carta
» fabbricata in Francia. »

N.° 71. N.° 13057-1221.

A *Gavazzi Pietro* negoziante e proprietario d'una filanda a Valmadrera nella Lombardia per anni cinque,

come da aulico dispaccio n.° 6875-536, pel ritrovato e miglioramento « di un metodo facilissimo ed assai » vantaggioso d'innaspare la seta. »

N.° 72. N.° 13057-1221.

A *Ravizza Giovanni* di *Michele* negoziante e conciatore di pelli in Milano, borgo di S. Celso, n.° 4403 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico n.° 6875-536, pel miglioramento « di » conciare mediante un processo di nuovo ritrovato le » pelli per uso di suole e tomaje, e ciò in poco tempo » senz' aumento di spesa e con miglior risultato. »

N.° 73. N.° 13057-1221.

A *Di Reichenau Matteo* e *Giovanni Giorgio* proprietarj d'una fabbrica di falci a Waidhofen sull' Ybb nella Bassa Austria per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio n.° 6875-536, per l'invenzione « di fabbricare falci fienali, falciuole e simili con » gran risparmio di spese, e ciò in maggior quantità che » col metodo passato e di miglior qualità. In vece di » un forno aperto riscaldato col carbone di legna egli » si serve di tre forni riscaldati col carbon fossile, ove » la fiamma è rinchiusa e concentrata; nel primo l'ac- » ciajo greggio viene steso sopra barre, indi le falci, le » falciuole, ecc. vengono collocate entro un secondo » forno simile, ed entro un terzo forno della medesima » costruzione viene totalmente compiuto il fabbricato. »

N.° 74. N.° 13057-1221.

A *Manfredini Giuseppe* in Venezia per due anni, come da aulico dispaccio n.° 6875-536, per l'invenzione « di » una macchina idraulica onde asciugare le valli ed innaf- » fiare i prati qualora vi passino delle acque di livello » più profondo, e ciò con gran risparmio di fatica e » semplicità di esecuzione. »

N.° 75. N.° 13057-1221.

A *Fornachon Lodovico Vatore* di Manchester, ora in Vienna, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico n.° 6875-536, pel miglioramento « intorno al metodo di filare il cotone, consistente » nella costruzione più vantaggiosa delle parti della » macchina e nel movimento più sollecito di alcune » parti della macchina denominata *trostle*. »

N.° 76. N.° 13057-1221.

A *Lohman Federico* tenente al servizio del regno di Sassonia e professore di matematica a Dresda per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico n.° 6875-536, per l'invenzione « di smuovere, » mediante un apparecchio di nuova invenzione e l'ap- » plicazione del calore dell'aria, delle piume vecchie e » nuove per uso di letti, quindi anche di spogliare in » pochissimo tempo e con poche spese gli *ederdumi* » della polvere, del sudore, della calce, biacca, muffa, » del tarlo, ecc., in somma di rimodernare qualunque let- » to vecchio come se fosse riempito di piume nuove. »

N.° 77. N.° 13057-1221.

A *Zizula Giovanni* fabbricatore di bigliardi a catene in Vienna per tre anni, come da dispaccio aulico n.° 6875-536, per l'invenzione « di fabbricare una » nuova specie di bigliardi a catene con bande pura- » mente elastiche, i quali recano il vantaggio 1.° che la » tavola del bigliardo non può piegarsi, nè disseccare; » 2.° che le palle toccando le bande non saltano mai » fuori del bigliardo; 3.° che la tensione meccanica può » da chiunque essere eseguita più presto che nei bi- » gliardi fermati coi chiodi; 4.° che le bande puramente » elastiche possono essere applicate a qualsivoglia bi- » gliardo già usato. »

N.° 78. N.° 13058-1222.

A *Hoer Carlo* a Vienna per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 marzo 1834 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 7600-591, per l'invenzione ed il miglioramento « di una ruotaja » di ferro, sulla quale si può vetturreggiare innanzi e in- » dietro con poco dispendio di forza, mediante carri » semplici a macchina senza il soccorso di cavalli. »

N.° 79. N.° 13058-1222.

A *Szei Samuele*, *Allembach Ernesto* e *Federico* macchinisti a Pesth per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 marzo 1834 e da aulico dispaccio

23 detto n.° 7600-591, per l'invenzione « di staccare » facilmente e presto il grano turco dalla pannocchia me- » diante nuova macchina, e ciò con risparmio di spese » e poca fatica. »

N.° 80. N.° 13058-1222.

A *Haslinger Giovanni* sarto in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 marzo 1834 e da dispaccio aulico 23 detto n.° 7600-591, pel miglioramento « del metodo di » far il vestiario da donna, rispettando alla penetrazione » del sudore tanto negli abiti quanto nei calzoni. I panni » conservano il loro colore ed acquistano perciò mag- » gior durevolezza. »

N.° 81. N.° 13058-1222.

A *Pasinich Lodovico* in Venezia per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 marzo 1834 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 7600-591, per l'invenzione « di una macchina, me- » diante la quale ogni specie di barca sopra canali, la- » gune, fiumi e mari può essere diretta con maggiore » facilità e sicurezza, e con minor dispendio di forza » che qualora si servisse di vele, di remi, di vapore » tanto uniti quanto separati. »

N.° 82. N.° 13058-1222.

A *Durebny Giuseppe* lattajo in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 marzo 1834

è da dispaccio aulico 23 detto n.° 7600-591, per l'invenzione « di una macchina a caffè, la quale differisce dalle » consuete in ciò, che l'acqua bollente passa il caffè finchè vi dura la fiamma e sotto al medesimo, mentre » nelle macchine conosciute l'acqua penetra il caffè una » volta sola. »

N.° 83. N.° 13058-1222.

A *Thiel Francesco* protocollista del magistrato a Bielitz nel circolo di Teschen nella Slesia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 marzo 1834 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 7600-591, per l'invenzione « di una macchina con cui si fanno i conti » in via di pratica (chiamata scrigno aritmetico mirabile); essa aumenta e diminuisce non solamente qualunque grandezza numerica in qualsivoglia altezza, » ma scioglie anche esattamente e prestissimo qualunque quesito aritmetico senza eccezione, e ciò in modo » semplice ed intelligibile a chicchessia. »

N.° 84. N.° 13058-1222.

A *Rohn Alberto* fabbro d'acciajo in Vienna per tre anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 marzo 1834 e da dispaccio aulico 23 detto n.° 7600-591, pel miglioramento « della » macina di caffè, per cui 1.° il recipiente ed il congegno sono talmente rinchiusi nella cassetta che non » possono essere danneggiati al di fuori e non abbisognano di riparazioni: 2.° presentano il vantaggio di

„ poter essere trasportati senza pericolo ne' paesi più
„ lontani. „

N.° 85. N.° 13061-1225.

A *Trew* e *Nuglisch* in Vienna proprietarj d'un privilegio per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 29 marzo 1834 e da aulico dispaccio 7 aprile detto n.° 8947-701, per l' invenzione
„ di fabbricare del sapone di diversi profumi di qualsi-
„ voglia forma, specialmente sotto quella di frutti, co-
„ prendoli con una materia, onde non perdano il loro
„ odore ed acquistino un bell'aspetto, per cui sono
„ chiamati saponi a forma di frutta col profumo indi-
„ struggibile. „

N.° 86. N.° 13061-1225.

A *Schertzmayer Matteo* garzone calzolajo in Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 29 marzo 1834 e da dispaccio aulico 7 aprile detto n.° 8947-701, pel miglioramento „ della fabbricazione di scarpe
„ e stivali per uso di uomini e donne, per cui 1.° le
„ suole prima di metterle in opera vengono intrise nel
„ grasso; 2.° si colloca fra la suola e la tramezza una ma-
„ teria impermeabile, onde impedire che l'umidità passi
„ per la cucitura; 3.° la suola non perde cosa alcuna della
„ sua elasticità. Il peso degli stivali e delle scarpe per
„ l'aumento di quella materia impermeabile riesce in-
„ sensibile. „

N.° 87. N.° 13061-1225.

A *Zailler Giuseppe* armajuolo in Vienna per tre anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 29 marzo 1834 e da aulico dispaccio 7 aprile detto n.° 8947-701, pel miglioramento « intorno » alle armi di percussione, e per cui 1.° le capsole na- » scoste nelle armi di percussione, le quali caricando il » cane si collocano da sè stesse sul pestone, non hanno » da essere fabbricate appositamente, come nelle armi » di questo genere inventate per tale oggetto, ma si può » servire di capsole di diversa specie, forma, grandezza » e lunghezza; 2.° vennero per maggior comodo fabbri- » cate per tale uso delle apposite forme di capsole, colle » quali si riempie facilissimamente la molla con 15 fino » a 20 capsole ed in tempo assai più breve di quanto » occorre per mettere una capsola col dito sul pestone; » 3.° le armi in tal guisa migliorate sono molto più » semplici, più comode e di minor prezzo; 4.° le capsole » si collocano sempre da sè sul pestone 15 ed anche » 20 volte senza la minima difficoltà ed interruzione, » ed il colpo è assicurato contro la penetrazione del- » l'acqua. »

N.° 88. N.° 13478-1301.

A *Schlesinger Emanuele:* proroga di due anni accordatagli l' 8 aprile 1834 per l'esercizio del privilegio concesso il 25 marzo 1825 a *Schlesinger Antonio*, come da aulico dispaccio 15 aprile 1834 n.° 9521-751, per un miglioramento « nella fabbricazione delle candele. »

N.° 89. N.° 14059–1326.

A *Schwarte Corrado:* proroga di un anno accordatagli il 12 aprile 1834 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 17 aprile 1828 per tre anni e già stato prolungato nel 1831 per altri tre anni, come da dispaccio aulico 20 aprile 1834 n.° 9970-797, per un'invenzione « nella fattura degli abiti da uomo. »

N.° 90. N.° 15478–1453.

A *Di Schönburg* principe cessionario di *Mayer Biagio:* proroga di due anni concessa il 21 aprile 1834 per l'esercizio del privilegio accordato il 17 maggio 1827, come da aulico dispaccio 26 aprile 1834 n.° 10903-872, per un miglioramento « nella fabbricazione dei chiodi. »

N.° 91. N.° 15821–1488.

Ad *Evans Luigia:* cessione fattale da *De Blangy Luigi Enrico* del biennale privilegio ottenuto il 4 febbrajo 1834, come da aulico dispaccio 25 maggio detto n.° 18783-706, pel perfezionamento « dello stoppino delle sue can- » dele di cera state privilegiate il 23 ottobre 1829. »

N.° 92. N.° 16156–1530.

A *Baumann Ignazio:* proroga di un altro anno concessagli il 23 aprile 1834 per l'esercizio del privilegio da lui già ottenuto, come da dispaccio aulico 7 maggio

1834 n.° 11025-886, per « la fabbricazione di abiti » all'uso orientale. »

N.° 93. N.° 16312-1541.

A *Schmidt Filippo* in Wiener Neustadt: cessione fattagli da *Mayer Biagio* del privilegio biennale da lui ottenuto il 5 settembre 1832, come da aulico dispaccio 5 maggio 1834 n.° 19207-722, pel miglioramento « nella » fabbricazione de' chiodi col mezzo di una macchina. »

N.° 94. N.° 16870-1584.

Andreozzi Giuseppe: annullamento per mancanza di novità del privilegio accordatogli il 19 luglio 1833, come da aulico dispaccio 15 maggio 1834 n.° 12587-1030, per un preteso miglioramento « nella fabbrica- » zione della cera da sigillare. »

N.° 95. N.° 16876-1587.

A *Di Tschoffen* nobile *Federico* cessionario di *Falkbeer Antonio:* proroga di un anno accordata il 9 maggio 1834 per l'esercizio dell'esclusivo privilegio concesso nell'anno 1828, come da aulico dispaccio 15 maggio n.° 12588-1031, per l'invenzione « di un nuovo metodo di fabbri- » care degli oggetti di metallo mediante compressione. »

N.° 96. N.° 13900-1313.

A *Messerer Andrea* lattajo a Carlsbad per anni cinque, come da aulico dispaccio 17 aprile 1834 n.° 9808-782, pel ritrovato „ di fare il caffè più puro e con più pron„ tezza che non per l'addietro mediante la filtrazione. „

N.° 97. N.° 13900-1313.

A *Seeling Francesco Carlo* fabbricatore francese di guanti in Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 17 aprile 1834 n.° 9808-782, per l'invenzione „ di tingere oggetti in „ modo che la tintura che se ne ottiene riesce meno „ pregiudicevole di qualunque più pura e perfetta, men„ tre tutta l'operazione viene eseguita con molto maggior „ prontezza. „

N.° 98. N.° 13900-1313.

A *Rosenberg Gio. Battista* chimico bavarese e *Lutzenleitner Francesco* borghese e pubblico socio della patentata fabbrica di merci di legno in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 17 aprile 1834 n.° 9808-782, per l'invenzione „ d'un' acqua odorosa aromatica, la quale stante la sua „ composizione d'essenze e di spiriti i più fini e più co„ stosi può usarsi per fiutare, per far profumi e per „ lavarsi, e si distingue poi da tutte le acque di questo „ genere finora conosciute per la squisitezza e pel lungo „ effetto dell' odore. „

N.° 99. N.° 13900-1313.

A *Flebus Giacomo* possessore d'un privilegio esclusivo per la fabbricazione di cappelli di feltro impenetrabili, dimorante in Vienna, per un anno e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 17 aprile 1834 n.° 9808-782, per l'invenzione « di fabbricare » cappelli di feltro in una nuova maniera particolare » senza verun bisogno di apposito locale e di caldaja » da tingere e del combustibile a ciò necessario, dando » loro ciò nonostante qualunquoglia colore e forma a » piacimento anche senza colla, non che di fabbricarli » con maggior prontezza e facilità, più belli e solidi, » ed a molto minor prezzo che per l'addietro. »

N.° 100. N.° 13900-1313.

A *Schubert Francesco* calzolajo in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 17 aprile 1834 n.° 9808-782, per l'invenzione « *a*) di apparecchiare stoffe tessute di lana, lino, ca- » napa e di crini di cavallo a guisa di cuojo o pelle, » dando loro l'aspetto ossia l'apparenza e la qualità » della pelle, e di fabbricare stivali e scarpe da uomo » e da donna; *b*) di fabbricare colla segatura di legno » e coi ritagli o cascami di corno suole per galosce » o siano soprascarpe e per pantofole. Miglioramento » consistente in una nuova pasta ossia colla da calzolajo » più forte e di non cattivo odore, ed in uno spago » più durevole, atto a rendere più solide le cuciture » delle scarpe e degli stivali. »

N.° 101. N.° 13900-1313.

Ad *Aupeka Caterina* cuffiaja e mercantessa di abiti e *Dworzack Francesco* agente dimoranti in Praga per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 17 aprile 1834 n.° 9808-782, per l'invenzione " d'adoperare l'ovata di lino, di canapa e suoi cascami, vale a dire la stoppa in vece di quella fatta di " cotone per foderare o soppannare abiti da uomo e da " donna, e per fabbricare con questa materia altri ar- " ticoli, cioè coperte, ecc. "

N.° 102. N.° 18548-1755.

Alla ditta *Venini Gaetano* e *figli* di Milano: proroga di tre anni ad essa accordata il 21 maggio 1834 per l'esercizio del privilegio esclusivo dalla medesima ottenuto il 9 luglio 1832, come da aulico dispacco 28 maggio 1834 n.° 13600-1121, pel ritrovato " di avere annesso al " cardo da strazza un pettine, per cui dalla strazza " si producono dei fiocchi netti e senza nodi. "

N.° 103. N.° 20071-1898.

A *Ferrini Gio. Battista* di Brescia: proroga di due anni concessagli il 21 maggio 1834 per l'esercizio del privilegio già da lui ottenuto il 29 maggio 1826, come da aulico dispaccio 28 maggio 1834 n.° 13599-1120, pel miglioramento " nei riverberi parabolici ad uso di " fanali d'illuminazione. "

N.° 104. N.° 20634-1961.

Bauer Venceslao: rinuncia spontanea al privilegio d'un anno statogli concesso il 21 dicembre 1833, come da aulico dispaccio 5 giugno 1834 n.° 14286-1174, per l'invenzione « di un condensatore ad uso degli apparati » di distillazione. »

N.° 105. N.° 20636-1962.

Treu e Nuglitsch: rinuncia spontanea al privilegio biennale ad essi concesso il 30 luglio 1832, come da dispaccio aulico 5 giugno 1834 n.° 14289-1175, per « la fabbricazione di sapone trasparente ad uso di ta- » voletta. »

(N.° 45.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 1. N.° 33454-3021.

Haupt Francesco in Vienna: miglioramento del focolare destinato per la cottura dei cibi privilegiato il 5 novembre 1831.

Questo miglioramento consiste in ciò, che fra la gratella del fuoco e la prima separazione ove si cuocono le vivande trovasi una lastra grossa acciò i cibi non possano prendere la bruciatura, sebbene il calore vi si spanda in egual grado. Lo spazio vuoto interno fra la separazione ove si opera la cottura e la caldaja riempita d'acqua è molto più piccolo che nei soliti focolari a macchine, lo che diminuisce assai il consumo del combustibile. Per impedire che i cibi non prendano l'abbruciatura nella seconda separazione si copre la medesima di una lastra sottile di ferro. La costruzione interna ovvero il murato è costrutto in guisa che il fuoco è condotto unicamente verso le separazioni e la predetta caldaja d'acqua.

(Dispaccio aulico 1.° ottobre 1833, n.° 24574-2068.)

N.° 2. N.° 33454-3021.

Reichofer Gio. e *Purtscher Agostino* in Vienna: cordoni e tessuti di gomma elastica (*Kaoutschuk*), non che lettiere di nuova invenzione per ammalati privilegiati il 19 giugno 1828.

Per fabbricare i cordoncini si prende come segue: la gomma elastica in forma di fiasco viene dapprima resa molle nell'acqua calda, indi gonfiata col mezzo di un soffietto in guisa che un fiasco del diametro di pollici 2 1/2 s'allarga sino a 7 pollici di diametro, e finalmente se ne tagliano spiralmente od a guisa di chiocciola delle strisce sottili o grosse secondo il bisogno; queste strisce vengono sulla conosciuta macchina a tamburo coperte di filato di lino, di seta e di cotone. La striscia di gomma elastica forma in questo caso la così detta anima, e per darle la richiesta tensione (meglio è di stendere un filo di 5 pollici sino ad 8) vi ha un apparecchio di ruote applicato alla macchina. Per certi usi possono queste strisce elastiche essere combinate colle solite molle spirali, che acquistano in tal modo maggior elasticità e durevolezza. Ciò si effettua in modo assai semplice tirando mediante una lunga punta di ferro la striscia elastica attraverso la molla del filo di ferro. Di questi cordoncini si possono fabbricare dei tessuti che riescono elastici; fabbricandone poi nastri e cinture, possono essere impiegati per varj oggetti, specialmente per far lettiere ad uso di ammalati, delle quali gl'inventori annessero un esatto disegno alla descrizione.

(Dispaccio aulico 1.° ottobre 1833, n.° 24574-2068.)

N.° 3. N.° 33454-3021.

Reithofer Cius. Nepomuceno in Vienna: miglioramento intorno alla manipolazione della gomma elastica (*Kaoutschuk*) privilegiato il 5 marzo 1830.

Lo scioglimento della gomma elastica si fa mediante vapori di olj eterici. Entro una pentola nella quale v' ha una gratella di ferro si versa una data quantità d' olio etereo, sul quale si pone la gomma elastica finchè l' ammorbidisca, e si lasci ridurre alla forma che si desidera di darle. Essendosene separate le parti volatili, si pone per alcune ore l' oggetto formato entro una lisciva calda di potassa. Gli oggetti di gomma elastica in tal guisa preparati servono pel vestiario, ed in altro modo per esempio a far corsetti, bretelle, legacci di calze e specialmente però per braghieri e sospensorj. In una descrizione posteriore l' inventore raccomanda l' olio di trementina rettificato per sciogliere la gomma in questione.

(Dispaccio aulico 1.° ottobre 1833, n.° 24574-2068.)

N.° 4. N.° 33454-3021.

Hicke L. Th. in Böhmisch-Kamnitz: miglioramenti intorno alla fabbricazione delle scatole per medicine e dolci privilegiati il 27 febbrajo 1828.

L. Th. Hicke accenna come oggetto di nuova invenzione che in vece della colla si serve della pasta, e che gli anelli ed i colli, in vece di situarli l'uno sopra l'altro, s' accostano l'uno all' altro, per cui riescono più eleganti.

(Dispaccio aulico 1.° ottobre 1833, n.° 24574-2068.)

N.° 5. N.° 33454-3021.

Gottesleben Michele in Vienna: miglioramento nella fabbricazione de' bordi di carta d'oro o d'argento e degli ornamenti privilegiato il 1.° novembre 1828.

La carta d'oro o d'argento debitamente preparata è compressa mediante cilindri, de' quali il superiore di acciajo è inciso, e l'inferiore è di carta. Prima di farne uso si uniscono bene ambo i cilindri mediante viti, per cui si ottiene con nitidezza l'impressione del cilindro d'acciajo su quello della carta. In tal modo si fabbricano disegni in rilievo per usi di cornici, tappezzerie per avvolgervi i dolci, ecc. senza che i medesimi passino alla parte opposta della carta.

(Dispaccio aulico 1.° ottobre 1833, n.° 24574-2068.)

N.° 6. N.° 37262-3365.

Schultus Francesco a Fischau nella Bassa Austria: miglioramento dell'apparecchio americano per filare privilegiato il 23 ottobre 1827.

L'apparecchio americano di filare ha un perno fisso, alla di cui parte superiore trovasi un anello che serve d'uncino. La cannella viene girata lestissimamente e torce il filo nell'istesso modo come esce dal cilindro. L'attrito leggiero del filo, passando sopra l'anello, fermo ed in contatto colla resistenza dell'aria, lo trattiene in guisa che debitamente può avvolgersi intorno alla cannella. L'inventore con riguardo alla circostanza che il perno fermo si consuma nel giro veloce della cannella, e che non ha più luogo l'eguaglianza del giro della cannella, ha cambiato il meccanismo in guisa che

anche il perno è movibile, nel quale è fermato l'anello. Questo perno è di forma cilindrica per tutta la sua estensione, affinchè il medesimo, essendo consummato al punto d'attrito, possa essere voltato e continuare l'operazione più lungo tempo degli altri perni. Sul perno vien collocata la cannella, la quale ha un movimento più rapido e diverso di quello. Per mezzo di questo giro il filo viene torto e passa per mezzo dell'anello sulla cannella ov'è avvolto.

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1833, n.° 27008-2261.)

N.° 7. N.° 37262-3365.

Guger Gio. in Vienna: macchina impulsiva privilegiata il 1.° maggio 1830.

Si vuole che questa macchina composta di varj dischi, combinati fra loro con cordoncini, e di leve aumenti straordinariamente la forza in guisa che un uomo, senza impiegare delle forze straordinarie, sia capace di operare quanto un cavallo.

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1833, n.° 27008-2261.)

N.° 8. N.° 37262-3365.

Müdler Enrico in Vienna: miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di feltro e seta privilegiato il 14 novembre 1829.

Questo miglioramento consiste nell'applicazione della gomma dragante combinata con colla di pesce per

indurire i cappelli. La massa divenuta fluida è data sulla parte mediante una spazzolà od un pennello. I cappelli sono poi esposti al vapore d'acqua, affinchè la colla o la gomma penetri meglio nel feltro o nella stoffa di seta. L'inventore sostiene che i cappelli lavorati in questa guisa sono da preferirsi agli altri imbevuti di colla animale, e che resistono meglio all'acqua.

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1833, n.° 27008-2261.)

N.° 9. N.° 3726a-3365.

Knepper Carlo in Vienna: macchina per fabbricare piccole scatole da carta compressa e da cornici di quadri privilegiata il 17 maggio 1827.

L'inventore si serve perciò di un congegno di cilindri costrutto in guisa che il collo, la parte superiore ed inferiore dell'estremità, e gli ornamenti delle parti laterali dell'oggetto da fabbricarsi vengono compressi. V'ha pure un coltello, il quale passando la carta pei cilindri separa la parte inferiore del coperchio. Il coperchio ed il fondo vengono tagliati fuori con ferri; il primo è poi compresso mediante stanghe nel congegno cadenti. Il lavoro ulteriore consiste nell'unire ed incollare dette singole parti. Le strisce di carte d'oro con disegni possono anche servire a farne cornici di quadri.

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1833, n.° 27008-2261.)

N.° 10. N.° 3262-3265.

Nussbaum Giuseppe a Vienna: miglioramento intorno alle capsole per armi a percussione privilegiato il 9 luglio 1827.

Il miglioramento risguarda la sostanza di esplosione ed il processo d'introdurla nelle capsole. Essa è composta di mercurio fulminante preparato nel modo consueto coll'acido nitrico, spirito di vino rettificato e grafite macinata assai fina nella proporzione di 5 parti di mercurio fulminante e di una parte di grafite. Il triturare la grafite, non che il mischiare delle predette parti ha luogo entro una piccola botte di latta di rame, nella quale esse vengono girate col doppio peso di piccole palle di ferro a mitraglia e al di sopra un congegno d'acqua. All'atto dell'unione d'ambo i preparati debbono le persone allontanarsi dall'operazione nella botte. Ciò fatto, un quinto di un grano in ogni capsola deve produrre una detonazione perfettamente eguale, senza però danneggiare colui che mira. Per riempire le capsole della sostanza di esplesione serve una piccola macchina d'acciajo. Essa consiste in un cilindro voto nel quale v'ha un pestello avvolto di una lunga molla spirale, di modo che la sola compressione del dito sul pestello spinge innanzi la molla per quella piccola parte che forma 1/5 del grano del carico di polvere. Col medesimo apparecchio viene da questa lastra espulsa ogni volta la medesima quantità di polvere introdotta nella capsola fermata nella medesima mediante alcuni colpi. Per questa operazione richiedesi una coltrice ed un pestello d'acciajo del diametro della capsola. I colpi vengono dati mediante un martello di legno, e formandosi in causa della grafite sulla superficie una lucentezza a

foggia di specchio, così la polvere resta preservata dall' umidità.

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1833, n.° 27008-2261.)

N.° 11. N.° 37262-3365.

Miklovich Giovanni a Petronell nella Bassa Austria: miglioramento intorno agli apparecchi della fabbricazione della birra privilegiato il 27 maggio 1827.

Questo miglioramento riguarda la fabbricazione dell' orzo tallito secco, acciò non venga della cattiva influenza del fumo; a tal uopo al di sotto del piano traforato di legno, di ferro e di rame collocato, al di sopra di un muro alto 5 o 6 piedi vengono costrutte delle stufe di ferro o di mattoni col coperchio di ferro, le quali fornite di condotti e valvole scaricano il fumo ed anche il calore superfluo, e sono atte a regolare il calore secondo il bisogno.

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1833, n.° 27008-2261.)

N.° 12. N.° 37262-3368.

Müller Ignazio e *Löw Carlo* in Vienna: miglioramento intorno al metodo di fabbricare bottoni di corno, d'osso e di madreperla privilegiato il 23 febbrajo 1831.

Quelle parti di bottoni che formano il disegno vengono coperte di vernice, indi indorate e finalmente pulite.

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1833, n.° 27008-2261.)

N.° 13. N.° 37[illegible]-3365.

Zellinger Giuseppe e *Jenhofer Giacomo* a Ratten nella Stiria: miglioramento nella fabbricazione delle imposte di legno privilegiato il 25 marzo 1830.

La descrizione degl' inventori è come segue: una ruota impulsiva applicata all' estremità dell' albero muove una ruota dentata. L' albero della ruota dentata è coperto di ferro forte e forma nello stesso tempo il cilindro inferiore. La medesima ruota dentata al cilindro inferiore mette al disopra in movimento una seconda ruota piccola impulsiva, ove trovasi il cilindro superiore che si muove in opposizione al cilindro inferiore. Il cilindro superiore è pure costrutto di legno, il quale giusta la sua periferia è fornito di punte larghe di ferro alla distanza di un mezzo pollice l' una dall' altra. Per mezzo di queste punte si ottiene la curvatura delle imposte in guisa che non si spaccano, nè si rompono, e fra i due cilindri ove ha luogo la compressione vi ha un coltello che serve per tagliare le imposte della medesima grandezza. Questo coltello trovasi però nella situazione obbliqua, acciò le imposte si voltino in alto. Mediante una molla può il cilindro superiore essere avvicinato all' inferiore od esserne allontanato come la grossezza del legno lo richiede.

(Dispaccio aulico 31 ottobre 1833, n.° 47008-2261.)

N.° 14. N.° 40929-3728.

Schultus Francesco in Wiener Neustadt: miglioramento alle macchine che filano il cotone grosso e fino privilegiato il 12 novembre 1830.

Questo miglioramento risguarda un nuovo congegno di cerniera e di compressione mediante la leva entro le menzionate macchine e nei congegni con cui si stende il cotone, giusta un sistema di 2, 3 e 4 cilindri. La compressione ha luogo con braccia di stadere e pesi come nella stadera stessa, ed è combinata con rampini voltati in su, i quali riposano sul rame del cilindro di compressione. Si pretende che questa costruzione presenti i vantaggi di non aver più bisogno del così detto cavaliere e delle belle, de' quali si fece finora uso, che si prendano con ciò un'eguale compressione sopra ogni cilindro, e che sia di lunga durata. Filando il cotone più lungo o più corto non occorre alcun cangiamento della macchina, ed ogni lavoratore può collocare questo congegno di compressione con prestezza e sollecitudine.

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1833, n.° 30216-2455.)

N.° 15. N.° 40989-3728.

Bezzonico Antonio rappresentante della ditta *Bertini, Brenta e comp.* in Milano, miglioramento del modo di dipingere sul vetro privilegiato il 28 settembre 1829.

L'essenziale di questo miglioramento consiste in ciò, che un lato della lastra di vetro vien dipinto con un color nero a gomma a guisa di chiaro oscuro, l'altro lato però vien colorito coi così detti colori rilevanti, indi si colloca la lastra entro un forno appositamente a ciò costrutto. Per impedire che la lastra non si spacchi si colloca sotto la medesima un composto di creta e di argilla cotta.

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1833, n.° 30216-2455.)

N.° 16. N.° 40929–3728.

Paravicini Samuele di Bergamo: miglioramento nella fabbricazione delle viti di ferro privilegiato il 4 giugno 1826.

L'essenziale di questo miglioramento consiste nei cilindri cannellati di 6 sino ad 8 cannellature, nella qualità delle tanaglie per tirare il filo di ferro, le quali sono fornite di leve angolari onde produrre maggior compressione nelle gambe delle medesime, non che nell'uso del tornio per tagliare le viti d'acciajo, il quale è costrutto in guisa che si possono tagliare 3 viti alla volta.

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1833, n.° 30216–2455.)

N.° 17. N.° 40929–3728.

Steiner Ernesto Francesco in Vienna: miglioramento nella fabbricazione dell' inchiostro nero e rosso, dell' inchiostro della China e dell' inchiostro atto a marcare la biancheria, e nuovo metodo per tingere la lana di color turchino privilegiati il 2 dicembre 1827.

Fabbricando l' inchiostro nero, viene il vetriolo di ferro calcinato per mezzo di una soluzione gelatinosa, la parte colorante separata dall'acido di galla. Si vuole anche che, aggiungendo il *cren* ben grattato, l' inchiostro resti preservato contro la muffa. Per l' inchiostro rosso, che, come è noto, si fabbrica da un decotto di legno di Fernambucco aggiungendo dell'aceto ed allume, prendesi una soluzione di gelatina in vece della gomma arabica, che rende questo inchiostro violaceo. Il miglioramento nella fabbricazione dell' inchiostro della China consiste essenzialmente in ciò, che si versa dello spirito di vino sul

nerofumo, ed avendolo decantato dopo 24 ore, si riduce il nerofumo in una palla, cui si dà il fuoco lasciandola ardere finchè v'ha ancora qualche parte infiammabile. Per marcare la bancheria si serve dell'argento acido nitrico con acqua, aggiungendovi della gomma arabica. Per dare il colore turchino alla lana si serve dell'alcali prussiato e del vetriolo di ferro. Questo processo è però conosciuto meglio da quell'epoca in poi.

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1833, n.° 30216-2455.)

N.° 18. N.° 40929-3728.

Schmidbauer Giuseppe a Monaco e *Rottembiller Pietro* a Pesth: miglioramenti intorno all'aratro di Beatson privilegiati il 9 marzo 1831.

Questi miglioramenti consistono in ciò, 1.° le ganasce pei portatori delle ruote vi mancano; 2.° in vece delle braccia storte che dai buchi 8 o 14 giungono sino ai legni lunghi trovansi degli estensori di comunicazione; 3.° la ruota e l'asse del medesimo penetrano sino ad 1 e 1/2 pollice nei legni lunghi; 4.° la ruota ha un diametro di 8 pollici, ed i gavelli la larghezza di 2 e 1/2 pollice.

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1833, n.° 30216-2455.)

N.° 19. N.° 1288-96.

Hummel Carlo in Vienna: macchina per fabbricare dei legni da falegname e varie parti di cornici privilegiata il 30 settembre 1824.

Un portatore di pialle, sul quale sono fermati i diversi ferri per piallare, si muove in due maniere mediante

una slitta, cioè circolarmente intorno al proprio perno ed anche innanzi. Il pezzo di legno sottoposto al medesimo riceve gl' intagli che si desiderano di dare alle cornici od altri oggetti. Il movimento del predetto portatore di pialle è prodotto da un congegno di ruote da stanghe dentate.

(Dispaccio aulico 26 dicembre 1833, n.° 31944–2580.)

N.° 20. N.° 1288–96.

Köding Lodovico in Vienna: metodo per tagliare le parti del vestiario privilegiato il 14 marzo 1829.

Esso consiste nell'applicazione di un taglio generale o di un modello, giusta il quale il taglio degli abiti per le grandezze e le variazioni delle forme del corpo si effettua quasi in un modo meccanico. Sui modelli trovansi, oltre le linee, anche dei quadrati, per cui nel tagliare possono aver luogo due variazioni.

(Dispaccio aulico 26 dicembre 1833, n.° 31944–2580.)

N.° 21. N.° 1288–96.

Eggerth Giuseppe in Vienna: macchina per fabbricare cordoncini privilegiata il 19 febbrajo 1829.

Questa macchina, che torce in una sola volta 3 o 4 fili di qualsivoglia stoffa, ha una ruota principale che addenta in due ruote laterali, delle quali ognuna mette in movimento 48 cannelli, in tutto 96. Da tre di questi cannelli per volta i fili corrono sopra un legno di forma conica e rotonda al di sopra (dal privilegiato chiamato cappello), e si uniscono poi dalla parte superiore della

macchina dopo di essere passati in mezzo a cilindri ad un cannello fornito di un uncino, onde formare un cordoncino; dei quali cordoncini poi si uniscono varj insieme. Il giro più presto o più lento è prodotto dall' uso di ruote con denti di maggiore o minor numero.

(Dispaccio aulico 26 dicembre 1838, n.° 31944-2580.)

N.° 22. N.° 1288-96.

Reichard C. F. W. in Vienna: apparecchi per purgare e mischiare l'argilla con altri materiali atti a fabbricare pentole privilegiati il 22 dicembre 1829.

Il purgare l'argilla si effettua mediante due cilindri; si versa la medesima entro un conveniente recipiente, aggiungendovi tant' acqua quanto occorre per liquefarla. Indi se ne pone una parte sopra un' asse compressa mediante pesi contro i cilindri. Venendo questi cilindri poi messi in movimento, le parti nette dell' argilla cadono in giù sui cilindri che la schiacciano e la rendono più sottile. Tutte le parti impure restano al difuori dei cilindri, da dove di tempo in tempo vengono levate. La mescolanza dell' argilla con altri materiali, cioè rottami polverizzati di pentole, di crogiuoli, ecc., ha luogo entro una botte, ove trovansi dei coltelli fermati ad un perno ritto, i quali vengono messi in movimento da una forza qualunque.

(Dispaccio aulico 26 dicembre 1833, n.° 31944-2580.)

N.° 23. N.° 1288-96.

Siegel Giuseppe in Vienna: miglioramenti nella fabbricazione delle capsole di rame privilegiati il 28 aprile 1827.

L'inventore fa rimarcare che al rame di cui si serve devonsi durante la fusione aggiungere 2 sino a 4 *loth* di ossido di rame sopra 25 sino a 30 libbre di rame. La formazione delle lastre cilindrate si effettua mediante una macchina di taglio ed uno strettojo, ove una spina viene compressa entro una stanga che vi corrisponde. Le capsole allestite e tagliate al margine vengono in ultimo riempite della preparazione infiammabile chimica ed impermeabile.

(Dispaccio aulico 26 dicembre 1833, n.° 31944-2580.)

N.° 24. N.° 1288-96.

Lange Carlo Federico di Königsberg: masse pietrose per coprire i tetti e per servire come materiale di costruzione e per farne ornamenti intorno agli edifizj privilegiate il 28 settembre 1827.

Questa massa, dall'inventore chiamata *silicat*, è composta di calce, di arena selciosa, farina di segatura, sangue, vitriolo e ferro, che, sciolto nell'acqua è mischiato colle suddette parti. Questa massa serve onde coprirne dei tetti, ponendola direttamente sulle tavole dei medesimi. Si pretende che resista all'influenza dell'umido e dell'atmosfera, in guisa che, coll'andare del tempo riesca sempre più forte.

(Dispaccio aulico 26 dicembre 1833, n.° 31944-2580.)

N.° 25. N.° 1288-96.

Szabo Paolo e figli *Paolo Matteo* e *Gio. Anastasio*: miglioramento interno alle trombe da incendio privilegiato il 5 gennajo 1828.

La parte essenziale di questo miglioramento consiste in ciò, che lo stantuffo, il quale agisce doppiamente, corre egualmente da un luogo all' altro per tutta la lunghezza, perchè in ambo i luoghi ove trovansi i tubi di condotta si prolunga o si raccorcia secondo il bisogno, e che questo allargamento può anche essere allungato di più secondo il bisogno, per cui la parte di mezzo dello stantuffo è portata co' suoi tubi conduttori nel più perfetto equilibrio; che le forcine di movimento sono da ambo i lati rinforzate di appoggi, e che tutto il congegno di queste trombe è congiunto di madri metalliche giusta la costruzione più opportuna.

(Dispaccio aulico 26 dicembre 1833, n.° 31944-2580.)

N.° 26. N.° 4022-324.

Fedeli Giovanni e *Gaetano* fratelli di Bergamo: miglioramento alla macchina per filare la seta privilegiato il 27 agosto 1829.

Il miglioramento consiste in ciò, che si fa uso di un bilanciere con due braccia pei di cui rampini passa la seta da filarsi, e che per un albero di forma a cuor doppio (dall'inventore chiamato getto) si effettua l'innaspare eguale del filo.

(Dispaccio aulico 18 gennajo 1834, n.° 1436-111.)

N.° 27. N.° 4022-324.

Abbiati di Como: invenzione di trasportare le incisioni delle stampe sul legno privilegiata il 27 febbrajo 1828.

Si pone sopra un' asse di legno ben lisciata una mano di vernice di sandracca facendola disseccare, indi vi si dà una seconda mano della medesima vernice,

ponendosi sopra la stampa dal lato dell' impressione. Indi si passa sulla carta con un ferro tiepido da stirare finchè la vernice è divenuta secca, e poi si lava via la carta con uno straccio di lino. In ultimo si dà la vernice sull' asse di legno perchè le particelle di carta si attacchino alla medesima ed il tutto riesca trasparente.

(Dispaccio aulico 18 gennajo 1834, n.° 1436-111.)

N.° 28. N.° 4022-324.

Di Königsbrunn barone *Luigi*: arnesi per iscrivere e disegnare privilegiati il 18 aprile 1832 e il 2 maggio 1833.

Questi arnesi consistono 1.° in uno stile di nuovo genere costrutto secondo il modo delle consuete penne metalliche e fornito di una penna particolare; 2.° in un calamajo che si chiude in guisa che un coperchio circolare, fornito di una cerniera con viti, copre l' apertura. In cima v' ha un disco di gomma elastica con un taglio in croce per intingervi la penna, il qual taglio però si chiude da sè quando la penna vi è levata; 3.° in un battifuoco con punta di cera lacca, fornito alla punta della nera massa infiammabile detonante; 4.° in un leggio per iscrivere, costrutto in un modo particolare; 5.° in un apparecchio per iscrivere coll' acido fluorico sul vetro, con una maschera da coprire il volto onde preservarlo contro l' effetto di questo acido pericoloso.

(Dispaccio aulico 18 gennajo 1834, n.° 1436-111.)

N.° 29. N.° 4022-324.

Vaghi Ferdinando in Milano: metodo per tingere i drappi di seta e di lana privilegiato il 28 settembre 1827.

Questo metodo consiste in ciò, che il drappo da tingersi è lavorato prima con sapone, indi con acido solforico o nitroso, e finalmente per produrre le richieste variazioni con verderame, legno di campeggio, indaco e con altre materie coloranti.

(Dispaccio aulico 18 gennajo 1834, n.° 1436-111.)

N.° 30. N.° 4022-324.

Parea Carlo in Milano: metodo per scavare dei pozzi artesiani privilegiato il 30 settembre 1830.

L'inventore si serve a tal uopo di foratoi con tagli di diversa forma, e produce un'apertura traforata netta mediante tubi introdotti l'uno nell'altro e li stanca con una berta apposita.

(Dispaccio aulico 18 gennajo 1834, n.° 1436-111.)

N.° 31. N.° 4022-324.

Così Pietro in Genova: processo per filare i cascami dei bozzoli da seta privilegiato l'11 novembre 1834.

I cascami vengono tagliati in pezzi della lunghezza di mezzo pollice, indi battuti, ridotti in fiocchi, cardassati, e finalmente filati sopra una conocchia.

(Dispaccio aulico 18 gennajo 1834, n.° 1436-111.)

N.° 32. N.° 4022-324.

Promberger Giovanni in Vienna: miglioramento al clavicembalo privilegiato il 29 giugno 1824.

Questo miglioramento risguarda un nuovo metodo per assicurare le corde dell'istromento al di sopra della cassa armonica, la quale è distaccata dall'orlo del corpo. Il coppo ove sono fermate le corde è circondato d'una verghetta di ferro onde renderlo più resistente. Si pretende che i clavicembali in tal guisa costrutti abbiano il tuono uguale tanto nelle corde alte quanto nelle basse.

(Dispaccio aulico 18 gennajo 1834, n.° 1436-111.)

N.° 33. N.° 5727-491.

Wendeler Gioachino in Vienna: macchine per fabbricare galloni a varj colori privilegiate il 1.° novembre 1828.

Una di queste macchine è composta di un congegno di ruote combinate con congiungimenti e croci, le ruote hanno diversi numeri di denti e possono essere cangiate secondo il numero dei cannelli. Con una di queste macchine si fabbricano i galloni di raso a quattro colori diversi in guisa che i due fili di mezzo sono rilevati e gli estremi piatti; può anche essere rilevato un lato solo, e l'altro essere piatto. L'altra macchina serve per fabbricare i galloni alla foggia inglese con due colori diversi oppure separati.

(Dispaccio aulico 3 febbrajo 1834, n.° 3071-228.)

N.° 34. N.° 5727-491.

Kuttin Antonio in Vienna: metodo di tingere in nero la seta ad uso delle sete di Milano privilegiato il 10 aprile 1830.

L'essenziale consiste in ciò, che la seta nel mentre vien tinta ed è in istato di umidità, è fortemente distesa mediante una vite ed un aspo a croce entro un telajo apposito sopra d'un cilindro di ferro, intorno al quale passano le matasse, per cui la seta diviene lucente e pieghevole.

(Dispaccio aulico 3 febbrajo 1834, n.° 3071-228.)

N.° 35. N.° 5727-491.

Krauss Isidoro e *Oberer Federico* in Vienna: istromento per tagliare guanti privilegiato il 29 giugno 1824.

Questo istromento consiste in un modello con margini taglienti della forma del guanto. La parte tagliente dell' istromento è voltata in su per stendervi la pelle, sulla quale poi si batte con un pezzo di piombo onde effettuare il taglio.

(Dispaccio aulico 3 febbrajo 1834, n.° 3071-228.)

N.° 36. N.° 5727-491.

Uhet Maurizio in Vienna: alcali estratto dalla lisciva privilegiato il 6 ottobre 1832.

Si fa bollire la lisciva de' fabbricatori di sapone aggiungendo per un *eimer* 8 *loth* di spodio ed una libbra di calce, indi si leva la schiuma durante la bollitura, si lascia deporre e si fa evaporare finchè divenuta fredda forma una sostanza dura. In seguito viene calcinata finchè il grasso animale si è distrutto. Se ne lavano le ceneri e si cristallizza nel modo consueto.

(Dispaccio aulico 3 febbrajo 1834, n.° 3071-228.)

N.° 37. N.° 5727-491.

Di Hochberg, barone *Antonio* in Praga: gesso artefatto privilegiato il 26 agosto 1823.

Si serve della così detta lisciva di nitriolo, la quale si ricava dallo schisto di allumina o dalle scorie di solfo aggiungendovi della calce acida carbonizzata polverizzata, oppure della calce spenta. Il precipitato di ciò è gesso, il quale essendo asciutto può essere adoperato come il gesso naturale.

(Dispaccio aulico 3 febbrajo 1834, n.° 3071-228.)

N.° 38. N.° 5727-491.

Charanzonney Guglielmo Enrico in Milano: miglioramento nella fabbricazione dei cappelli e delle berrette privilegiato il 22 novembre 1825.

Questo miglioramento riguarda l'uso di un intonaco preparato d'olio di linosa, terra d'ombra, litargirio e cenere, colla quale si coprono i cappelli di feltro e le berrette onde renderli impermeabili all'acqua.

(Dispaccio aulico 3 febbrajo 1834, n.° 3071-228.)

N.° 39. N.° 5727-491.

Crecellius Carlo in Vienna: bastoni di nuova invenzione pei fumatori di tabacco privilegiati il 5 settembre 1831.

La novità di questi bastoni consiste in ciò, che il pomo costrutto per essere svitato forma la testa della pipa, alla quale vengono vitate le canne sussistenti nel bastone stesso. Entro la concavità del bastone trovansi

dei tubi di latta riempiti di tabacco onde caricarne la pipa all' occorrenza. Una qualità di questi bastoni è fornita di una boccetta di materia infiammabile con zolfanelli. È da considerarsi come costruzione particolare tanto nella predetta testa da pipa, quanto nella cannetta dei sigari l'applicazione di un disco di cartone, il quale mentre si fuma mostra l'umidità che penetra nella canna.

(Dispaccio aulico 3 febbrajo 1834, n.° 3071-448.)

N.° 40. N.° 9557-881.

Savill Duny Elrico in Londra: macchina per fabbricare i merletti di bobbinet privilegiata il 17 agosto 1824.

Questa macchina ormai generalmente conosciuta è il così chiamato telajo di *Bobbinet* già descritto in varie opere tecniche. Merita però essere rimarcato che i disegni presentati dal privilegiato, come che la descrizione annessavi in lingua tedesca danno un' idea sì chiara della cosa che ognuno, il quale desidera di conoscere questa macchina più da vicino, può con ogni ragione essere rimandato ai menzionati disegni ed alla descrizione.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1834, n.° 5543-423.)

N.° 41. N.° 9557-881.

Gasparini Valentino a Roveredo: caldaja a vapore per riscaldare l' acqua nelle filande di seta privilegiata il 27 gennajo 1822.

Questa caldaja serve per cangiare l'acqua in vapore, onde riscaldarne le caldaje contenenti i bozzoli. Essa ha

quello di particolare che da un lato della medesima trovasi un cilindro di alimento messo in comunicazione colla caldaja per mezzo di una chiave, onde riscaldarvi anticipatamente l'acqua. I tubi sono di piombo affinchè, avendo questo metallo poca facoltà di condurre il calore, questo resti più concentrato. V' è pure applicato un manometro, per mezzo del quale si può esattamente osservare lo stato dell'acqua nella caldaja.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1834, n.° 5543-423.)

N.° 42. N.° 9557-881.

Sawil Davy Enrico in Londra: macchina per tercere diverse qualità di filo privilegiata il 16 agosto 1824.

La parte essenziale di questa macchina consiste in ciò, che ha una fila doppia di fusi situati orizzontalmente con uncini, dai quali il filo, dopo essere stato torto la prima volta, passa pei cilindri e viene poi debitamente torto sopra una seconda fila di fusi situati perpendicolarmente.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1834, n.° 5543-423.)

N.° 43. N.° 9557-881.

Brevillier Carlo Guglielmo in Vienna: macchina per nettare il cotone privilegiata il 6 gennajo 1833.

Questa macchina è il generalmente conosciuto *batteur éplucheur* già descritto in varie opere tecniche.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1834, n.° 5543-423.)

N.° 44. N.° 9557-881.

Resler Giovanni in Vienna: miglioramento nella fabbricazione dei galloni da tappezziere privilegiato il 18 giugno 1821.

Il già privilegiato propone di fabbricare questi galloni sul telajo, mediante il quale si possono allestire 20 di essi nel medesimo tempo e di varj disegni.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1834, n.° 5543-423.)

N.° 45. N.° 9557-881.

Di Schönfeld cavaliere in Vienna: carro per trasportare la legna privilegiato il 22 giugno 1823.

Questo carro è lo stesso che quello di cui si serve la società *Phorus* in Vienna per trasportare la legna tagliata, quindi non occorre nessuna descrizione dettagliata.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1834, n.° 5543-423.)

N.° 46. N.° 9557-881.

Mistrenga Antonio in Vienna: acqua di Vienna per uso di tavoletta privilegiata il 27 luglio 1823.

Le parti consistenti di questo spirito aromatico sono spirito di vino puro di 35 gradi, distillato con scorze di aranci e di limoni, con cardamomo, coriandri, radice di viole mammole, cannella, noce moscata, rosmarino, fiori di lavanda, foglie di rose di Damasco, chiodetti di garofani con un poco di benzoe, mischiandoli poi colla così detta acqua di melissa composta.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1834, n.° 5543-423.)

N.° 47. N.° 9557-881.

Mauthner Adamo in Pesth: metodo di purgare la soda greggia privilegiato il 9 giugno 1825.

La soda greggia viene sciolta nell'acqua, e mescolandola di cenere, d'argilla pura, oppure di creta, è filtrata per varj recipienti a foggia di botti, e finalmente si lascia svaporare per disseccarla.

(Dispaccio aulico 3 marzo 1834, n.° 5543-423.)

N.° 48. N.° 13585-1279.

Massech Francesco in Vienna: stufa economica privilegiata l'8 dicembre 1830.

Questa stufa è destinata per riscaldare e per cuocervi i cibi. Il riscaldamento ottiensi mediante l'aria rarefatta, essendo la stufa di ferro collocata entro un muro ove un'apertura superiore ed una inferiore cagionano la circolazione dell'aria.

Per farvi la cucina è questa stufa costrutta in guisa che nel centro trovansi i necessarj recipienti.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1834, n.° 9175-716.)

N.° 49. N.° 13585-1279.

Zich Giuseppe a Schwarzau: metodo di fabbricare del vetro nero privilegiato il 1.° dicembre 1822.

Il processo consiste in ciò, che alla massa del vetro si uniscono schegge di legno od altri corpi producenti carbone, per cui acquista un color nero ed opaco. Le proporzioni del materiale vengono dall'inventore indicate come segue: 25 libbre di sabbia selciosa, 30 libbre di cocce e scorie di fornace, 27 libbre di soda, 25

maass di legatura e 5 libbre di potassa; queste parti vengono miste e fuse colla solita precauzione in guisa che la massa, sviluppandosi i gas, non trabocchi e che non vi si uniscano degli ossidi metallici.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1834, n.° 9175-716.)

N.° 50. N.° 13585-1279.

Pompyo Francesco Giuseppe in Vienna: macchina per fabbricare viti di legno privilegiata il 4 agosto 1825.

Questa macchina assomiglia al noto torno degli orfuolai, ove un fodero con uno spirale a sinistra applicato lateralmente dà impulso all'istromento tagliente onde effettuare l'intaglio de' giri spirali delle viti.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1834, n.° 9175-716.)

N.° 51. N.° 13585-1279.

Jünigl Giorgio in Vienna: miglioramento del metodo d'imbottire i mobili privilegiato il 1.° aprile 1822.

L'inventore si serve a tal uopo della canapa d'Ungheria in vece de' crini di cavallo, torcendola a foggia di fune e ponendola entro un forno; queste funi vengono poi tagliate mediante una scure in pezzi della lunghezza di sei pollici, e finalmente vellicate ed arricciate. Del rimanente si conservano per siffatti mobili anche le molle d'acciajo, ed in vece del solito traliccio si stendono delle cinghie di spago sopra molle.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1834, n.° 9175-716.)

N.° 52. N.° 13585–1279.

Huber Francesco in Vienna: miglioramento intorno alle caldaje d'acquavite privilegiato il 1.° aprile 1822.

La caldaja trovasi entro una tina di legno, nella quale si raccolgono i vapori d'acqua riscaldando la mischia fino alla richiesta temperatura.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1834, n.° 9175–716.)

N.° 53. N.° 13585–1279.

Rosina Gaetano in Milano: miglioramento intorno ai lavori dei pentolai privilegiato il 13 gennajo 1822.

La parte essenziale consiste nella mescolanza delle varie qualità di terre che si trovano in tre diverse provincie della Lombardia, dalle quali mischiandole in diverse proporzioni si ottengono dei vasi di varj colori. La vernice è composta di due parti di litargirio e di una parte di sabbia silicea.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1834, n.° 9175–716.)

N.° 54. N.° 13585–1279.

Paravicini Samuele in Basilea: miglioramento nella fabbricazione del ferro da verghe e da cerchio, non che del filo di ferro privilegiato il 23 dicembre 1821.

La fabbricazione del ferro da verga e da cerchio si effettua mediante un congegno di cilindri fornito di tre paja di cilindri situati l'uno a canto dell'altro con intagli corrispondenti a foggia di cannellatura, i quali per mezzo di ruote collocatevi frammezzo vengono unitamente messi in movimento; col mezzo di questo

congegno è anche fabbricato il filo di ferro che viene ultimato con una filiera. Riguardo a questa operazione v'ha quello di particolare, che il filo di ferro appena uscito dall'argano è avvolto sopra un disco o tamburo ove prende la figura di cerchietti di filo di ferro. Per fabbricare chiodi di questo filo di ferro si serve di una forbice onde tagliarlo secondo il bisogno, di un congegno di compressione per formare la testa, e di un disco con un anello di ferro onde renderli puntuti. L'inventore propose altresì un torno per fare delle viti da chiodi più grossi. Questo principio è fondato sopra foderi o modelli, giusta i quali si regola l'andamento del ferro tagliente.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1834, n.° 9175–716.)

N.° 55. N.° 13585–1279.

Di Misel Maria e sua figlia *Di Periboni Giuseppina*: macchina per fabbricare intrecci di paglia privilegiata il 15 giugno 1824.

Questa macchina è essenzialmente un telajo sul quale si fabbricano cordoncini e galloni; intorno a questa macchina però trovansi per ogni fila d'intreccio dei pesi applicati in fondo per la tensione della medesima. Essendo l'intreccio ultimato, viene tirato innanzi da due cilindri di legno cannellati.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1834, n.° 9175–716.)

N.° 56. N.° 13774–1300.

Stauffer Gio. Giorgio in Vienna: miglioramenti intorno alla fabbricazione degli stromenti a corde privilegiati il 5 settembre 1832.

Questi miglioramenti consistono nel collocamento diverso del ponticello che trovasi nel mezzo, e nella costruzione delle orlature e dei listelli più forte che negl' istromenti consueti, non che in ciò che il così detto corpo degl' istromenti a corda, dopo essere stato pulito con rasperella, viene spogliato delle parti resinose sussistenti nel legno, versandovi sopra dello spirito di vino di 40 gradi. Siffatto processo deve costituire essenzialmente a rendere il tuono più puro. L' inventore in vece della vernice oleosa di copale propone una vernice di spirito, colla quale copre anche l' interno degli stromenti.

(Dispaccio aulico 17 aprile 1834, n.° 9983-795.)

N.° 57. N.° 13774-1399.

Guermi Giacomo di Marone, provincia di Brescia; miglioramento intorno al modo di sodare i panni privilegiato il 24 marzo 1823.

L' inventore nel sodare i panni fa uso di un' argilla che si trova nella provincia di Vicenza, e che serve soltanto alla fabbricazione del vasellame.

(Dispaccio aulico 17 aprile 1834, n.° 9983-795.)

N.° 58. N.° 13774-1390.

Raufer Michele di Krawska in Moravia: terra di grès a colore e vasellame di Wedgwood privilegiati il 29 giugno 1823.

L' inventore indica le mescolanze per detti vasellami nel modo seguente:

Pel vasellame di colore di limone si serve egli di 12 libbre di terra gialla purgata, di 6 libbre della medesima terra bruciata, di libbre 1 1/4 di giallo lino di Napoli e di 6 libbre di feldspato. Per quello di colore di canna la mescolanza medesima, colla variazione però di prendere soltanto 20 *loth* di giallo lino di Napoli. Pel vasellame di color nero 10 libbre di terra rossa purgata (terra sigillata), 5 libbre della medesima terra però bruciata, 2 libbre di terra gialla e 4 libbre di manganese calcinata. Pel vasellame di color rosso 20 libbre d'argilla rossa purgata, 10 libbre della medesima terra però bruciata e 5 libbre di feldspato.

Pel vasellame misto di bruno la mescolanza precedente, aggiungendovi 5 libbre di sabbia fiumana. Pel vasellame di colore d'Isabella la solita massa di porcellana mista di 1/6 di alabastro polverizzato. Pel vasellame di color bleu 15 *loth* di massa di porcellana e 1 *loth* di bleu paonazzo o regio.

Pel vasellame verde 1 libbra di argilla bianca purgata con una massa del peso di 1 libbra, composta di 3 parti di feldspato, 2 parti di rottame di vetro, di 1 parte di minio e di 1 parte di cenere di rame.

La vernice di questo vasellame consiste in 10 parti di rottame di vetro, 10 parti di feldspato, 16 parti di minio ed 1 parte di sal comune.

(Dispaccio aulico 17 aprile 1834, n.° 9983-795.)

N.° 59. N.° 13774-1300.

Comini Domenico a Villanuova presso Brescia: macchina da innaspare la seta privilegiata il 21 marzo 1834.

Molti naspi situati l'uno vicino all'altro sono messi in movimento da un albero mediante un congegno di

ruote, questa macchina può essere posta in giro da ragazzi di dieci in dodici anni.

(Dispaccio aulico 17 aprile 1834, n.° 9983-795.)

N.° 60. N.° 13774-1300.

May Giacomo Martino: nuovo processo nella fabbricazione di guarnizioni per uso di pipe da tabacco privilegiato il 30 marzo 1824.

I pezzi di latta cilindrati vengono fino alla grossezza necessaria ridotti in lastre rotonde mediante un ferro sul quale si applica un colpo; dette lastre ricevono entro nudo strettojo di vite fornito di una stanga profonda e di uno stantuffo corrispondente la forma delle guarnizioni; finalmente stringendo le medesime entro lo strettojo con stanghe incise ricevono quel disegno che si desidera; nell' istessa guisa si possono anche fabbricare oggetti con disegni traforati.

(Dispaccio aulico 17 aprile 1834, n.° 9983-795.)

N.° 61. N.° 13774-1300.

Buchmüller Giuseppe in Vienna: nuovo metodo di fabbricare ciniglie di seta privilegiato il 26 febbrajo 1824.

Questo metodo consiste nell' applicazione del telajo consueto in cui si rinforza in quadruplo lo stendere e l' appendere. In tal guisa si pretende di fabbricare otto volte di più di ciniglie nell' istesso tempo.

(Dispaccio aulico 17 aprile 1834, n.° 9983-795.)

N.° 62. N.° 13774–1300.

Zillig Giacomo a Schwadorf nella Bassa Austria: miglioramenti intorno alla macchina da scardassare il cotone privilegiati il 14 maggio 1824.

A questa macchina trovasi applicato un cilindro a foggia di spazzòla, il quale tiene sempre netti gli scardassi del cilindro e fa sì che la macchina si conserva più a lungo.

(Dispaccio aulico 17 aprile 1834, n.° 9983–795.)

N.° 63. N.° 16035–1512.

Descamps Cesare in Milano: macchina per un nuovo metodo di torcere la seta privilegiata l'11 gennajo 1831.

La parte essenziale di questa macchina consiste in ciò, che un sol albero in concorso di ruote e dischi mette in movimento tutti i fusi, e che staccandosi un filo, il fuso contenente il medesimo si ferma. Quest' arresto proviene da ciò che i singoli fili di seta passano attraverso a fili di ferro con occhialetto, e strappandosi il filo, una leva, messa perciò fuori di equilibrio, cagiona il distacco della ruota impulsiva.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11588–937.)

N.° 64. N.° 16035–1512.

Origoni Giorgio in Milano: processo nella fabbricazione della carta di paglia privilegiato il 21 ottobre 1822.

L' inventore dispone la paglia, della quale si vuol fabbricare la carta, mediante una macerazione nella potassa o nella lisciva di soda, la quale rende egli più

tiva secondo il bisogno con calce corrosiva. Per diminuire le spese propone l'Origoni anche la lisciva dei fabbricatori di sapone.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11588-937.)

N.° 65. N.° 16035-1512.

Angeli Antonio e *Pfemdmayer Serafino* in Vienna: processo per tessere il filo di ferro privilegiato il 1 marzo 1823.

La tessitura si effettua sopra un telajo coll'orditura orizzontale, però con una tensione assai più forte e più precisa che nei tessuti di stoffe. Nel pettine pure di metallo passa soltanto un filo di ferro per ogni dente. La passata si effettua mediante una navicella apposita. In tal guisa si pretende di fabbricare tessuto di ogni genere ed anche con disegni.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11588-937.)

N.° 66. N.° 16035-1512.

Ceregetti Francesco in Vienna: vernice impenetrabile all'acqua privilegiata il 18 marzo 1823.

Questa vernice è destinata a rendere impermeabile il traliccio ed altri tessuti grossi di lino e canapa, e ciò nel modo seguente: Si fa una pasta grossa di farina di segale, coprendone le stoffe da inverniciarsi. A questa pasta può essere aggiunto nello stato di calore dello spirito di trementina ed acqua ragia in parti eguali. La vernice è di due qualità, cioè quella per la parte interna, per esempio pei sacchj di traliccio destinati a

portare l'acqua alle trombe d'incendio, è composta di parti eguali d'olio cotto, di linseme detto, di linesa e pece greca, le quali vengono mischiate, essendo calde, colla quarta parte di sandracca e trementina di Venezia. Aggiunta a questa mistura una parte di gesso, vien macinata sopra una pietra. La vernice pel lato esterno è fatta come segue: Si prende la metà della vernice descritta di sopra, e dopo avervi aggiunto dell'olio di linseme e minio fino alla necessaria densità si macina il tutto per passarlo replicate volte sulla stoffa. Essendo la vernice già passata sulla stoffa intieramente asciutta, vi si passa sopra del grasso d'unghie.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11588-937.)

N.° 67. N.° 16035-1511.

Lüge Goffredo in Vienna: metodo di fabbricare fruste da cavalcare, ecc. privilegiato il 26 febbrajo 1824.

L'intrecciare od il coprire queste fruste incomincia dalla punta delle medesime e continua sino alla parte grossa. L'inventore si serve per ciò di una macchina non descritta dettagliatamente dal medesimo.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11588-937.)

N.° 68. N.° 16035-1512.

Zäuker Francesco Giorgio in Vienna: nuova specie di pentole da cuocere privilegiata il 21 marzo 1824.

Queste pentole sono fabbricate di lastre grosse di rame ed hanno la forma di un cono troncato, la cui base maggiore viene esposta al fuoco. In cima v'ha un coperchio ermeticamente chiuso, fornito di un'animella

di sicurezza, il quale è tenuto fermo da un arco e da una vite con estremità forcute. La bollitura dei cibi viene in queste pentole sollecitata d' assai per la temperatura aumentata.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11588–937.)

N.° 69. N.° 16035–1512.

Reindlein Antonio e *Rodolfo* in Vienna: armonica chinese migliorata privilegiata il 10 ottobre 1824.

Quest' armonica è costrutta a foggia delle canne a lingua, colla differenza però che l' aprirsi ed il chiudersi delle medesime si effettua mediante tasti.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11588–937.)

N.° 70. N.° 16035–1512.

Wapler Michele in Vienna: miglioramento intorno alle bussole delle ruote privilegiato il 20 gennajo 1824.

Questi miglioramenti consistono in ciò, che vicinissimo al giro spirale alla fine dell' asse vi è applicato un anello che chiude bene, onde impedire la scolatura dell' unto, e che quest' unto può esservi introdotto mediante l' imbuto per un tubo alla parte posteriore della bussola.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11588-937.)

N.° 71. N.° 16036–1513.

Solari Gerardo di Monza: caldaje di nuova invenzione per innaspare la seta dai bozzoli privilegiate il 28 settembre 1828.

Questa caldaja ha nel mezzo un tubo a foggia di cilindro pel quale passa il fumo: i bozzoli collocati sopra una specie d' incassatura a foggia di crivello vengono da esso riscaldati onde levarne il filo.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11589-938.)

N.° 72. N.° 16036-1513.

Di Thorton Giovanni a Pollendorf nella Bassa Austria: miglioramenti intorno alla macchina per filare il cotone privilegiati il 29 aprile 1822.

Questi miglioramenti consistono 1.° in una costruzione più opportuna della leva che produce la compressione del cilindro superiore sull' inferiore, e ciò in modo tale che il peso è applicato alla punta estrema della leva; 2.° nell' applicazione della così detta vite del peso innanzi all' albero cilindrato in vece di collocarla in cima; 3.° nell' uso delle molle in vece dei pesi finora usati, onde aggravare i cilindri superiori.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11589-938).

N.° 73. N.° 16036-1513.

Sottil Michele in Vienna: miglioramento intorno alla fabbricazione delle stoffe di seta privilegiato il 12 maggio 1822.

L' inventore, fabbricando stoffe di seta od altre a disegno, si serve di un apparecchio simile alla macchina di *Jacquart*.

(Dispaccio aulico 7 maggio 1834, n.° 11589-938.)